



# COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <b>30</b> del Registro  Data <b>6/9/2016</b>	<b>OGGETTO:</b> Inversione e trattazione punto 6) all'o.d.g. prot. n. 17942 del 30 agosto 2016, avente ad oggetto "Piano finanziario - Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016 - componente TARI - modifiche al Piano finanziario 2016 di cui alla proposta del 4.07.2016 prot. n. 16020".
---	--

L'anno Duemilasedici addi sei del mese di settembre alle ore 17,00 e seguenti, in seduta pubblica, ordinaria di prima convocazione, nel Comune di Casteltermini e nella Sala Consiliare, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio Comunale, giusta nota prot. n. 17942 del 30.08.2016 e O.d.G. integrativo prot. n. 18110 del 31.08.2016, si è riunito il Consiglio Comunale, ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, alla trattazione del punto in oggetto, per come segue:

CONSIGLIERI		PRESENTI	ASSENTI
Nicastro	Gioacchino	P	
Cannella	Gerlando Calogero	P	
Dolore	Vincenzo		A
Faraone	Vincenzo Antonio	p	
Cordaro	Carmela Maria	P	
Cordaro	Orsola Vincenza Rita		A
Scozzari	Carmelo	P	
Giuliano	Maurizio	P	
Puccio	Vincenzo	P	
Minardi	Pietro	P	
Capozza	Francesco	P	
Sciarrabone	Carmelo	P	
Capozza	Calogero		A
Genuardi	Carmelo		A
Di Gregorio	Calogero		A

Presenti : 10

Assenti: 5

Sono presenti il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia e l'Assessore Ins. Vincenzo Di Piazza.  
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.

Sono presenti i Responsabili di P.O. Spoto e Sardo.

**Il Consigliere Puccio** propone di invertire la trattazione dei punti 5 e 6 all'odg in quanto il punto 6 è propedeutico al punto 5.

**Il Presidente** mette ai voti tale proposta che viene approvata all'unanimità dei 10 Consiglieri presenti (Consiglieri assenti n. 5 Dolore, Cordaro Orsola, Di Gregorio, Capozza Calogero e Genuardi).

Alle ore 18,32 escono i Consiglieri Sciarrabone e Capozza Francesco. Sono presenti n. 8 Consiglieri

Alle ore 18,35 entra in aula il Consigliere Capozza Calogero. Sono presenti n. 9 Consiglieri.

Dunque il **Presidente**, sostituito quale scrutatore il Consigliere Sciarrabone con il Consigliere Puccio, introduce il punto 6) all'odg n. 17942 del 30/8/2016 e cede la parola al sindaco, che ne ha fatto richiesta, per illustrare la proposta.

**Il Sindaco**, preliminarmente, sottolinea che il costo del servizio di igiene ambientale presunto per l'anno 2016, quantificato in € 1.257.615,44 si è ridotto rispetto all'anno precedente di circa 48.000 €. Ricorda ai presenti che era già stata sottoposta all'esame del Consiglio Comunale una prima elaborazione del Piano finanziario, per un costo complessivo del servizio di € 1.372.701,41, a causa del maggior costo per conferimento dei rifiuti presso la discarica di Lentini. In seguito alla richiesta inoltrata dal Capogruppo di maggioranza e dall'intero Consiglio di rimodulare il Piano cercando di non aumentare le tariffe rispetto all'anno precedente, l'Amministrazione è stata sensibile a tale richiesta e, in collaborazione con gli uffici, si è adoperata ottenendo il risultato testè enunciato.

**La Rag. Spoto**, a richiesta del Presidente, dà alcuni chiarimenti e, in particolare, dà atto che nell'elaborazione delle tariffe si deve tenere conto delle minori entrate derivanti dalle agevolazioni che sono di due tipi: quelle previste dalla legge e quelle che possono essere approvate a discrezionalità del Consiglio Comunale. Le prime incidono sulla fiscalità generale mentre le minori entrate derivanti dalle seconde gravano sui contribuenti TARI.

Alle ore 18,50 esce il Consigliere Capozza Calogero. Sono presenti n. 8 Consiglieri.

**Il Consigliere Giuliano**, avuta facoltà di intervento, ritiene che, dopo il rinvio operato dal Consiglio Comunale, sia stato raggiunto un risultato importante che incide favorevolmente sulle tasche dei contribuenti: contenere il costo del servizio al fine di mantenere invariate le tariffe rispetto all'anno precedente.

**Il Presidente**, dunque, constatato che non ci sono altri interventi, mette ai voti per alzata e seduta, la proposta iscritta al sesto punto all'o.d.g. prot. n. 17942 del 30.8.2016 avente ad oggetto "Piano finanziario - Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016 - componente TARI - modifiche al Piano finanziario 2016 di cui alla proposta del 4.07.2016 prot. n. 16020".

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;

Dato atto che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del servizio competente, parere contabile favorevole dal Responsabile del servizio competente e parere favorevole con prescrizioni del Revisore dei Conti e che detti pareri qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 8

Assenti: 7 (Dolore, Cordaro Orsola V.R, Genuardi, Di Gregorio, Sciarrabone, Capozza Francesco e Capozza Calogero)

Votanti: 8

Astenuti: 0

Voti Favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

DILIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Piano finanziario - Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016 - componente TARI - modifiche al Piano finanziario 2016 di cui alla proposta del 4.07.2016 prot. n. 16020" che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



# COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
DI AGRIGENTO

\*\*\*\*\*

## PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: PIANO FINANZIARIO -SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2016 – COMPONENTE TARI – modifiche al piano finanziario 2016 di cui alla proposta del 4/7/2016 – Prot. N°13020**

**Iniziativa della proposta:**

**Firma** \_il responsabile di P.O. n.3

Geom. Michele Reina


**Inoltrata da** \_\_\_\_\_

**Atti allegati alla proposta:** Piano finanziario servizio di igiene ambientale anno 2016 ed allegati

### ATTESTAZIONE

Cap. \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Somma stanziata €. \_\_\_\_\_

Agg. per Impinguamenti €. \_\_\_\_\_

Dedot. per storni €. \_\_\_\_\_

Fondo disponibile €. \_\_\_\_\_

Pag. ed impegni €. \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile €. \_\_\_\_\_

Addi \_\_\_\_\_

Il Ragioniere Capo

\_\_\_\_\_

# TESTO DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

## PREMESSO CHE

- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata il 27 dicembre scorso in Gazzetta Ufficiale prevede una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione, dall'anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.
- Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999.
- Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie: i costi fissi, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili. I costi variabili, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia). Successivamente, i costi fissi e di quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo. In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.
- La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità. Per detta ragione, il Piano Finanziario, in allegato alla presente proposta, oltre che dalla parte contabile, si compone anche di una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.
- Va precisato, da ultimo, che il Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento.

## CONSIDERATO CHE

- Il piano finanziario per l'anno 2016 deve essere redatto tenendo conto dei costi relativi all'anno precedente 2015 e utilizzando, ove possibile i costi fino ad oggi sostenuti.
- Questa metodologia consente di tenere conto delle modifiche nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio che sono state effettuate nel corso dell'anno. In caso contrario, infatti, si avrebbe un piano finanziario contenente voci di costo non corrispondenti alla reale portata della spesa sostenuta per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Individuazione e classificazione dei costi del servizio.
- In particolare durante il primo semestre del 2015 sono state apportate da parte dell'amministrazione delle modificazioni nello svolgimento dei servizi di raccolta trasporto e spazzamento che hanno consentito di avere delle economie sia nei costi della società d'ambito sia nella fatturazione della ditta che effettua il suddetto servizio.

Per quanto sopra premesso e considerato, è stato elaborato il piano finanziario per l'anno 2016 secondo le indicazioni e i criteri previsti dal DPR n° 158/1999, relativamente ai servizi di igiene ambientale effettuati a

favore del comune di Casteltermini e che si allega alla presente proposta per farne parte integrale e sostanziale.

Rilevato che il citato piano finanziario ai sensi del DPR n° 158/1999 comprende:

- a) L'attuale modello gestionale e organizzativo dei servizi
- b) La ricognizione degli impianti di destinazione dei rifiuti
- c) La descrizione della programmazione degli interventi ed investimenti futuri
- d) Le risorse finanziarie necessarie
- e) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;

#### **DATO ATTO**

Che con precedente proposta è stato presentato un piano finanziario che prevedeva una spesa complessiva di € 1.372.701,41;

Che è stato in particolare rilevato un maggior costo, rispetto ai costi ordinari dei servizi di igiene ambientale del comune, di circa 122.000 euro iva inclusa dovuto alla chiusura della discarica di Siculiana e al conseguente dirottamento per il periodo dal 7 giugno al 30 novembre 2016 dei rifiuti indifferenziati RSU presso la discarica della ditta Sicula trasporti (CT) (Ordinanza Presidenziale n.5/rif del 7/6/2016);

**che il consiglio comunale e l'amministrazione stessa, valutando i costi del suddetto piano finanziario, hanno dato mandato agli uffici competenti di attivare ogni azione straordinaria al fine di contenere il più possibile il suddetto incremento di costi;**

**che, immediatamente gli uffici hanno attivato un tavolo tecnico con l'attuale gestore dei servizi di igiene ambientale del comune, concordando una serie di azioni mirate all'incremento delle raccolte differenziate, da avviare nei prossimi giorni, comunque entro la fine di luglio, meglio dettagliate nel piano finanziario che si allega al presente provvedimento, che permetterebbero di contenere, se non addirittura ridurre, i costi del servizio;**

**che contestualmente sono pervenute sia da parte del gestore della discarica di Siculiana che da parte dell'impianto di trattamento della ditta Traina srl notizie rassicuranti circa il rientro dell'emergenza "dirottamento rifiuti" prima della data del 30/11/2016 fissata dall'ordinanza presidenziale, meglio indicate nell'allegato piano finanziario;**

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, doveroso apportare le relative modifiche al piano finanziario di cui alla precedente proposta del 4/7/2016 – Prot. N°13020

#### **DATO ATTO**

che a seguito delle valutazioni e rimodulazioni , il piano finanziario per l'esercizio 2016 che prevede una spesa complessiva di € 1.257.615,44 meglio specificata nell'allegato piano finanziario.

**ATTESA** la competenza in materia del Consiglio Comunale ed in particolare l'art. 1 comma 683 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 che dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente.

Vista Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la L.R. n.48/91;

Visto il D. Lgs.vo n. 267/2000;

Vista la L.R. n.30/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

#### **PROPONE DI**

- approvare il documento allegato Piano Finanziario per l'anno 2016, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale che prevede una spesa per anno 2016 di € 1.257.615,44 suddivisa tra costi fissi e variabili secondo il seguente prospetto:

**RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI**

<b>COSTI VARIABILI</b>	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 222.303,76
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 312.400,66
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 127.574,23
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 5.626,38
Riduzioni parte variabile	
<b>Totale</b>	<b>€ 667.905,03</b>

<b>COSTI FISSI</b>	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 100.355,15
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 96.846,20
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 382.540,25
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 5.339,22
AC - Altri Costi - scostamento anno 2015 tra previsione e consuntivo	€ 15.308,04
Riduzioni parte fissa	€ 0,00
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 589.710,42</b>
CK - Costi d'uso del capitale	
<b>Totale</b>	<b>€ 589.710,42</b>
<b>Totale fissi + variabili</b>	<b>€ 1.257.615,44</b>

- di dare atto che l'allegato piano finanziario sostituisce il precedente.
- demandare a successivo e separato provvedimento l'approvazione delle tariffe
- rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'imminente scadenza per l'approvazione delle tariffe.



**Il Responsabile di P.O. n.5 ad interim**  
**Geom. Michele Reina**



COMUNE DI CASTELTERMINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  
DI AGRIGENTO



**PIANO FINANZIARIO ANNO 2016**  
**SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE**

Con le modifiche apportate al piano allegato alla proposta del .....



Il Responsabile di P.O. N°3  
Geom. Michele Reina

Sommario

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....</b>	<b>4</b>
<b>3. LA COMPATIBILITÀ CON IL D.P.R. 158 N. 1999 .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ATTUALE METODO TARIFFARIO .....</b>	<b>5</b>
<b>5. L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E GLI ADEMPIMENTI FORMALI .....</b>	<b>6</b>
<b>6. IL CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO.....</b>	<b>7</b>
<b>7. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....</b>	<b>8</b>
<b>8. ANALISI DEI SERVIZI ATTUALI DI GESTIONE RSU .....</b>	<b>9</b>
Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento effettuato dalla ditta TRAINA srl (atto di cottimo del 13/11/2015),.....	11
Servizi di smaltimento e trattamento e recupero dei rifiuti (impianti finali di destinazione).....	14
Maggiori costi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto della Sicula Trasporti srl in CT- per il periodo 7 giugno al 30 novembre 2016 .....	15
Azioni straordinarie nel breve termine per l'incremento della raccolta differenziata .....	18
Altre azioni a lungo termine da avviare nell' per l'anno 2016 .....	19
Analisi delle attività di riscossione ed accertamento.....	22
<b>9. PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO.....</b>	<b>22</b>
DATI SUI RIFIUTI RELATIVI ALL'ANNO 2015.....	23
<b>RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2015 .....</b>	<b>25</b>
COSTI DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016 .....	27
<b>10. L'INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO .....</b>	<b>28</b>
I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG) .....	29
I COSTI COMUNI (CC).....	30
I COSTI D'USO CAPITALE (CK) .....	31
<b>11. RIPARTIZIONE DEI COSTI DI PREVISIONE PER L' ANNO 2016 AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL .P.R. n. 158 del 1999 .....</b>	<b>33</b>
<b>12. RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI.....</b>	<b>37</b>

## 1. PREMESSA

Il decreto legislativo 5 Febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi) obbliga i Comuni, nell'ambito della più generale riorganizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, alla trasformazione della originaria tassa in tariffa, specificatamente introdotta dall'articolo 49 dello stesso. Con successivo D.P.R. n. 158 del 16.4.1999 è stato approvato il metodo normalizzato per il calcolo della tariffa.

Il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia, con Ordinanza Commissariale dell'8/8/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 5/9/2003, ha approvato il Regolamento tipo per la determinazione della tariffa d'ambito provvisoria per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I punti salienti del nuovo sistema tariffario sono i seguenti:

1. raggiungimento della copertura al 100% dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti, da ottenere in corrispondenza dell'introduzione della tariffa;
2. suddivisione della tariffa in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio (con particolare riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti) ed in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione;
3. differenziazione della tariffa a seconda che i costi siano attribuibili alle utenze domestiche o non domestiche;
4. determinazione della tariffa da parte del Comune sulla base delle risultanze di un piano finanziario contenente l'analitica indicazione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Successivamente la Tia è stata abrogata dalla nuova Tariffa integrata ambientale (anch'essa contraddistinta con l'acronimo Tia, ma diversa da quella precedente), di cui all'articolo 238 del D.lgs. 152/2006. La soppressione della vecchia Tariffa avrà effetto dalla data di entrata in vigore di apposito Regolamento ministeriale, ovvero dall'emanazione o, in caso di sua assenza al 31 dicembre 2009, dalla concreta attuazione fatta direttamente dai Comuni; nelle more di tale attuazione continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

Il Decreto legge 30/12/2008 n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, più volte prorogato, ha, previsto all'art. 5, comma 2-quater che, *“ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”*.

Il decreto legge 8 aprile 2013 n.35 contenente *“Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.”*, (GU n.82 del 8-4-2013), tra le altre cose, stabilisce che i comuni per la riscossione della TARES potranno continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani; in particolare, la lett. g) del comma 2, dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che *“i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*. Tale disposizione deve essere correlata con il dettato del comma 35, dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, nella parte in cui dispone che, fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei rifiuti.

L'art.10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35 stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art.14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*.

## 2. LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'articolo 1 comma 649 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

Le disposizioni dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) riguardanti la disciplina della tassa rifiuti (TARI) operano essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal DI n. 102 del 2013.

Il nuovo tributo può, pertanto, essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R.27 aprile 1999, n.158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Come è noto , il D.P.R. n.158 del 1999 venne emanato in attuazione del quinto comma dell'art.49 del D.Lgs.5 febbraio1997, n. 22 (c.d. decreto "Ronchi"), recante la disciplina della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (la c.d.TIA1), norma in forza della quale "Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni"<sup>1</sup>.

Il D.P.R. n.158 del 1999, invero, avrebbe già dovuto essere soppiantato da un nuovo atto regolamentare, giacché il sesto comma dell'art.238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (T.U. dell'Ambiente), recante la disciplina della c.d. TIA 2, già prevedeva che "*Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate*". Aggiungeva, peraltro, il comma 11 del predetto art. 238 che "*Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti*", costituite in particolare dal già citato D.P.R. n.158 del 1999, che pertanto è destinato a "transitare" dalla TIA alla TARES.

Anche nell'originaria versione del comma 9 dell'art.14 del D.L.201 del 2011, il D.P.R. n.158 del 1999 era previsto come riferimento provvisorio, in attesa dell'elaborazione di un nuovo regolamento governativo che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 31 ottobre 2011. Con la legge n.228 del 2012 il comma 9 è stato però riscritto, sancendo lo stabile riferimento alla metodologia contenuta nel citato D.P.R. n. 158 del 1999.

<sup>1</sup>Comma così modificato dall'art.1, comma 27, L.9 dicembre1998,n. 426

### 3. LA COMPATIBILITÀ CON IL D.P.R. 158 N. 1999

Il richiamo del D.P.R. n.158 del 1999 all'interno della disciplina della TARI presuppone che il nuovo tributo risulti *compatibile*, almeno in linea di massima, con la metodologia contenuta in tale decreto.

Questo presupposto appare, peraltro, assicurato dal fatto che le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. n.201 del 2011 si pongono in netta sintonia, per quanto riguarda gli aspetti tariffari, con le linee portanti della TIA1 (e della TIA2).

Si può, infatti, rimarcare come nella TARI:

- a) la tariffa sia commisurata – almeno nella versione “tributaria”<sup>2</sup> - alle quantità e qualità *medie ordinarie* di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte (art. 14, comma 9, del D.L. n.201 del 2011), in evidente conformità al criterio “presuntivo” previsto dal D.P.R. n.158 del 1999 per gli enti locali che non abbiano organizzato sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, domestiche o non domestiche (art.5, comma 2, e art.6, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999);
- b) la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, ed a una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento (art.14, comma11, del D.L.n.201 del 2011), norma che riproduce alla lettera il comma 4 dell'art.49 del D.Lgs .n.22 del 1997 (TIA1) e il comma 4 dell'art.238 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (TIA 2);
- c) siano assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (art.11, comma17, del D.L. n. 201 del 2011), previsione già contenuta agli artt.4, comma 1, e 7, comma 1, del D.P.R. n. 158 del 1999;
- d) sia applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero (art.11, comma 18, del D.L. n.201del 2011), norma già contenuta all'art.49, comma 14,del D.Lgs .n.22 del 1997 e all'art.238, comma 10, del D.Lgs. n.152 del 2006.

La piena compatibilità del D.P.R. n. 158 del 1999 con le disposizioni recate dal D.L. n. 201 del 2011 fa sì che l'analisi degli aspetti tariffari del tributo possa esser svolta direttamente sulla base dello stesso D.P.R. n. 158 del 1999, limitando i richiami delle norme della TARI a un ruolo, almeno di regola, confermativo di quanto prescritto dal vigente metodo normalizzato.

### 4. ATTUALE METODO TARIFFARIO

L'art.1 del D.P.R.n.158 del 1999 si apre proclamando “*E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani*”.

La *tariffa di riferimento* rappresenta, come poi specifica l'art.2 del D.P.R. n.158 del 1999, “*l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali*” (comma 1), in modo da “*coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani*” (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie

<sup>2</sup>Prevede infatti il comma 29 dell'art.14 del D.L. n.201 del 2011 che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo”.

di utenza (cfr. anche art.3, comma 1, D.P.R.n.158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art.3, comma 2, che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, ed a una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*. L'art.4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art.3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti *fasi fondamentali*:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

## **5. L'APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E GLI ADEMPIMENTI FORMALI**

Il comma 23 dell'art. 14 del D.L.n.201 del 2011 prevede che il piano finanziario del servizio digestione dei rifiuti, e quindi il PEF che ne costituisce parte integrante, sia *redatto* dal soggetto che svolge il servizio stesso e sia *approvato* “dall'autorità competente”.

Il generico riferimento all’“autorità competente” si spiega in relazione al fatto che le funzioni di regolazione in materia di gestione dei rifiuti urbani sono attribuite all’Autorità dell’ambito territoriale ottimale (art.201 del D.Lgs.n.152 del 2006 ), alla quale è così attribuita anche l’approvazione del piano finanziario (art.238, comma 5, del D.Lgs.n.152 del 2006); nel caso in cui detta Autorità non sia ancora istituita o non sia funzionante, vi dovranno invece provvedere i singoli comuni (cfr. art.8, comma1, del D.P.R.n.158 del 1999), ricadendo tale attribuzione sull’organo consiliare, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe (art.42, comma2, lett.f), del D.Lgs.18 agosto2000, n.267).

Va, peraltro, rammentato che ai sensi dell'art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, inserito dall'art.1, comma1- quinquies, del D.L.25 gennaio 2010, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo2010, n.42, le indicate Autorità d'ambito devono essere soppresse entro il 31 dicembre 2012 (termine così prorogato, da ultimo, dall'art. 13, comma 2, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14), anche se le regioni dovranno attribuire ad altre entità le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Occorre osservare, al riguardo, che nell'art.3-bis del D.L.13 agosto 2011, n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148, è stato inserito, ad opera dell'art.34, comma 23, del D.L.18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma1-bis, il quale dispone che *“Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”*.

Quest'ultimo comma dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il

termine del 30 giugno 2012. La norma avverte che, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'art.8 della legge 5 giugno 2003, n.131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei. Il predetto termine del 30 giugno 2012 non può operare con riferimento al settore dei rifiuti urbani, tenuto conto dell'esistenza della norma contenuta nel citato comma 186-bis dell'art.2 della legge n.191 del 2009, nonché della circostanza che il comma 1-bis dell'art.3-bis è stato introdotto successivamente alla scadenza del termine in questione.

Dall'insieme di queste considerazioni consegue che, laddove non siano stati istituiti e attivati gli enti di governo degli ambiti per i rifiuti, l'approvazione dei Piani finanziari permane in capo ai comuni.

## 6. IL CONTENUTO DEL PIANO FINANZIARIO

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, analogamente a quanto era già previsto per la TARES e, prima ancora, per la tariffa di Igiene Ambientale (TIA), dei quali la TARI condivide la medesima filosofia e criteri di commisurazione.

Anche per la TARI la tariffa è determinata utilizzando il metodo c.d. "normalizzato" di cui al DPR 158/1999.

Il Piano Finanziario deve evidenziare i costi complessivi, diretti e indiretti, da coprire con il prelievo tributario. Tali costi, secondo il metodo normalizzato, sono distinti in due categorie:

- **i costi fissi**, la cui copertura è assicurata dalla parte fissa della tariffa, e riferibili alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti quali i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi amministrativi dell'accertamento e riscossione, il costo del personale, altri costi stabili.

- **i costi variabili** che, invece, dovranno essere coperti dalla parte variabile della tariffa e fanno riferimento essenzialmente a costi la cui entità varia sulla base del quantitativo di rifiuti conferiti al servizio (costi raccolta e trasporto, costi trattamento e smaltimento, costi raccolta differenziata, costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia).

Successivamente, i costi fissi e quelli variabili devono essere suddivisi fra utenze domestiche e non domestiche utilizzando la metodologia di ripartizione prescelta dal regolamento per la gestione del tributo tra quelle "razionali" cui fa riferimento il metodo.

In ultimo, il Consiglio Comunale, determina le tariffe per le singole categorie di utenze sulla scorta della proiezione di ruolo per l'anno.

La corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei costi deve necessariamente tener conto della qualità del servizio che si intende fornire alla comunità.

Per detta ragione, il Piano Finanziario, oltre che dalla parte contabile, si compone anche una parte descrittiva, che illustra le caratteristiche principali del servizio di gestione dei rifiuti e delle sue prospettive, in guisa da giustificare i costi in esso rappresentati.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati. Solo tali tipologie di rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali, al contrario, vengono smaltiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non sono considerati né nel servizio né nel conteggio dei costi dello stesso. Naturalmente, quindi, non sono nemmeno tassabili, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per il loro smaltimento.

Come specifica l'art.8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano è, inoltre, corredato da una relazione che specifica:

- il modello gestionale ed organizzativo prescelto;
- i livelli di qualità dei servizi;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al piano dell'anno precedente.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i *profili tecnico-gestionali*, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i *profili economico-finanziari*, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt.49, comma 8, del D.Lgs. n.22 del 1997; art.8 del D.P.R. n.158 del 1999), come conferma anche il comma 23 dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, *in conformità al piano finanziario* del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente".

Ed è esclusivamente questo l'aspetto – specificamente attinente al Prospetto economico- finanziario (PEF)- che, come si è già anticipato, è oggetto della presente analisi.

## **7. GLI OBIETTIVI DI FONDO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- implementazione di un sistema di relazioni con l'utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell'ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell'utente-cittadino;
- miglioramento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
- miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica.

Il raggiungimento di tali obiettivi, oltre alla riduzione complessiva del rifiuto prodotto dall'intera comunità, consentiranno all'amministrazione di attuare una più equa applicazione della tassazione.

**Obiettivo di gestione del ciclo dei servizi concernenti i rsu indifferenziati**

Obiettivo per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurre la quantità di prodotto indifferenziato da raccogliere, per il quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di incrementare la quantità da differenziare.

### **Obiettivi di gestione del ciclo della raccolta differenziata**

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima.

### **Obiettivo economico**

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

### **Obiettivo sociale**

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

## **8. ANALISI DEI SERVIZI ATTUALI DI GESTIONE RSU**

Con atto rogato dal notaio Dr. Giuseppe Fanara, rep. N. 12867, racc. n. 4643 del 31.12.2002, è stata costituita la società G.E.S.A. AG 2 S.p.A., a totale partecipazione pubblica, di cui il Comune di Casteltermini è socio.

In ottemperanza alla Circolare Commissariale n. 7990 del 20 aprile 2004, avente ad oggetto "Gestione dei rifiuti - avvio operativo delle società d'ambito", nel 2005 è stato stipulato il "Contratto Di Trasferimento Di Competenze Del Servizio Integrato Di Igiene Ambientale" tra il Comune di Casteltermini e la Società G.E.S.A. AG 2 S.p.A., con il quale venivano regolati i rapporti tra il Comune e la società G.E.S.A. AG2 S.p.A..

Con il predetto contratto è stata affidata alla Società d'ambito ATO AG 2, Società per Azioni ad intero capitale pubblico partecipata anche dal Comune di Casteltermini - ancora oggi, in liquidazione volontaria - la gestione integrata del servizio di igiene ambientale.

In ottemperanza alle prescrizioni della L.R. n. 3/2013, dal giorno **01/10/2013** la competenza della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RSU è passata ai Comuni stante la non costituzione delle SRR (Società per la Regolamentazione dei Rifiuti) e degli ARO (Ambiti di raccolta Ottimali).

Il servizio di igiene ambientale nel comune, è stato garantito a partire da ottobre 2013 **fino alla data del 31/07/2015**, tramite affidamento con ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 del d.lgs. 152/2006 e ex art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii di seguito elencate:

Ordinanza n° 53 del 01 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza n° 58 del 30 Ottobre 2013 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanze n° 12 del 30 aprile 2014 e n°47 del 30/09/2014 contingibili ed urgenti ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza n° 61 del 31 dicembre 2014 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza N° 6 del 30 Gennaio 2015 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza N° 20 del 31 Marzo 2015 contingibile ed urgente ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ordinanza N° 27 del 04 Maggio 2015 contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Ordinanza N° 41 del 30 Giugno 2015 contingibile ed urgente ex art. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Con le suddette ordinanze è stato assicurato il servizio di igiene ambientale nel comune le cui modalità di svolgimento si riassumono di seguito:

- Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento, agli stessi prezzi e condizioni di cui al Contratto d'appalto Rep. n° 8 del 24/12/2007 e successive integrazioni stipulato tra la GESA AG2 e il R.T.I. Iseda (capogruppo) con sede in Aragona, Zona Industriale A.S.I., Via Miniera Mintini S.n. P. IVA 00220590848 ed associate Sap srl, Seap srl, Icos srl, Ecoin srl,
- Servizio di Stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti pericolosi e non); alla ditta SEAP S.R.L. con sede in Aragona – Zona industriale P.IVA 01717960841, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio fino ad oggi espletato e risultanti dal contratto d'appalto Rep. n° 21/2013 stipulato tra GESA AG2 e la ditta SEAP S.R.L.,
- Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multi materiale secco e monomateriale (Rifiuti Differenziati) alla ditta PROGEO S.R.L. con impianto sito in Aragona- Zona industriale P.IVA 02020260846, alle stesse modalità, patti e condizioni del servizio affidato da parte del Commissario Liquidatore della GESA AG2 con Determina n. 20 del 02/05/2013;
- per l'effettuazione del servizio di raccolta trasporto e spazzamento viene utilizzato il personale dipendente della società d'ambito GE.S.A. AG2 spa in liquidazione tramite la struttura di collaborazione del Commissario Straordinario della Società d'Ambito che trasferisce nella forma di comando alla ditta che effettua i servizi n.12 unità di personale mentre altre due unità vengono gestite direttamente dalla stessa società per il servizio di spazzamento e il presidio dell'isola ecologica comunale. Una ulteriore unità di personale dipendente della ditta appaltatrice viene inoltre utilizzata nei predetti servizi.

Al fine di superare la forma di affidamento provvisorio fatto con Ordinanze contingibili ed urgenti con la suddetta Ordinanza Sindacale n. 27 del 04/05/2015 per la esecuzione del servizio di igiene ambientale nel comune di Casteltermini fino al 30/06/2015, veniva disposto:

*Di dare mandato all'ufficio competente – servizio igiene e sanità P.O.5 - di procedere, ai sensi della normativa vigente sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture –d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – e nel rispetto dei limiti del Regolamento Comunale, all'affidamento del servizio de quo a far data dalla scadenza della presente ordinanza e per il tempo ritenuto necessario per garantire l'effettuazione del servizio di igiene ambientale nel Comune fino all'avvio effettivo del nuovo servizio di cui al piano di intervento approvato dal dipartimento regionale per l'acqua e rifiuti con DGG n.5 del 12/01/2015 per il quale si sta procedendo tramite espletamento di gara con l'UREGA.*

Pertanto è stata effettuata una procedura negoziata - Cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché degli articoli dal 20 al 25 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia (art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 173 e segg. e 332 e segg. del D.P.R. 207/2010) approvato con delibera C.C. n° 64 del 22/11/2013.

La durata dell'appalto è pari a mesi undici, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di risoluzione anticipata del contratto qualora dovesse essere aggiudicato il servizio di cui alla gara ad evidenza pubblica i cui atti sono stati trasmessi all'UREGA in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii. e alle direttive del dipartimento regionale dell'acqua e i rifiuti, ad oggi in fase di perfezionamento, ed il relativo valore economico presunto della procedura in oggetto è pari a € 192.735,46 (diconsi euro centonovantauemila-settecentotrentacinque/46) oltre IVA (calcolata al 10%) e oneri della sicurezza pari a zero, come di seguito meglio dettagliato:

importo personale non soggetto a ribasso	€ 38.285,21
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
importo soggetto a ribasso	€ 154.450,25
<b>importo totale iva esclusa</b>	<b>€ 192.735,46</b>

Sono esclusi gli oneri di trattamento e smaltimento.

La gara è stata aggiudicata, -in via provvisoria alla data del presente documento-, con un ribasso offerto pari al 48,5353%. Pertanto il superiore quadro economico viene così rideterminato:

<b>importo totale iva esclusa per undici mesi</b>	<b>€ 192.735,46</b>	
di cui		
importo personale non soggetto a ribasso	€ 38.285,21	A
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	B
importo soggetto a ribasso	€ 154.450,25	C
ribasso offerto	48,5353%	
ribasso su C	€ 74.962,89	E
restano (C-E)	€ 79.487,36	F
<b>importo contrattuale (per undici mesi) iva esclusa (F+A)</b>	<b>€ 117.772,57</b>	

	€ 10.706,60	importo mensile iva esclusa
10%	€ 1.070,66	iva
	€ 11.777,26	importo mensile iva inclusa

Il servizio ha durata dal 1 agosto 2015 al 30 giugno 2016. Con determina n.21 del 28/07/2015 del Responsabile di P.O.5 si è proceduto ad approvare il verbale di gara del 06/7/2015 e aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto alla Ditta TRAINA S.r.l. In data 31/07/2015, si è proceduto in via d'urgenza sotto le riserve di legge alla consegna dei servizi che hanno avuto inizio in data 01/08/2015. Pertanto a decorrere dal 31/07/2015 fino a tutt'oggi il servizio è effettuato dalla Ditta Traina srl.

**Servizio di raccolta, trasporto e spazzamento effettuato dalla ditta TRAINA srl (atto di cottimo del 13/11/2015).**

Il servizio prevede:

1. lo svuotamento dal lunedì al sabato dei cassonetti RSU da litri 1.100 (di proprietà della Stazione Appaltante), dislocati sul territorio del Comune di Casteltermini, ed il prelievo di eventuali sacchetti depositati all'esterno per carenza di spazio nei contenitori o depositati/abbandonati in prossimità degli stessi;
2. svuotamento dei cassonetti presenti nell'isola ecologica, con trasporto di ciascuna delle tipologie di rifiuto presso l'impianto di trattamento della ditta TRAINA srl sito in contrada Sparacia in Cammarata, tutte le volte che risultano pieni, concordando giornate e orari con l'operatore addetto al presidio della stessa, con gli stessi mezzi addetti alla raccolta di cui al superiore punto.
3. servizio di pulizia delle aree mercatali, effettuato subito dopo la fine del mercato, in tutta l'area interessata dallo stesso. Il servizio consiste nella rimozione, raccolta ed trasporto di tutti i rifiuti prodotti presso impianto di smaltimento, con

successivo adeguato spazzamento manuale delle aree soggette allo svolgimento del mercato settimanale (che, di norma, viene svolto nella giornata di mercoledì);

4. spazzamento manuale delle pubbliche vie e piazze;
5. svuotamento dei cestini gettacarte installati sul territorio comunale e cambio dei relativi sacchetti;
6. piccole operazioni di discerbamento consistenti nella rimozione di erbacce dal ciglio stradale durante le operazioni di spazzamento;
7. gestione del personale dipendente della società d'ambito (n.12 unità) trasferito alla ditta nella forma del comando e impiegato nel servizio di spazzamento stradale e come supporto agli automezzi che si occupano della raccolta dei RSU (svuotamento dei contenitori stradali); il servizio consiste nell'organizzare il personale (gestire la turnazione in caso di ferie, malattie permessi ecc. al fine di garantire prioritariamente la continuità del servizio di raccolta e lo spazzamento delle vie piazze principali), nonché comunicarne le presenze mensili alla società d'ambito;
8. fornitura di una unità di personale-operatore ecologico- a supporto della raccolta e dello spazzamento ed eventuali sostituzioni (alle dipendenze della ditta che effettua i servizi presso il comune e soggetto al passaggio di gestione previsto dal CCNL di categoria);
9. trasporto dei rifiuti raccolti presso la discarica di riferimento (discarica di c.da Materano nel territorio di Siculiana e Montallegro);
10. raccolta, trasporto e conferimento (con un minimo mensile di un intervento) presso gli impianti autorizzati dei rifiuti urbani pericolosi (pile, farmaci scaduti o inutilizzati e "T" e "F"), che siano classificati come urbani per provenienza rifiuto presso l'impianto di trattamento della ditta TRAINA srl sito in contrada Sparacia in Cammarata;
11. lavaggio cassonetti a chiamata (con un minimo mensile di un intervento la cui data sarà preventivamente concordata con l'amministrazione comunale);
12. organizzazione del servizio di spazzamento (le aree e la relativa frequenza saranno concordate con l'amministrazione comunale).
13. altre due unità di personale sono gestite direttamente dalla società d'ambito tramite la struttura commissariale, come detto in precedenza, per il servizio di spazzamento e la gestione dell'isola ecologica sita in c/da Padalino.

**Totale unità: 14 (GESA)+ n.1 (DITTA)**

Di seguito si riportano la consistenza e l'ubicazione della struttura ricettiva (contenitori stradali), nonché i punti di raccolta privi di cassonetti:

postazioni cassonetti stradali 1100 lt	n°
Via Padalino ( Macello )	1
Via Peppino Impastato	1
Via Padalino ( Rotatoria P.Pio )	3
Via G. La Pira	2
Via Dogali	2
Via Toti	2
Via Della Silva	1
Largo Vittoria	1
Via Di Gregorio	1
Piazza O n. Vaccaro	3
Via J.F. Kennedy	1
Via J.F. Kennedy ( Prof Rizza)	2
Via Don Luigi Sturzo ( Mar )	3
Via Matteotti (di fronte villa Comunale )	1
Via Matteotti ( di fronte al bar )	2
via Matteotti ( Piazzale campo sportivo )	5
Via Matteotti ( Uff. Collocamento )	2
Via Matteotti ( Licata )	1
Piazza Abate	2
Via Pirandello ( n° civico 2 )	1
Via Pirandello ( n° civico 11 )	2
Via Toniolo	2
Piazza G. Carducci	4
Piazza Nino Bixio	3
Via Don Bosco	4
Via Matteotti ( cites )	1

**Plano finanziario TARI- Anno 2016**

Via Soldato D'alessandro	2
Via Mangione	4
Via Aldo Moro (Carabinieri)	1
Via Aldo Moro (N civico 85)	2
Via Aldo moro ( Bar 2000 )	2
Via On Bonfiglio	5
C/da Serra Borgesi	1
Via Caduti Delle Miniere	3
Via C.A. Dalla Chiesa	3
Via E. Fermi	5
Via On. Giglia	7
C/da Curma (difronte parco giochi)	2
C/da Curma (ex Comunita S. Francesco)	2
C/da Curma (fermata autobus)	1
Via Pietro Nenni -Via Caduti in Guerra-Piazza Zaffuto	1
via Caduti in guerra	5
Piazza Zaffuto	3
Via Regina Margherita	2
Via Verdi	2
Via Di Vittorio	3
Via I. Sanfilippo	1
Via Di Vittorio ( Granata )	1
Via Padalino (Poste)	2
Via Vittorio Emanuele	2
Via Francesco Crispi	2
Via Regina Elena	2
Piazza Del Carmelo	2
Via Diaz	2
Via Cadorna ( N° Civico 16 )	1
Via Cadorna ( N° Civico 83 )	1
Via Cadorna (Salita Marsala)	1
Cimitero (viale della Silva)	4
Industria Joe Plast (zona Industriale)	14
Ristorante Fontana Fredda (zona Industriale)	2
Ristorante Gren Parck (presso stazione treni Campofranco)	4
Comunita San Francesco (via Santa Elisabetta d'Ungheria)	1
Malva Hotel (c/da Malv)	2
Boccone Del Povero (via Orfanotrofio)	1
<b>Totale cassonetti</b>	<b>154</b>
<b>presso l'isola ecologica del comune</b>	<b>19</b>

<b>fermate di raccolta prive di cassonetti stradali</b>	<b>n° fermate/postazioni</b>
via Manzoni (fruttivendolo)	1
c/da Curma (supermercato Amato tipologia cartoni)	1
presso uffici comunali: piazza Duomo- via Jan Palack - Viale Giacomo Matteotti - c/da Canalaro	4
Caserma dei Carabinieri via Aldo Moro	1
Supermercato max sconto (via On. Bonfiglio)	1
(via De marco) presso Oratorio	1
Discesa S. Anna	2
Bar Nicastro (via Jan Palack)	1
bar Ghirig (piazza Sanfilippo n.7)	1
Struttura di accoglienza (via De marco) presso Oratorio	1
via Gramsci	1
Ospedale (via Aldo Moro) presso bar 2000	2
Ottica Russo (via Roma)	1
Bar Movid (via Roma)	1
Angolo S. Antonino (Piazza Duomo)	1
Bar Duomo (via Roma)	1
Edicola Punto e Virgola (corso Umberto)	1
Bar Capodici (corso Umberto)	1

**Servizi di smaltimento e trattamento e recupero dei rifiuti (impianti finali di destinazione)**

Il "Servizio di smaltimento dei RSU" viene effettuato presso la discarica controllata prevista nel Piano Regionale dei Rifiuti sita nel Comune di Siculiana in c.da Materano, il cui gestore è la Ditta Catanzaro Costruzioni srl con sede nella zona ASI di Favara, giusto provvedimento autorizzativo D.R. S. n.1362 del 23/12/2009 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Con D.D.G. ARTA n. 578 del 28/07/2011 è stata approvata la nuova tariffa per la vasca n. 4 in vigore dal settembre 2011. Per qualche mese dell'anno 2015 a seguito di chiusura della discarica di c/da Materano, i rifiuti sono stati conferiti presso la discarica della Ditta Sicula Trasporti con sede a Catania. Attualmente la tariffa applicata è quella stabilita con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti- Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità- n.240 del 11-03-2015 (cfr. *Allegato*). In dettaglio:

TARIFFA DISCARICA iva esclusa	
TARIFFA	54,35
TRATTAMENTO ART.7 D.LGS.36/2003	9,53
<b>TOT</b>	<b>63,88</b>

ONERI MITIGAZIONE	3,34
tributo speciale ***	12,36

\*\*\* Il tributo speciale a far data dal 01/01/2017 viene rideterminato dalla nuova ecotassa di cui all'art.34 della legge regionale n.3 del 17/03/2016 (cfr. *allegato*).

la LEGGE REGIONALE 3 DEL 17/03/2016 e precisamente l'art.34 pubblicato sulla GURS del n.12 del 18/03/2016 è stata introdotta la cosiddetta "ECOTASSA" che prevede a far data da gennaio 2017 l'applicazione di un tributo speciale in funzione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta di cui alla seguente tabella:

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE	RIFIUTI URBANI PER KG
minore o uguale al 15%	€ 0,02152
maggiore del 15% e fino al 25%	€ 0,01937
maggiore del 25% e fino al 35%	€ 0,01506
maggiore del 35% e fino al 45%	€ 0,01291
maggiore del 45% e fino al 65%	€ 0,00775
maggiore del 65%	€ 0,00517

Sempre all'art. 34 al comma 4 è prevista un'ulteriore maggiorazione del 20% del suddetto tributo per quei comuni che non raggiungono la percentuale del 65%.

Va da sé che maggiore è la percentuale raggiunta minori saranno i costi di smaltimento in discarica.

Tuttavia, da recenti notizie molto presumibilmente verrà impugnata dal commissario dello stato in quanto dichiarata incostituzionale.

Il "Servizio di stoccaggio, smaltimento e recupero di rifiuti speciali (ingombranti), pericolosi e non, e RAEE", provenienti dalla raccolta effettuata nel Comune, è attualmente effettuato presso l'impianto di trattamento della ditta TRAINA srl sito in contrada Sparacia in Cammarata.

Con determinazione n° 23 del 11/08/2015 del Responsabile della posizione organizzativa n.5 ad interim si è proceduto all'affidamento del servizio di raccolta, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, speciali, pericolosi e non, compresi i RAEE provenienti dal comune di Casteltermini ai sensi degli articoli dal 20 al 25 del Regolamento Comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni in economia alla ditta

- TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841, che ha presentato l'offerta economicamente più conveniente pari a euro 175,00 a tonnellata oltre iva al 10%
- Attualmente le tariffe applicate sono le seguenti (importi oltre iva):

- € 175,00 a ton. per il trattamento e recupero degli ingombranti e dei RAEE;

Il contratto della durata di circa undici mesi, ha decorrenza a far data dalla sottoscrizione fino al 30/06/2016.

Il "Servizio di stoccaggio e recupero della frazione secca recuperabile dei rifiuti del tipo multimateriale secco e monomateriale", è attualmente presso l'impianto di trattamento della ditta TRAINA srl sito in contrada Sparacia in Cammarata.

Con determinazione n.41 del 03/12/2015 si è proceduto:

- all'affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell'art.125 del d.lgs. 163/2006 e del regolamento comunale, del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dall'isola ecologica del comune di Casteltermini - frazioni secche recuperabili dei rifiuti del tipo monomateriale (Rifiuti Differenziati) all'impianto della ditta TRAINA srl con sede in Cammarata (AG) via Bonfiglio n.20, P.IVA /Cod. Fisc. 02406330841
- a delegare la ditta come sopra individuata affinché proceda alla stipula delle convenzioni con i consorzi Conai e precisamente con Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno secondo gli schemi di cui all'accordo quadro Anci Conai 2015-2019;
- Di riconoscere all'impianto della ditta Traina il 60% dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi Conai in funzione delle convenzioni e allegati tecnici di cui all'accordo quadro Anci Conai 2015-2019 mentre il restante 40% sarà introitato dal Comune;

Il costo del predetto affidamento non comporta spese a carico del bilancio comunale né sulla tariffa di igiene ambientale a carico dell'utenza comunale.

La durata del predetto affidamento è pari ad anni uno, che è il termine minimo previsto per la stipula delle convenzioni con i consorzi CONAI

### **Maggiori costi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti presso l'impianto della Sicula Trasporti srl in CT- per il periodo 7 giugno al 30 novembre 2016**

Con l'emissione dell'Ordinanza Presidenziale n.5/rif del 7/6/2016 (di cui si allega solo uno stralcio ma comunque prelevabile integralmente presso il sito del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssEnergia/PIR\\_Dipartimentodellacquaedeirifiuti](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti) )

per il periodo dal 7/6/2016 fino al 30/11/2016 i rifiuti RSU (indifferenziati) dovranno essere conferiti e smaltiti presso la discarica della ditta Sicula Trasporti srl con sede a Catania in Via Antonino Longo n. 34.

Dalle premesse della suddetta Ordinanza si evince che non è possibile conferire i rifiuti indifferenziati presso la discarica di Siculiana in quanto "senza la prescritta realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico non può smaltire i rifiuti in ottemperanza a quanto prescrive la normativa vigente in materia come evidenziato anche dalla nota prot. 8495 del 31/05/2016 del Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare". Nonostante le diffide all'adeguamento da parte del Dipartimento la ditta Catanzaro Costruzioni ha comunicato di non potere realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico dichiarando di non poter procedere allo smaltimento dei codici CER 200201, 200203, 200301, e 200302.

In particolare l'art.5 della citata Ordinanza (attività straordinaria per gli impianti di smaltimento RSU) autorizza al conferimento il comune di Casteltermini e la citata discarica fino alla data del 30-11-2016 sulla base del valore medio di tonn/gg riferite all'anno 2014 e riconfermanti per l'anno 2015 dall'ISRA in base a due piani di conferimento (allegati A e B all'ordinanza, il primo fino al 30 giugno e il secondo fino al 30 novembre) con validità dall'entrata in vigore dalla data di emissione dell'ordinanza stessa (7-6-2016) in deroga all'art.1 comma 2 della legge regionale n.9/2010.

Che la suddetta ditta ha fatto pervenire il contratto di servizio per lo smaltimento presso il proprio impianto dove tra le altre cose si rileva che la tariffa di smaltimento è la seguente:

*Nel periodo di vigenza dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana 6/Rif. del 30/09/2014, e cioè dal giorno 01/10/2014 al 31/12/2014, la tariffa verrà ridotta, come calcolato dal Servizio 5 del Dipartimento Energia e Rifiuti, ad €/ton 96,33 oltre tributo speciale ( €/tonn 12,36 ) ed IVA 10% per i giorni feriali ed €/ton 134,86 oltre tributo speciale ed IVA 10% per i giorni festivi.*

Per smaltire i rifiuti fino all'impianto suddetto occorre provvedere ad un trasporto per circa 280 km -andata e ritorno- (circa 6 ore oltre tempi di attesa in discarica per il travaso dei rifiuti), con un costo di circa 30 euro a tonnellata iva escluso.

Di seguito si riporta una stima dei costi aggiuntivi per il periodo giugno-novembre imputabile alla chiusura della discarica di Siculiana e il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Sicula Trasporti in Catania.

euro a tonn		
<b>Tariffa (comprensiva di tributo speciale) di conferimento presso l'impianto della SICULA TRASPORTI SRL</b>	<b>€ 108,69</b>	
<b>tariffa della discarica di Siculiana gestita dalla ditta CATANZARO COSTRUZIONI SRL</b>	<b>€ 76,24</b>	
<b>INCREMENTO DI TARIFFA DI CONFERIMENTO RISPETTO LA TARIFFA DELLA DISCARICA DI SICULIANA</b>	<b>€ 32,45</b>	COSTI AGGIUNTIVI DI SMALTIMENTO IVA ESCLUSA
<b>maggiori costi di trasporto per la discarica sicula trasporti - ditta TRAINA SRL</b>	<b>€ 30,00</b>	COSTI AGGIUNTIVI DI TRASPORTO IVA ESCLUSA

Dalla superiore tabella si evincono i costi aggiuntivi sia per il trasporto (30 euro a tonnellata) che per lo smaltimento (32,45 euro a tonnellata) che occorre sostenere per il "cambiamento di impianto di discarica".

Di seguito si riporta la previsione delle tonnellate di rifiuto RSU indifferenziato che produce il comune di Casteltermini su base mensile sulla stima delle quantità conferite nell'anno 2015.

<b>rifiuti indifferenziati Rsu PRODOTTI NELL'ANNO 2015 TONN</b>	<b>3.539,22</b>
<b>RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI FINO A MAGGIO 2016 TONN</b>	<b>1.463,09</b>
<b>PREVISIONE QUANTITA' DI RIFIUTI GIUGNO2016-DIC 2016</b>	<b>2.076,13</b>
<b>STIMA QUANTITA' DI RIFIUTI MENSILI</b>	<b>296,59</b>

Di seguito si riporta il **costo mensile aggiuntivo** che bisogna sostenere (sia in termini di trasporto che in termini di maggiorazione di tariffa di smaltimento) a seguito dell'Ordinanza del Presidente della Regione 6/Rif. del 30/09/2014 sopra citata che chiude la discarica di Siculiana e autorizza a conferire presso la discarica della ditta Sicula Trasporti.

<b>INCREMENTO DI COSTI MENSILI PER IL TRASPORTO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA SICULA TRAPSORTI</b>		<b>iva (10%) inclusa</b>
<b>INCREMENTO DI TARIFFA DI CONFERIMENTO RISPETTO LA TARIFFA DELLA DISCARICA DI SICULIANA (mensile)</b>	<b>€ 9.624,35</b>	<b>€ 10.586,78</b>
<b>maggiori costi di trasporto per la discarica sicula trasporti - ditta TRAINA SRL (mensile)</b>	<b>€ 8.897,70</b>	<b>€ 9.787,47</b>
<b>TOT</b>		<b>€ 18.522,05 € 20.374,25</b>

Il perdurare di questa situazione, e comunque fino alla data del 30/11/2016 prevista dalla citata ordinanza causerebbe un appesantimento di costi per il comune di Casteltermini di oltre 120 mila euro iva inclusa come da tabella di seguito riportata (costo per sei mesi):

rifiuti indifferenziati Rsu PRODOTTI NELL'ANNO 2015 TONN	3.539,22
RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRODOTTI FINO A MAGGIO 2016 TONN	1.463,09
<b>PREVISIONE QUANTITA' DI RIFIUTI DA TRASPORTARE E SMALTIRE PRESSO LA DISCARICA DELLA SICULA TRASPORTI - PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE TONN</b>	<b>1.779,54</b>

<b>INCREMENTO DI COSTI PER IL PERIODO DA GIUGNO A NOVEMBRE 2016 PER IL TRASPORTO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA SICULA TRAPSORTI</b>		<b>iva (10%) inclusa</b>
<b>INCREMENTO DI TARIFFA DI CONFERIMENTO RISPETTO LA TARIFFA DELLA DISCARICA DI SICULIANA</b>	<b>€ 57.746,07</b>	<b>€ 63.520,68</b>
maggiori costi di trasporto per la discarica sicula trasporti - ditta TRAINA SRL	<b>€ 53.386,20</b>	<b>€ 58.724,82</b>
<b>TOT</b>	<b>€ 111.132,27</b>	<b>€ 122.245,50</b>

Tuttavia è pervenuta la nota prot. n 1279 del 07-07-2016 da parte della ditta Catanzaro Costruzioni srl, (cfr. allegato) gestore della discarica di Siculiana, dalla quale si evince, che ha già avviato le procedure per l'adeguamento dell'impianto della discarica con la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di biostabilizzazione dei rifiuti in esecuzione/ottemperanza dell'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n.5/rif del 07/06/2016.

La suddetta nota, confermata nei contenuti anche per le vie brevi, parrebbe rassicurare sul fatto che è ragionevolmente corretto presumere che il periodo di emergenza possa rientrare nel giro di pochi mesi e comunque prima della data del 30/11/2016 di cui alla citata ordinanza presidenziale.

Inoltre, ancora più rassicurante è quanto emerso nella scorsa riunione del 07/07/2016 presso la sede comunale tra l'amministrazione comunale e il legale rappresentante della ditta traina srl attuale gestore del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento nel comune di Casteltermini nonché titolare della piattaforma di trattamento e trasferimento dei rifiuti sia indifferenziati non pericolosi che secchi riciclabili.

In sintesi, il titolare dell'impianto di cui sopra ha comunicato che nei prossimi giorni il proprio impianto sito in contrada Sparacia, Cammarata, sarà autorizzato per l'effettuazione del trattamento biologico dei RSU indifferenziati, questo consentirebbe di poter conferire i rifiuti, all'uopo dunque biostabilizzati, presso la discarica sia di Siculiana. Infatti, sono state avviate le procedure per l'installazione del macchinario per la triturazione e il dipartimento regionale dei rifiuti ha dato incarico ai propri funzionari di effettuare il sopralluogo preventivo ai fini del rilascio dell'autorizzazione per il trattamento biologico dei rifiuti.

Alla luce di quanto sopra riportato, frutto delle recenti notizie pervenute -nota di Catanzaro Costruzioni e dichiarazioni della ditta Traina srl- è verosimilmente plausibile ritenere che lo stato di emergenza potrà rientrare entro i primi di agosto.

**Pertanto nel piano finanziario in forma cautelativa vengono considerati soltanto per il periodo di due mesi - giugno e luglio 2016- e non fino al 30 novembre, i maggiori costi per il trasporto e conferimento presso la discarica della ditta Sicula Trasporti, al fine di non aggravare maggiormente gli utenti con il rischio altresì di bollettare costi che con buona probabilità non saranno sostenuti.**

Si riporta di seguito il computo dei maggiori costi per il conferimento presso la discarica della ditta sicula trasporti per il periodo di due mesi: giugno- luglio 2016:

<b>INCREMENTO DI COSTI PER IL PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2016 PER IL TRASPORTO CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RSU PRESSO LA DISCARICA DELLA DITTA SICULA TRAPSORTI</b>		<b>iva (10%) inclusa</b>
<b>INCREMENTO DI TARIFFA DI CONFERIMENTO RISPETTO LA TARIFFA DELLA DISCARICA DI SICULIANA</b>	<b>€ 19.248,69</b>	<b>€ 21.173,56</b>
maggiori costi di trasporto per la discarica sicula trasporti - ditta TRAINA SRL	<b>€ 17.795,40</b>	<b>€ 19.574,94</b>
<b>TOT</b>	<b>€ 37.044,09</b>	<b>€ 40.748,50</b>

### **Azioni straordinarie nel breve termine per l'incremento della raccolta differenziata**

Con ordinanza Presidenziale della regione Siciliana n.5/rif del 7 giugno 2016, (cfr. allegato), all'art.3 (azioni per l'incremento della raccolta differenziata) in particolare al comma 8, tra le altre cose, si ordina che "i sindaci dei comuni della Regione Sicilia a sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza:

a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016"

Nei successivi punti, che si omette di riportare, sono indicate diverse tipologie di possibili azioni per raggiungere il suddetto obiettivo di incremento di punti pdi percentuale RD.

Al fine di ottemperare a quanto prescritto dalla citata ordinanza questa amministrazione ha già avviato giorni scorsi del mese di giugno con il gestore degli attuali servizi di igiene ambientale del comune una serie di incontri al fine di addivenire a delle azioni concrete che possano far raggiungere i suddetti obiettivi.

Nella riunione del 7 luglio anzidetta, presso la sede del palazzo comunale, si è raggiunto un accordo con l'affidatario dei servizi al fine di avviare immediatamente, entro la fine del mese di luglio, un servizio di raccolta differenziata porta a porta sia della frazione della carta e del cartone sia della frazione del vetro e lattine; in particolare un giorno di raccolta differenziata carta e cartone estesa sia alle utenze domestiche sia a quelle commerciali, e un servizio di raccolta porta a porta del vetro e lattine mirato alle utenze commerciali.

Quanto sopra sarà accompagnato da una campagna di comunicazione (lettera agli utenti) di cui si farà carico la ditta Traina srl, che assicura che, da esperienze in altre realtà, darà un immediato risultato in termini di incremento di raccolta differenziata e al contempo abituerà l'utenza a fare la raccolta differenziata. Col passare del tempo in relazione ai risultati ottenuti si prenderà in considerazione l'ipotesi di aumentare i giorni di raccolta differenziata alle altre frazioni.

**Il raggiungimento dell'obbiettivo di aumentare la raccolta differenziata di almeno 6 punti percentuali ha contestualmente il vantaggio di ridurre di 6 punti percentuali i rifiuti avviati in discarica consentendo di ottenere delle economie nel costo di smaltimento presso la discarica di Siculiana (che si stimano in circa 309.000 iva inclusa), come evidenziato nella seguente tabella:**

<p><b>RIDUZIONI CONFERIMENTI IN DISCARICA (almeno 6% in meno sui costi di conferimento previsti presso la discarica di Siculiana) DOVUTI ALL'AVVIO DI AZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL FINE DI INCREMENTARE LE PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMMA 8 ART.3 ORDINANZA N.5 DEL 07/06/2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE (incremento di RD di almeno 6 punti percentuali)</b></p>	<p><b>-€ 18.588,96</b></p>
--	----------------------------

Si rammenta in ultimo che come detto in premessa che tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 con determinazione n.41 del 03/12/2015 del responsabile del servizio igiene e sanità si è proceduto a delegare la ditta TRAINA srl alla stipula delle convenzioni con i consorzi Conai e precisamente con Corepla, Coreve, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno secondo gli schemi di cui all'accordo quadro Anci Conai 2015-2019, pattuendo, di riconoscere all'impianto della ditta Traina il 60% dei corrispettivi riconosciuti dai consorzi Conai in funzione delle convenzioni e allegati tecnici di cui all'accordo quadro Anci Conai 2015-2019 mentre il restante 40% sarà introitato dal Comune.

Si rappresenta che negli anni precedenti, con una percentuale di raccolta differenziata che si è attestata a poco meno del 5 %, si è introitato circa 8000 euro di contributi CONAI e precisamente per il consorzio COREVE – imballaggi di vetro- poco più di 1000 euro e per il consorzio COMIECO – imballaggi di carta e cartone circa 7000 euro.

- Dato atto che oggi sono state attivate tutte le convenzioni con gli altri consorzi e che per obbligo di legge (ordinanza presidenziale n.5/rif del 7/6/2016) deve aumentarsi la percentuale di RD di almeno 6 punti percentuali rispetto all'anno 2015, è verosimile ipotizzare un aumento degli introiti CONAI.

In via cautelativa, sentito anche il gestore dei servizi di igiene ambientale TRAINA, titolare dell'impianto di trattamento e recupero ove vengono conferiti i rifiuti differenziati che assicura che già adesso si è avuto un incremento di raccolta differenziata (soprattutto di ingombranti- rispetto all'anno scorso), e attivando le azioni sopradette è ragionevole stimare in circa 15.000 euro l'introito complessivo che andrà computato in riduzione dei costi di trattamento e recupero (CTR) per la raccolta differenziata per come previsto dal D.P.R. n.158 del 1999 .

<p><b>INTROITI CONAI (A DEDURRE) stima previsionale di introiti conai a seguito di deleghe affidate alla piattaforma traina per la stipula delle convenzioni con i consorzi conai: rilegno- colepla- comieco- cial- coreve- raee-ricrea</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>-€ 15.000,00</b></p>
---	---

Naturalmente l'esatto ammontare dell'introito definitivo si avrà a fine anno a seguito di rendicontazione in contraddittorio con i consorzi CONAI.

#### **Altre azioni a lungo termine da avviare nell' per l'anno 2016**

Con Ordinanza Pres. n. 3/rif. del 31/05/2016 (*cf. Allegato*) sono stati reiterati gli effetti della Ordinanza Pres. n. 01 del 14/1/2016 nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti per il periodo dal 01/06/2016 al 30/09/2016. Tra le altre cose con la suddetta ordinanza vengono nominati dei commissari straordinari (per la SRR ATO 4 AG EST il dr. Vincenzo Raitano) con poteri accertativi ed eventualmente sostitutivi in ordine ai diversi compiti, in particolare (*cf. art.2 comma c*) della predetta ordinanza presidenziale) "adozione entro il 30 giugno 2016 di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata, il riutilizzo il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti".

Inoltre, (*cf. art.3*) il commissario deve garantire la continuità dei servizi avvalendosi della struttura organizzativa delle società d'ambito; in altre parole, può garantire l'utilizzo dell'attuale personale che effettua i servizi di raccolta e spazzamento presso il comune, dipendenti GESA e comandati alla ditta Traina che ne ha la gestione.

Sempre in data 31/05/2016 è stata emanata una ulteriore Ordinanza Presidenziale – n.4/rif- (*cf. Allegato*) che tra le altre cose, all'art.5 comma 4 ordina alle SRR e a tutti i comuni in forma singola o associata di adottare misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato con espresso divieto di smaltire nelle discariche.... ; misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi , dei rifiuti ingombranti, beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti; adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale; misure per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, con l'immediato avvio della raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili

Al fine di ottemperare a quanto prescritto dalle suddette Ordinanze per il 2016 si prevede un incremento della raccolta differenziata mediante l'attivazione delle seguenti iniziative:

- il potenziamento della raccolta dei rifiuti di tipo monomateriale conferiti direttamente dai cittadini nell'isola ecologica comunale.
- potenziamento della raccolta porta a porta del vetro prodotto dalle attività ricettive e di ristorazione;
- potenziamento della raccolta porta a porta degli imballaggi di carta e cartone negli esercizi commerciali;
- raccolta separata di RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici) anche su chiamata;

- raccolta mirata di sfalci di potatura, al fine di raggiungere il traguardo quantitativo fissato per l'anno 2016 dalla normativa regionale, anche in relazione all'esplicito divieto di conferimento in discarica degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato (art. 8 Ordinanza Pres. N. 20 del 14/7/2015 confermato nelle recenti sunnominate Ordinanze Presidenziali).

Inoltre, si fa presente quanto segue:

Con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 12/11/2014, il Comune di Casteltermini ha approvato:

- l'elaborato il "PIANO DI INTERVENTO per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti BACINO TERRITORIALE - ARO DI CASTELTERMINI", quale atto propedeutico per la definizione e programmazione dei servizi da effettuarsi nell'ARO di Casteltermini;
- la costituzione dell'Area di Raccolta Ottimale (ARO) coincidente con il territorio amministrato dal Comune di Casteltermini anche in relazione alla sua configurazione territoriale e al suo assetto organizzativo;
- Il predetto elaborato prevede l'affidamento per 7 anni, mediante affidamento a terzi con procedura aperta, del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati nell'ambito dell'ARO di Casteltermini.
- Il RUP è il geom. Michele Reina, nominato con propria Determinazione n. 156 del 11/09/2014 nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa 4;
- Con Decreto n.5 del 12/01/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, trasmesso con nota prot.n. 2010 del 20/01/2015 del Dirigente del servizio dott.ssa Silvia Coscienza, è stato approvato il piano di intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'Aro coincidente con il territorio del comune di Casteltermini.
- Nel predetto DDG n.5 del 12/01/2015, all'art.4, viene prescritto che per le successive fasi di affidamento del servizio dovrà farsi riferimento agli schemi di bando di gara, capitolato speciale d'appalto e disciplinare che saranno pubblicati su sito istituzionale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti (UREGA);
- pertanto, in ottemperanza alla superiore prescrizione è stata predisposta tutta la documentazione di gara, ai sensi dell'articolo 279 del D.P.R. 207/2010, della L.R. n. 09/2010 e ss.mm.ii., del D.M. Ministero del Lavoro del 22/11/2013, alla Normativa Regionale L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. e L.R. 12/2011, alle direttive impartite dall'Assessorato Regionale e dal Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti ed in conformità con il piano di intervento approvato con DDG n.5 del 12/01/2015 ed è stata trasmessa all'UREGA di Agrigento per definire le modalità e fissare le date di espletamento della gara d'appalto;
- successivamente l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con prot. n. 21378 del 14/05/2015, ha diramato una Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana che tra le altre cose prevedeva che la SRR deve verificare la rispondenza dei singoli piani di intervento sia a quanto disposto nei decreti regionali di approvazione, con riguardo anche alla salvaguardia dei livelli occupazionali, sia agli indirizzi del piano d'ambito e la conformità degli atti di affidamento posti in essere dal Comune in forma singola o associata ai citati documenti, nonché esprimere il nulla osta per l'affidamento del servizio;
- in conseguenza di ciò, l'UREGA di Agrigento, tra la documentazione propedeutica per avviare la procedura di gara, ha richiesto anche il nulla osta da parte della SRR.
- Pertanto il comune con nota prot.n.23121 del 4/12/2015, inviata per conoscenza a codesto Dipartimento, al Commissario Straordinario della SRR e all'UREGA, ai fini del monitoraggio di tutte le fasi di avvio dell'ARO di Casteltermini, ha richiesto il nulla osta alla SRR;
- in data 09/12/2015 con nota prot.n.329 la SRR ATO4 AG Est ha rilasciato il nulla osta
- Ricevuto il nulla osta, è stata predisposta tutta la documentazione di gara ed è stata inviata all'UREGA di Agrigento.
- l'UREGA ha avviato le procedure di gara, fissando la data di ricezione delle offerte per il 29/04/2016;

**Allo stato attuale, da notizie pervenute da parte dell'UREGA, la gara non è andata deserta, sono pervenuta più di un offerta, risulta già nominata la commissione di gara.**

**Pertanto è presumibile che nel giro di pochi mesi si potrà procedere con l'avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta di tipo domiciliare.**

È prevista anche la realizzazione di una campagna informativa presso tutta la popolazione e verso alcune delle categorie maggiormente coinvolte.

Infatti, l'efficacia del modello organizzativo e gestionale di raccolta differenziata, che comunque richiede atteggiamenti collaborativi maggiori rispetto ai modelli organizzativi basati sulla raccolta indifferenziata, dipende dal grado di disponibilità dei cittadini a modificare i propri comportamenti e le proprie abitudini in modo funzionale e coerente con le esigenze organizzative - gestionali del servizio.

È nelle intenzioni del Comune con la collaborazione della Società d'ambito attivare le seguenti forme divulgative, anche nell'ottica di una maggiore comprensibilità del nuovo tributo comunale TARI e al ruolo assunto dal singolo cittadino:

- 1) informativa "porta a porta" presso le attività coinvolte e da coinvolgere nella raccolta dedicata del vetro proveniente dalle attività produttive;
- 2) organizzazione delle attività di informazione ed educazione presso le scuole;
- 3) campagna informativa sull'applicazione della TARI e sul ruolo del cittadino all'interno del processo di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti urbani anche in relazione al nuovo Regolamento approvato dal C.C. del Comune;
- 4) avvio del tavolo di concertazione con le associazioni dei consumatori e dei contribuenti, al fine di discutere gli aspetti relativi alla qualità, all'erogazione dei servizi ed ai relativi costi, alla elaborazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti ed alla redazione della carta dei servizi;
- 5) confronto con le parti sociali sulle questioni relative alla organizzazione dei servizi ed al rapporto qualità - prezzo;
- 6) istituzione dello "osservatorio permanente sui rifiuti";
- 7) potenziamento dell'ufficio accertamento, volto all'individuazione delle utenze, domestiche e non domestiche, dislocate sul territorio comunale, al fine di monitorare ed ottimizzare i servizi erogati dalla Società d'Ambito ed ampliare il più possibile la base imponibile da assoggettare alla TARI.
- 8) ottenimento di alta qualità del rifiuto differenziato e conseguentemente dei massimi contributi dai Consorzi di filiera del CONAI (Corepla, Coreve, Rilegno, Comieco, Cial ecc.), in rapporto alla qualità ed alla quantità conferita alle piattaforme autorizzate, ed alla riduzione degli scarti da conferire in discarica. Ciò favorendo i comportamenti virtuosi dei cittadini nella effettuazione delle corrette operazioni di raccolta al fine di evitare la commistione dei rifiuti (eventuali presenze di rifiuti diversi che possano pregiudicare la qualità dei rifiuti da recuperare con aumento dei costi di differenziazione e smaltimento in discarica).
- 9) potenziamento della vigilanza del territorio mediante un'apposita squadra di vigili urbani e ausiliari per la segnalazione e repressione degli abusi con multe elevate in caso di abbandono indiscriminato di rifiuti nell'ambiente.
- 10) istituzione dell'Ufficio ARO per la gestione dei servizi comunali e collaborazione con la Società d'Ambito per l'attività di progettazione dei sistemi di raccolta e degli impianti, nonché per la gestione dei servizi di igiene urbana e della formazione degli addetti tecnici che della riscossione dei rifiuti.
- 11) potenziamento del sistema di riscossione TARI con adeguata campagna informativa per la prevenzione all'elusione ed evasione. Collegamento diretto della gestione dei rifiuti urbani, dello smaltimento e spazzamento e dei servizi di riscossione TARI, al fine di garantire la integrale copertura dei costi se-

comunale per eventuali maggiori oneri da recepire a causa di minori incassi dovuti a elusione ed evasione.

### **Analisi delle attività di riscossione ed accertamento**

Il servizio di riscossione tributi nonché l'attività di accertamento elusione ed evasione viene attualmente svolto direttamente dall'ufficio tributi del comune. In precedenza è stato svolto dalla società d'ambito dal 2007 fino al 2010; successivamente il comune ha provveduto ad affidare il servizio ad una società esterna, INPA spa che ha effettuato il servizio – sia di riscossione ordinaria che l'attività di accertamento dell'evasione ed elusione - fino al 31/05/2015.

La riscossione ordinaria mediamente si attesta intorno al 60%.

## **9. PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO**

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario generalmente viene redatto in base ai costi sostenuti nell'anno precedente. Nel caso in specie, tuttavia, pur facendo riferimento ai servizi e ai costi sostenuti nell'anno 2015 si terrà conto anche delle modifiche più o meno sostanziali che sono state poste in essere nell'esecuzione di alcuni servizi, sia quelli effettuati dalla società d'ambito sia quelli esternalizzati mediante gare dall'amministrazione comunale come citati in precedenza (ad es. affidamento agli impianti di trattamento e recupero, appalto raccolta trasporto e spazzamento.)

In precedenza sono state descritte le modalità di effettuazione dei servizi svolti nell'anno 2015 e quelli che attualmente vengono effettuati.

Si riportano di seguito le tabelle sinottiche relative a:

- quantitative di rifiuti conferiti nell'anno 2015
- percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2015
- costi sostenuti nell'anno 2015 e scostamento dalla previsione di piano finanziario 2015

**DATI SUI RIFIUTI RELATIVI ALL'ANNO 2015**


Riepilogo rifiuti prodotti (ton.) nell'anno 2015 dal 1 gennaio al 31 dicembre

Comune		A	B	C	D	E	F
		Conferimenti frazione umida indifferenziata in discarica	Conferimenti rifiuto biodegradabile avviato a recupero (t)	Conferimenti frazione secca multimateriale (t)	Sovvalli derivanti dalla raccolta multimateriale	Conferimenti frazione secca multimateriale (t)	Frazione secca monomateriale Differenziata (t)
CASTELTERMINI		8.331	3.539,22			109,02	108,58
G	H	I	L	M			
Conferimenti rifiuti speciali - ingombranti (t)	rifiuti speciali - ingombranti Differenziati (t)	RAEE	Totale rifiuti prodotti nell'ATO AG 2 (t) (A+B+C+E+G+I)	Totale rifiuti differenziati conferiti prodotti nell'ATO AG 2 (t) (B+90%*C+F+H+I)		PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA calcolata ai sensi della circolare del 5 febbraio 2009 pubblicata sulla GURS n.9 del 27/02/2009 (%RD=M/L)	
87,85	38,42	19,30	3.755,38	166,30		4,4%	
						Produzione rifiuti per abitante all'anno (Kg/ab)	
						450,77	

In dettaglio si riporta l'andamento mensile della percentuale raggiunta della raccolta differenziata nell'anno 2015:

PERCENTUALE DIFFERENZIATA 2015			
	MONOMATERIALE (ton)	MULTIMATERIALE (AL NETTO DEL 10% SOVVALLI) (ton)	INGOMBRANTI E RIFIUTI SPECIALI (frazione recuperabile) (ton)
CASTELTERMINI	3.539,22	108,58	-
	RSU (ton)	RAEE (ton)	INGOMBRANTI (ton)
	3.539,22	19,30	49,87
	MONOMATERIALE (ton)	MULTIMATERIALE (AL NETTO DEL 10% SOVVALLI) (ton)	% DIFFERENZIATA
	108,58	38,42	4,4%

anno 2015	percentuale RD
meze	
Gennaio	3,6%
Febbraio	4,1%
Marzo	3,8%
Aprile	4,0%
Maggio	4,8%
Giugno	4,9%
Luglio	3,8%
Agosto	3,9%
Settembre	5,1%
Ottobre	5,7%
Novembre	4,2%
Dicembre	4,9%



La percentuale di raccolta differenziata nel 2015 per il Comune di Casteltermini si è attestata al 4,4 %.

		consuntivo 2015		previsione 2015 da piano finanziario	
		sub totali		scostamento da previsione piano finanziario	
costo smaltimento e trattamento impianti	Servizio di spazzamento, raccolta RSU e ingombranti, svuotamento isola ecologica, e trasporto per conferimento	€ 203.662,28	€ 203.662,28	-€ 13.521,31	
	Smaltimento RSU (discarica di siciliana e oneri di mitigazione ambientale)	€ 283.872,25			
	discarica di sicula trasporti	€ 21.920,42			
	Smaltimento Rifiuti Ingombranti e Smaltimento Monomateriale (rifiuti da isola ecologica)	€ 38.039,02	€ 343.831,69	€ 31.902,39	
	Personale comandato GE:SA. ag2 spa (comandato presso la ditta traina per i servizi di raccolta trasporto e spazzamento- e gestione dell'isola ecologica)	€ 613.200,30			
costo società d'ambito GESA (costo previsionale comunicato - non è ancora stato approvato il bilancio 2015	Costi GE:SA. ag2 spa per residui servizi riscossione, oneri postali e finanziari, spese generali, personale amministrativo, ecc.)	€ 96.846,20			
	Spese generali società d'ambito	€ 52.071,06	€ 762.117,56	-€ 3.073,04	
<b>Totale generale costi</b>		<b>€ 1.309.611,53</b>	<b>€ 762.117,56</b>	<b>-€ 15.308,04</b>	

Da un'analisi delle superiori tabelle si evince che ci sono state delle economie nel sistema di raccolta trasporto e spazzamento di circa 13 mila euro, i costi della società d'ambito sono pressoché in linea con i previsionali (una piccola economia di tre mila euro). Ci sono stati maggiori costi nei conferimenti. I maggiori costi rispetto la previsione sono imputabili al conferimento presso la discarica della ditta Sicula Trasporti con sede in Catania, che di riflesso ha comportato anche un aumento del costo del servizio di raccolta e trasporto, per le maggiori distanze da percorrere.

Pertanto, il valore dello scostamento, in aumento è di circa 15 mila euro che si riporta nei costi previsionali per l'anno 2016.

**RIEPILOGO COSTI DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2015**

Si riporta di seguito il costo dei servizi sostenuto nell'anno 2015 desunto dalle fatturazioni - laddove già emesse- delle ditte appaltatrici dei servizi e degli impianti di smaltimento e trattamento e da bilancio Gesa al 31/12/2015.

Le tabelle sottostanti riportano il costo di previsione per l'anno 2015 e il costo consuntivo dell'anno 2015 e il valore di scostamento del consuntivo dal previsionale.

	previsione 2015 da piano finanziario	sub totali
costo smaltimento e trattamento impianti non è ancora stato approvato il bilancio 2015	Servizio di spazzamento, raccolta RSU e ingombranti, svuotamento isola ecologica, e trasporto per conferimento	€ 217.183,59
	Smaltimento RSU (discarica di siciliana e oneri di mitigazione ambientale)	€ 282.525,59
	Smaltimento Monomateriale (rifiuti da isola ecologica)	€ 4.057,15
	Smaltimento Rifiuti Ingombranti	€ 25.346,56
costo società d'ambito GESA (costo previsionale comunicato - costo consuntivo comunicato)	Personale comandato GE.SA. ag2 spa (comandato presso la ditta traina per i servizi di raccolta trasporto e spazzamento- e gestione dell'isola ecologica)	€ 602.836,30
	Costi GE.SA. ag2 spa per residui servizi riscossione, oneri postali e finanziari, spese generali, personale amministrativo, ecc.)	€ 98.354,30
	Spese generali società d'ambito	€ 64.000,00
	<b>Totale generale costi</b>	<b>€ 1.294.303,49</b>
		<b>€ 217.183,59</b>
		<b>€ 311.929,30</b>
		<b>€ 765.190,60</b>

**COSTI DI PREVISIONE PER L'ANNO 2016**

Si riportano di seguito le tabelle relative ai costi di previsione di tutti i servizi di igiene ambientale (sia quelli effettuati dalla società d'ambito sia quelli esternalizzati, i costi di smaltimento e trattamento presso gli impianti, di accertamento e riscossione, investimenti, ecc.) per l'anno 2016.

	<b>PREVISIONE 2016 - COSTI IVA INCLUSA</b>	<b>COSTO ANNUO IVA INCLUSA</b>	<b>sub totali</b>	
costo smaltimento e trattamento impianti	servizio raccolta, trasporto e spazzamento (RTI iseda srl capogruppo) - CONTRATTO REP.N.8018 DEL 01/10/2015 - IMPORTO € 14.413.765,06 IVA ESCLUSA (10%) PER DUE ANNI + servizi aggiuntivi per la festa di Santa Croce	€ 147.927,08	€ 167.502,02	
	maggiori costi per il trasporto dei rifiuti presso la discarica SICULA TRASPORTI IN CT - 30 euro a tonnellata alla ditta TRAINA SRL periodo giugno - novembre 2016	€ 19.574,94		
	servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti ingombranti, pericolosi e non, e RAEE - TRAINA SRL	€ 20.626,38	€ 351.616,00	
	servizio di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti provenienti dai centri di raccolta e dalla raccolta mono e multimateriale (carta , cartone, plastica, vetro e alluminio) - TRAINA SRL	€ 0,00		
	servizio di smaltimento rsu presso la discarica di Siculiana - CATANZARO COSTRUZIONI SRL	€ 296.812,98		
	oneri di mitigazione ambientale a favore del comune di Siculiana (calcolati sulle quantità di rifiuto conferite presso la discarica di siculiana)	€ 13.003,09		
	SMALTIMENTO PRESSO SICULA TRASPORTI - INCREMENTO DI TARIFFA DI CONFERIMENTO RISPETTO LA TARIFFA DELLA DISCARICA DI SICULIANA (32,45 EURO A TONN)	€ 21.173,56		
	costo società d'ambito GESA (costo previsionale sulla base del consuntivo 2015)	Personale comandato GE.SA. ag2 spa (comandato presso la ditta traina per i servizi di raccolta trasporto e spazzamento- e gestione dell'isola ecologica)	€ 613.200,30	€ 613.200,30
		Costi GE.SA. ag2 spa per residui servizi riscossione, oneri postali e finanziari, spese generali, personale amministrativo, ecc.)	€ 96.846,20	€ 148.917,26
		Spese generali società d'ambito	€ 52.071,06	

**TOT € 1.281.235,59**

scostamento tra previsione e consuntivo anno 2015	<b>€ 15.308,04</b>
---	--------------------

<b>RIDUZIONI CONFERIMENTI IN DISCARICA (almeno 6% in meno)</b>	
<b>DOVUTI ALL'AVVIO DI AZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL FINE DI INCREMENTARE LE PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMMA 8 ART.3 ORDINANZA N.5 DEL 07/06/2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE (incremento di RD di almeno 6 punti percentuali)</b>	<b>-€ 18.588,96</b>
<b>INTROITI CONAI (A DEDURRE) stima previsionale di introiti conai a seguito di deleghe affidate alla piattaforma traina per la stipula delle convenzioni con i consorzi conai: RILEGNO- COLEPLA- COMIECO- CIAL- COREVE- RAEE-RICREA</b>	<b>-€ 15.000,00</b>
<b>CONTRIBUTO MIUR (A DEDURRE)</b>	<b>-€ 5.339,22</b>

**TOT € 1.257.615,44**

Viene sottratto dai costi comuni diversi CCD il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art.33-bis del D.L.n. 248 del 2007, che viene stabilito con apposito decreto e che viene individuato per l'importo di - € 5.339,22. (cfr. allegato)

Il costo complessivo previsto, pertanto, per l'anno 2016 ammonta ad € 1.257.615,44.

## 10. L'INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO

L'art.2, comma 2, del D.P.R. n.158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dal comma 1 dell'art.14 del D.L.n.201 del 2011, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art.3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi2 e 3).

Nel PEF vanno dunque inserite *tutte e sole* le voci di costo indicate dal D.P.R. n. 158 del 1999, cosicché:

- nessun costo che non sia previsto dal metodo può rientrare nel PEF;
- nessun costo individuato come rilevante dal metodo può esserne escluso;
- le voci di costo entrano *esattamente nella misura* consentita dal medesimo D.P.R. n.158 del 1999 e pertanto nessun costo può essere inserito nel PEF per un valore *diverso* – maggiore o minore- di quanto è previsto dal metodo.

Il punto 2, Allegato 1, del D.P.R. n.158 del 1999 individua i costi da inserire nel PEF, correlandoli alla loro *natura*- costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale- con ulteriori articolazioni al loro interno.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie secondo la seguente nomenclatura:

CG Costi di Gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL Costi spazzamento e lavaggio strade
		CRT Costi di raccolta e trasporto rsu
		CTS Costi di trattamento e smaltimento rsu
		AC Altri costi
	CGD Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata	CRD Costi di raccolta differenziata per materiale
		CTR Costi di trattamento e riciclo
CC Costi Comuni	CARC Costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso	
	CGG Costi generali di gestione	
	CCD Costi comuni diversi	
	RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche	
CK Costi d'Uso del Capitale	AMM Ammortamenti	
	ACC Accantonamenti	
	R Remunerazione del capitale investito	
Ip inflazione programmata		
X recupero di produttività		
PRD Provenienti derivanti dalla vendita dei prodotti della raccolta differenziata		

RCS Rimborso costo del servizio di gestione dei rifiuti per le scuole pubbliche

Si rimarca da ultimo che l'IVA versata dal comune ai propri fornitori non può essere portata in detrazione, in quanto relativa all'acquisto di beni o servizi afferenti a operazioni non soggette all'imposta (art.19, comma 2, del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 633) e pertanto l'IVA è parte integrante del costo nel bene o servizio acquistato e quindi entra nel PEF.

### ***I COSTI OPERATIVI DI GESTIONE (CG)***

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art.184, comma 2, del D.Lgs. n.152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), ricomprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette a uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ed altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

#### **In particolare si evidenzia quanto segue:**

**Costo del personale** Si riferisce al costo del personale, incluso il lavoro interinale, adibito alla gestione operativa dei servizi di igiene urbana, da distinguere nelle varie attività di cui si compone la gestione dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trattamento, ecc.). Ricomprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Non comprende, invece, i corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, che vanno intesi come servizi. Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

**Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica.** Il tributo regionale di cui all'art.3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce a tutti gli effetti elemento di costo dell'attività di smaltimento dei rifiuti (CTS) e come tale va inserito nel PEF, come parte integrante del corrispettivo di smaltimento.

**Impiego promiscuo.** Qualora una determinata risorsa (ad es. un dipendente o un automezzo) sia impiegata per svolgere anche attività diverse da quelle relative alla gestione dei rifiuti (ad es. la cura del verde pubblico, l'accertamento di tributi), il relativo costo dovrà essere imputato *pro quota* nel PEF, in proporzione all'impiego nel servizio di igiene urbana (ad es. per un dipendente in relazione alle ore di utilizzo rispetto al totale).

**Entrate derivanti dalla vendita di materiale ed energia.** Le entrate in questione (es. introiti CONAI, RAEE e similari), ritratte dal riutilizzo o dal reimpiego dei rifiuti, devono essere detratte dai costi di trattamento e riciclo (CTR) (Allegato 1, punto 2.1, del D.P.R. n. 158 del 1999). Nella redazione del PEF esse saranno dapprima indicate con riferimento alle singole frazioni di rifiuto che le generano e poi portate in detrazione dai costi di trattamento e riciclo CTR.

**Affidamento a terzi di attività.** L'affidamento a terzi di attività di gestione dei rifiuti urbani non deve alterare la qualificazione e la ripartizione dei costi secondo i principi individuati dal metodo, in particolare in ordine ai costi variabili e fissi

**Accantonamenti su servizi.** Nella voce Altri costi sono ricompresi gli accantonamenti sui servizi intesi quali, ad esempio, le seguenti voci: il fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) quelle relative a imposte il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate, ecc.); il fondo per rischi non assicurati. Il fondo di sostituzione e ripristino di beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986); il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto; il fondo recupero ambientale. Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all'art.107, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, in quanto già ricompresi nel costo del personale. Infine, si possono ricomprendere i costi di gestione delle isole ecologiche, i relativi sistemi informativi, le azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), le attività di educazione ambientale mirata e le campagne informative relative all'uso dei servizi.

### ***I COSTI COMUNI (CC)***

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

I costi in esame non erano in alcun modo computabili nella determinazione della TARSU, in quanto non diretti alla prestazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Essi devono invece essere inseriti nel PEF e rilevano quindi nel computo delle tariffe, tanto nel caso di TARES con natura tributaria, quanto di tariffa-corrispettivo di cui ai commi 29 e ss. dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, applicandosi ad entrambe le entrate le disposizioni del D.P.R. n. 158 del 1999.

*I costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso* (CARC), imputabili all'applicazione della TARES e quindi all'entrata comunque correlata al servizio di gestione dei rifiuti sono da computare per intero, rammentando che nel caso di personale o altra risorsa impiegato anche in altri compiti (ad es. ragioneria), i relativi costi vanno rapportati all'impiego per tali attività.

*I costi generali di gestione* (CGG) derivano invece, in linea di principio, da attività volte al funzionamento generale dell'ente e/o dell'azienda assegnataria (ufficio personale, ecologia, tecnico, acquisti e appalti ecc.) e, quindi, riguardano solo indirettamente lo svolgimento del servizio di igiene urbana o l'entrata che vi si correla, rendendo necessario utilizzare idonei parametri di allocazione.

*I costi comuni diversi* (CCD) rappresentano invece una categoria residuale, in cui vanno inseriti i costi comuni non inseribili in altre voci, come quelli soprarichiamati.

#### **In particolare si evidenzia quanto segue:**

**Costo del personale.** Il costo in esame si riferisce al personale, incluso quello interinale, adibito alla gestione delle attività amministrative di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC), nonché *pro quota* delle attività "generali" sopra accennate. Come si è detto sopra, ricomprende

salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art.2425c.c.). Come si è già accennato, tra i costi generali di gestione (CGG) rientrano anche la quota dei costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati non imputata ai costi operativi di gestione (in misura non inferiore alla metà).

**Costi per servizi.** Ricomprendono tutti i corrispettivi dovuti per le prestazioni di terzi non consistenti in un dare, come per appalti di servizi e per prestazioni di lavoro autonomo anche in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione. Poiché i costi comuni rientrano tutti nei costi fissi non è questa volta importante distinguere all'interno dei corrispettivi dovuti al terzo la quota imputabile ai costi d'uso del capitale.

**Recupero di evasione.** Le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi comuni nell'anno in cui l'entrata è materialmente conseguita. Considerato, tuttavia, che per gli anni precedenti al 2015 risultano ancora da riscuotere consistenti importi a titolo di tariffa rifiuti, per non pregiudicare la percentuale di effettiva copertura dei costi del servizio con le entrate da tariffa, si ritiene di imputare gli importi riscossi seguito delle attività di recupero dell'evasione a copertura dei costi degli anni precedenti.

Eventuali compensi spettanti al dipendente o al soggetto terzo che ha curato il recupero verranno invece contabilmente inseriti nei costi amministrativi CARC.

**Somme a carico del MIUR.** Il contributo a carico del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art.33-bis del D.L.n. 248 del 2007, stabilito con apposito decreto, deve essere sottratto dal costo da finanziare con la TARES ,e va, pertanto, portato in deduzione dai costi comuni diversi CCD .

### ***I COSTI D'USO CAPITALE (CK)***

L'Allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 ricomprende nei costi d'uso capitale:

- a) gli ammortamenti;
- b) gli accantonamenti;
- c) la remunerazione del capitale investito;

cosicché i costi d'uso del capitale sono pari alla somma delle indicate tre componenti di costo.

**Ammortamenti.** Gli ammortamenti sono determinati in base alle norme fiscali (artt. 102 ss. D.P.R. n.917 del 1986), il cui rispetto rappresenta pertanto condizione di legittimità e rilevanza dell'inserimento del relativo costo nel PEF.

**Accantonamenti.** Ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 3 c.c., gli accantonamenti sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Il rispetto della copertura integrale dei costi passa anche dall'effettività della riscossione. La determinazione delle tariffe deve tenere conto dei rischi crescenti di insoluto.

Non considerare tale rischio di insoluto, per altro, contraddice due principi fondamentali: la richiesta di copertura integrale del costo di gestione del servizio e il postulato civilistico della prudenza, per il quale l'accantonamento per la svalutazione crediti deve essere congruo e commisurato alla possibilità di effettiva riscossione.

**Remunerazione del capitale.** Si tratta di voce di costo relativa a una normale remunerazione del capitale investito, che è pari alla somma:

- degli investimenti in opere, impianti e beni durevoli non ancora iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili, in particolare perché in corso di realizzazione;
- del valore residuo netto dei beni iscritti nei libri dei cespiti ammortizzabili.

**11. RIPARTIZIONE DEI COSTI DI PREVISIONE PER L' ANNO 2016 AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DEL .P.R. n. 158 del 1999**

In dettaglio si rappresenta quanto segue, ai fini della scomposizione dei costi di cui al prospetto precedente secondo la classificazione del D.P.R. n. 158 del 1999:

**Servizio raccolta, trasporto e spazzamento (Ditta Traina srl)**

L'importo del contratto d'appalto, riportato in precedenza, oltre i servizi aggiuntivi per la festa di Santa Croce (6.600 euro iva inclusa) e i maggiori costi per il trasporto alla discarica della Sicula Trasporti in Catania descritto nelle premesse- compreso l'iva nella misura del 10%, in ragione di un anno è il seguente:

**COSTO ANNUO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO E SPAZZAMENTO (AFFIDAMENTO ESTERNO TRAMITE GARA pari a 12x 11.777,26= 141.327,08)+ servizi aggiuntivi per la festa di Santa Croce (pari a 6.600 euro iva inclusa)+ trasporto presso discarica sicula trasporti per il periodo giugno-luglio 2016 (pari a € 19.574,94 iva inclusa)**

**€ 167.502,02**

Il suddetto importo, che si riferisce ai servizi in precedenza descritti effettuati dalla ditta TRAINA SRL, si scompone nelle voci di costo previste dal DPR n.158/99. Il 50% del costo del personale rientra nella voce CGG più avanti indicata.

INCIDENZA SERVIZI	COSTO		INCIDENZA PERSONALE	COSTO PERSONALE	servizio senza personale	servizio con il 50% del personale	VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999 )
	SERVIZIO	PERSONALE					
spazzamento	€ 8.375,10	€ 0,00		€ 8.375,10	€ 8.375,10	€ 8.375,10	CSL
raccolta rsu	€ 117.251,42	€ 35.175,43	30%	€ 82.075,99	€ 99.663,70	€ 99.663,70	CRT
raccolta rd (SERVIZIO SVUOTAMENTO ISOLA ECOLOGICA)	€ 41.875,51	€ 12.562,65	30%	€ 29.312,85	€ 35.594,18	€ 35.594,18	CRD
	<b>€ 167.502,02</b>	<b>€ 47.738,08</b>		<b>€ 119.763,95</b>	<b>€ 143.632,99</b>	<b>€ 143.632,99</b>	

Servizi effettuati dalla GESA - personale in comando alla ditta Traina per raccolta e spazzamento- gestione isola ecologica.

**COSTO PERSONALE DELLA SOCIETÀ  
D'AMBITO GESA - Comandati)**

€ 613.200,30

INCIDENZA SERVIZI	COSTO SERVIZIO	INCIDENZA PERSONALE	COSTO PERSONALE	servizio senza personale	servizio con il 50% del personale	VOCE DI COSTO
						(D.P.R. n.158 del 1999 )
spazzamento	€ 183.960,09	100%	€ 183.960,09	€ 0,00	€ 91.980,05	CSL
raccolta rsu	€ 245.280,12	100%	€ 245.280,12	€ 0,00	€ 122.640,06	CRT
raccolta rd	€ 183.960,09	100%	€ 183.960,09	€ 0,00	€ 91.980,05	CRD
	<b>€ 613.200,30</b>		<b>€ 613.200,30</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 306.600,15</b>	

Il 50% del costo del personale rientra nella voce CGG più avanti indicata.

**VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999 )**

**COSTO DEL PERSONALE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SPAZZAMENTO NELLA MISURA DEL 50%**

€ 306.600,15

CGG

**VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999 )**

**COSTI ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO  
COSTI GENERALI SOCIETÀ D'AMBITO**

€ 306.600,15

CARC  
CGG

**Servizi di smaltimento, trattamento e recupero - Impianti - introiti Conai- Adeguamento CCR esistenti.**

In base ai conferimenti complessivi dell'anno 2015 e facendo una proiezione dei conferimenti del primo trimestre 2016 -che meglio dovrebbero rispecchiare l'andamento dei rifiuti in considerazione delle modifiche dei servizi di cui detto in precedenza - si riportano di seguito i quantitativi dei rifiuti quale previsione per il 2016 e i relativi costi in base alle tariffe attualmente applicate dagli impianti di destinazione delle diverse tipologie di rifiuto:

		COMUNE DI CASTELTERMINI- PREVISIONE QUANTITA' DI RIFIUTI E COSTI PER ANNO 2016							SUB
Tipologia materiale conferito		QUANTITA' CONFERITA [t]	COSTO UNITARIO [€/t]	COSTO TOTALE ANNUO [€]	IVA	COSTI IVA INCLUSA	TOTALI		
DISCARICA DI SICULIANA (TARIFFA COMPrensiva DI TRIBUTO SPECIALE)	RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.01	3.539,22	€ 76,24	€ 269.829,98	€ 26.983,00	€ 296.812,98	€ 296.812,98		
	RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 20.03.02 (PERIODO DA GIUGNO A LUGLIO 2016) - (NB NON SI COMPUTANO NEL TOTALE DEI RIFIUTI IN QUANTO GIA COMPRESI COME QUANTITA NEI 3.539,22)	593	€ 32,45	€ 19.248,69	€ 1.924,87	€ 21.173,56	€ 21.173,56		
	IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE CER 15.01.01	47,16		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	IMBALLAGGI IN PLASTICA CER 15.01.02	20,04		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	IMBALLAGGI METALLICI CER 15.01.04	3,61		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	IMBALLAGGI IN VETRO CER 15.01.07	30,86		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	CARTA E CARTONE CER 20.01.01	7,35		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	RIFIUTI SPECIALI- INGOMBRANTI	87,85		€ 175,00	€ 15.373,75	€ 1.537,38	€ 16.911,13		
	RAEE	19,30		€ 175,00	€ 3.377,50	€ 337,75	€ 3.715,25	€ 20.626,38	
	<b>TOTALE</b>		<b>37.553,8</b>		<b>€ 307.829,92</b>	<b>€ 30.782,99</b>	<b>€ 338.612,91</b>		
IMPIANTO TRATTAMENTO INGOMBRANTI - TRAINA SRL									
impianto trattamento frazione secca recuperabile - TRAINA SRL									
ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE A FAVORE DEL COMUNE DI SICULIANA		3.539,22	€ 3,34	€ 11.820,99	€ 1.182,10	€ 13.003,09	€ 13.003,09		
<b>TOT</b>							<b>€ 351.616,00</b>		

I costi di cui alla superiore tabella vengono distinti ai fini della classificazione di cui al D.P.R. n.1.58 del 1999.

	VOCE DI COSTO (D.P.R. n.158 del 1999 )
COSTI DI SMALTIMENTO IN DISCARICA GENNAIO- MAGGIO E DICEMBRE PRESSO SICULIANA ; GIUGNO-NOVEMBRE PRESSO SICULA TRASPORTI)	€ 29.681.198
ONERI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE	€ 13.100.309
SMALTIMENTO PRESSO SICULA TRASPORTI - INCREMENTO DI TARIFFA DI CONFERIMENTO RISPETTO LA TARIFFA DELLA DISCARICA DI SICULIANA (32,45 EURO A TONN)	€ 21.179.56
RIDUZIONI CONFERIMENTI IN DISCARICA (almeno 6% in meno) DOVUTI ALL'AVVIO DI AZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AL FINE DI INCREMENTARE LE PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMMA 8 ART.3 ORDINANZA N.5 DEL 07/06/2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE (incremento di RD di almeno 6 punti percentuali )	€ 18.588,96
<b>COSTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO (IMPIANTO TRAINA- INGOMBRANTI)</b>	<b>€ 20.626,38</b>

VOCE DI COSTO  
(D.P.R. n.158 del 1999 )

INTROITI CONAI	-€ 15.000,00	CTR	A DEDURRE
MIUR	-€ 5.339,22	CCD	A DEDURRE

VOCE DI COSTO  
(D.P.R. n.158 del 1999 )  
AC

Scostamento costi anno 2015 tra previsionale e consuntivo € 15.308,04

## 12. RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva ripartizione in due grandi categorie:

- a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);
- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi e la ripartizione tra costi fissi e variabili secondo lo schema predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:

### RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 222.303,76
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 312.400,66
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 127.574,23
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 5.626,38
Riduzioni parte variabile	
<b>Totale</b>	<b>€ 667.905,03</b>

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 100.355,15
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 96.846,20
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 382.540,25
CCD - Costi Comuni Diversi	-€ 5.339,22
AC - Altri Costi - scostamento anno 2015 tra previsione e consuntivo	€ 15.308,04
Riduzioni parte fissa	€ 0,00
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 589.710,42</b>
CK - Costi d'uso del capitale	
<b>Totale</b>	<b>€ 589.710,42</b>
<b>Totale fissi + variabili</b>	<b>€ 1.257.615,44</b>



Il Responsabile di P.O. n.3  
Geom. Michele Reina

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

### *Il Presidente della Regione Siciliana*

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - re-itero ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - re-itero ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";*

Visto il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che "(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";

Visto il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse "(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";

Visto che relativamente alle forme speciali di gestione adottate per gli impianti siti nel Comune di Catania/Lentini e nel Comune di Misterbianco (CT), gestite rispettivamente dalla Siculatrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A., è necessario procedere alla richiesta di intesa con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare poiché le ordinanze emesse nel tempo hanno superato il termine di diciotto mesi previsti nell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone "1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strutturali attuativo per il riassetto in edilizio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - materia ex art. 191 comma 4 del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della emananza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.*

*2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";*

- Visto** l'articolo 200 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 statuisce che *"Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni";*
- Visti** gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono di rifiuti;
- Vista** la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";*
- Vista** la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;
- Visto** l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;
- Visto** il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti";*
- Visto** il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *"criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005"* e specificatamente l'art. 6 (tab. 5) che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000 mgO<sub>2</sub>/kgSVh;
- Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 c ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare, l'articolo 177 (Campo di applicazione e finalità), comma 4, secondo il quale: *"i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente";* l'articolo 178 (Principi) secondo cui: *"la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente*

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso terapeutico ad una speciale forma di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano struttivo attuativo per il riassetto in carico della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - criteri ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della costituzione del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali"; l'articolo 182 (Smaltimento dei rifiuti), il quale, al comma 3, enuncia che: "lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e benefici complessivi, al fine di, a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali; b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti; c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica";*

**Visto** il Titolo III *bis* Autorizzazione Integrata Ambientale del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 29 *bis* (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), 29 *sexies* (Autorizzazione Integrata Ambientale) e 29 *nonies* (Modifica degli impianti o variazione del gestore);

**Considerato** che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire il raggiungimento dello sviluppo della raccolta differenziata posto dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

**Considerato** che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

**Vista** l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Rivisto l'esperienza ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle opere dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il ritorno in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - riteni ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della convenzione del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente vigenza sino al 31 maggio 2016;
- Vista** la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 31 marzo 2016;
- Visto** l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Considerato** che il Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti in Sicilia ex O.P.C.M. n. 3887/2010 - D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella Legge n. 71/2013 - ha avviato procedure di evidenza pubblica per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni di Enna, Gela, Messina e Palermo nell'ambito delle quali sono previsti impianti di trattamento meccanico biologico dei rifiuti e linee dedicate per la produzione di *compost* di qualità conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente;
- Visto** l'art. 3, comma 2 della Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
- Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della Legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012;
- Visto** il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Visto** l'art.1 della Legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;
- Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista** la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Rivorno terapeutico ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle mosse dell'attuazione del Piano stralciato attuato per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuti ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Visto** l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;
- Vista** la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Considerato** che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;
- Considerato** che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;
- Considerato** che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;
- Considerato** che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;
- Considerato** che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;
- Considerato** che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;
- Ritenuto** essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;
- Ritenuto** necessario continuare ad assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività necessarie alla gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie;
- Ritenuto** che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricovero temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - misura ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della convenzione del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Visto il Piano stralcio per l'attuazione degli interventi per l'implementazione impiantistica regionale inviato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 8659 del 5 giugno 2015;

Considerato che nel Piano stralcio di cui appena sopra si fa attenta valutazione della impiantistica a servizio della gestione della raccolta differenziata imponendo nel breve periodo un aumento sostanziale della percentuale di raccolta differenziata;

Visto il cronoprogramma nel suddetto piano stralcio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che diversi gestori di impianti connessi al ciclo integrato dei rifiuti, sia pubblici sia privati, sulla base della suddetta disposizione, hanno presentato nei termini ivi indicati richieste di modifiche di A.I.A. e V.I.A. proponendo la realizzazione di specifici impianti per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti e la realizzazione di specifici impianti di compostaggio come previsti dal piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012;

Considerato che per la piattaforma pubblica sita nel Comune di Palermo risultano ultimati i lavori di realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, comprensivo di linee dedicate alla produzione di *compost* di qualità, e lo stesso risulta essere stato consegnato alla RAP S.p.A.; mentre per le piattaforme pubbliche da realizzarsi nei Comuni di Enna e Gela sono in corso le procedure per la consegna dei lavori;

Considerato che il piano prevede l'avvio di ulteriori impianti per la gestione dei rifiuti;

Considerato che sul Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB-DEC-2012-0000125 del 11 luglio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, è stato emesso il decreto n. 100/2015 di approvazione VIA-VAS

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Rivisto temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle vuote dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in carico della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - vultens ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della costituzione del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

dell'Autorità Competente - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dei Beni Culturali;

Considerato che il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia è stato oggetto di adeguamento alle prescrizioni imposte congiuntamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e dal Ministero dei beni culturali ed ambientali, già trasmesso alla Giunta Regionale per i consequenziali adempimenti di competenza;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, la capacità impiantistica di trattamento meccanico biologico limitata ai valori nominali, non è nelle condizioni di far fronte all'intera produzione giornaliera regionale, con necessità di conferimento di quantitativi di rifiuti tal quali presso le discariche ad oggi autorizzate, dotate di impianti di sola triturazione e deferrizzazione;

Considerato che la realizzazione di una strategia pianificatrice pienamente compiuta ed efficace e come tale in grado di implementare il reale fabbisogno impiantistico nel contesto socio - economico locale, non possa che discendere dalla completa attuazione delle previsioni e degli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e dalle programmazioni d'ambito delle singole SRR;

Rilevato che sul territorio della Regione Siciliana continua ad essere acclarata la situazione di *deficit* nell'impiantistica regionale tra l'altro più volte manifestata anche al Governo nazionale;

Rilevato che relativamente all'impiantistica regionale, ed in particolare relativamente all'impianto sito nel Comune di Catania/Lentini e quello sito nel Comune di Misterbianco - rispettivamente gestiti dalla SiculaTrasporti S.p.A. e OIKOS S.p.A - è possibile reiterare il provvedimento contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006;

Considerato che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, è necessario garantire la continuità del servizio pubblico di smaltimento, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di leale cooperazione tra le PP.AA. coinvolte;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso sospeso ad una speciale forma di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuto ex art. 191 comma 3 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Considerato che già dal mese di ottobre 2014 è stato disposto dall'Autorità giudiziaria il divieto *sine die* dei conferimenti di rifiuti presso la discarica di Mazzarà Sant'Andrea (ME);

Considerato che attualmente presso la discarica sita in Bellolampo, in forza della ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di Palermo, vengono conferiti i rifiuti della sola Città di Palermo e di Ustica mentre il conferimento dei rifiuti prodotti dagli altri Comuni della provincia di Palermo risulta subordinato alla verifica delle condizioni minime di sicurezza ambientale e sanitaria da rappresentare in apposito piano prodotto dal gestore;

Considerato che con riferimento alla discarica di Bellolampo non è possibile reiterare gli effetti della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 28 maggio 2015 dal quale si evince l'*iter* istruttorio relativo al progetto di chiusura provvisoria della discarica di c.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di proprietà della OIKOS S.p.a. giusta provvedimento n. 1143 del 22 luglio 2014;

Considerato che il progetto di chiusura provvisoria della discarica OIKOS S.p.A. datato agosto 2014 prevede una capacità massima di abbancamento pari a 240.000 mc oltre ai 420.000 mc già abbancati a tale data;

Visto il progetto di chiusura presentato dalla OIKOS S.p.A. nell'Aprile 2015, supportato da motivazioni a carattere ambientale e geomorfologico, che prevede una volumetria residua pari a 400.000 mc al 6 gennaio 2016, così come da nota prot. n. 73GEN/73U/2016 del 8 gennaio 2016;

Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania del 27 luglio 2015 prot. n. 53307 che evidenzia, come dai risultati relativi sulle "(...) verifiche delle stabilità dei pendii per le zone ritenute più critiche nelle condizioni più svantaggiose", emerge come, "(...) sebbene le condizioni di stabilità sono soddisfatte in entrambe i casi (previsione agosto 2014 – previsione aprile 2015) la condizione di maggior sicurezza si raggiunge nella proposta progettuale di aprile 2015, in quanto la situazione olografica si consolida e si rinsalda con l'abbancamento dei rifiuti che di fatto costituiscono la naturale stabilizzazione del sito (...)";

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuato per il rientro in orbitario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuti ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Preso atto che risulta trasmesso presso il competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7, la modifica della chiusura definitiva della discarica sita in Motta Sant'Anastasia secondo il progetto relativo ad Aprile 2015;
- Visto inoltre l'appello proposto al C.G.A. nel mese di novembre 2015 dalla OIKOS S.p.A. avverso alla sentenza del TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015 con la quale è stato rigettato il ricorso R.G. n. 222/2014 proposto dal gestore per l'annullamento del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- Vista la ordinanza del C.G.A. con la quale si è provveduto a sospendere gli effetti della sentenza emessa dal TAR Sicilia/Catania n. 1810/2015 del 29 giugno 2015;
- Considerato che nelle more della decisione conclusiva sugli aspetti tecnici, amministrativi nonché giuridici risulta necessario nonché indispensabile continuare a conferire i rifiuti presso il suddetto impianto;
- Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Catania con nota prot. n. 56296/DP del 27 maggio 2016 che *"conferma il parere già espresso con nota prot. n. 3412 del 13 gennaio 2016"*;
- Visto il parere espresso dalla Città Metropolitana di Catania con nota prot. n. 29666 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si fa espresso rinvio;
- Visto il parere favorevole espresso dall'ARPA di Catania con nota prot. n. 34469 del 27 maggio 2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e, pertanto, si fa espresso rinvio;
- Preso atto che l'unico impianto di trattamento meccanico biologico in esercizio in Sicilia Orientale a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl per effetto del decreto autorizzativo DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato e integrato dal DRS n. 901/11, è ad oggi oggetto di diffida ex art. 29 *decies* del D. Lgs. n. 152/06 da parte del competente Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che tale diffida prevedeva lo svolgimento di un periodo di verifica della funzionalità dell'impianto, mediante l'utilizzo di rifiuti in 2 aie, rispetto alle 54 esistenti, per quanto attiene alla biostabilizzazione ed in 2 aie rispetto alle 6 esistenti per quanto attiene al compostaggio e che tale periodo risulta ad oggi esperita;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temperato ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle opere dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuta ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della Conferenza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Considerato che lo stesso impianto di trattamento meccanico biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio dei rifiuti prodotti da comuni appartenenti a diverse provincie del territorio regionale, corrispondente ad una quantità di rifiuti tal quali pari a circa 2.800 ton/giorno per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che l'impianto di trattamento biologico a servizio della discarica sita nel Comune di Catania/Lentini, gestito dalla ditta Sicula Trasporti srl effettua il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di selezione della ditta OIKOS S.p.A. per un quantitativo corrispondente a circa 1040 ton/die di rifiuti tal quali per effetto di ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato che pertanto l'interruzione dell'attività svolta dall'impianto in questione determinerebbe la necessità di conferire presso altri impianti di smaltimento ubicati nel territorio regionale circa 2.800 ton/die di rifiuti;

Considerato che, ad oggi, come emerge dalle relazioni predisposte sull'argomento dal Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, non è possibile reperire una disponibilità ad accogliere tale quantità di rifiuti presso gli altri impianti pubblici e privati di smaltimento ubicati nel territorio regionale;

Ritenuto necessario, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, adottare modalità tecnico gestionali dell'impianto che consentano il trattamento della totalità della frazione umida di sottovaglio, sia pure per un tempo inferiore a quello necessario a consentire la completa stabilizzazione di quest'ultima derogando temporaneamente dall'obbligo di raggiungimento del valore fissato di IRD pari a 1000 mg O<sub>2</sub> kg SV<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup> di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010 ed al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011;

Ritenuto che tale soluzione, rispetto all'ipotesi di effettuare il solo trattamento meccanico di triturazione e deferrizzazione prima del conferimento in discarica, consente il mantenimento di un maggiore ed accettabile grado di tutela ambientale ed un minore impatto sulle matrici ambientali dovuto al fatto che la stabilizzazione, seppure non completa, della frazione organica può consentire il contenimento delle emissioni di sostanze odorogene e di altre sostanze inquinanti volatili nei rifiuti destinati allo smaltimento, nonché una sensibile diminuzione del carico organico biodegradabile in essi presente ed il conseguente alleggerimento degli impatti ambientali connessi alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strutturali attuativo per il riassetto in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - materia ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ritenuto che l'aumento delle quantità di rifiuto sottoposto a trattamento meccanico biologico a monte dello smaltimento può essere ottenuto mediante la riduzione dei tempi di maturazione, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501 e non con il codice CER 190503 (FOS);

Visto il DDG n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Visto il DDG n. 649/2012 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21/Rif del 10 novembre 2015 con la quale è stato ordinato di abbancare nella vasca di cui al DDG AIA n. 697/2011 in deroga alle prescrizioni relative all'impianto di trattamento *in situ* del percolato, all'area di stoccaggio provvisoria dei rifiuti D15, nonché alla modalità di gestione del lavaggio delle ruote, con le modalità, i vincoli e controlli già ordinate con ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 12/Rif del 24 aprile 2015 e n. 14/Rif del 12 maggio 2015, nelle more della conclusione del procedimento di secondo grado avviato sull'autorizzazione ambientale in capo alla stessa ditta con riferimento al DDG n. 697/2011;

Vista la richiesta di modifica sostanziale presentata dalla Sicula trasporti S.r.l. al DDG. AIA n. 697/2011 e relativo incremento di volumetria pari a 80.000 mc per una volumetria complessiva di 560.000 mc;

Visto il verbale, e i relativi allegati, cui si fa espresso rinvio, della conferenza di servizi tenutasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 e attinente ai procedimenti di secondo grado inerenti i decreti AIA ovvero DDG n. 697/2011 e DDG. n. 649/2012 nella quale, facendo riferimento anche ai verbali delle conferenze di servizi tenutesi presso il Dipartimento Regionale competente e relativi ai citati procedimento di secondo grado, si è delineato il percorso tecnico amministrativo utile alla conclusione degli stessi procedimenti;

Visto la nota prot. n. 2392 del 14 gennaio 2016 del servizio I VAS – VIA del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, cui si fa espresso rinvio, con il quale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e relativa al Decreto AIA n. 697/2011 e al decreto AIA n. 649/2012, con la quale vengono riscontrate le osservazioni rilevate dalla Commissione ispettiva di verifica istituita presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento essendo, nel citato provvedimento ex art. 29, riscontrate le osservazioni

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso tempestivo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritorna ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

rilevate dalla commissione ispettiva di verifica di conformità istituita presso l'Assessorato Regionale all'Energia ed ai Servizi di Pubblica utilità per la piattaforma in argomento;

Considerato che il recitato parere ex art. 29 del D.Lgs 152/06 e smi evidenzia come la procedura di VIA relativa al DDG 697/2011 sia stata successivamente regolarizzata mediante il parere positivo della Provincia Regionale di Siracusa con prescrizioni formalizzato con nota prot.n. 37946 del 07 luglio 2011 e che le ulteriori osservazioni della citata commissione ispettiva sono relative all'impianto di trattamento del percolato la quale mancata realizzazione comunque non costituisce modifica sostanziale;

Considerato che non risulta ancora chiuso il procedimento di secondo grado relativo al DDG. n. 697/2011 di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis rilasciata per la discarica per i rifiuti non pericolosi sita in località Grotte San Giorgio presso il Comune di Lentini (SR);

Vista la richiesta di verifica di assoggettabilità di modifica sostanziale presentato dalla Sicultrasporti S.r.l. e in corso di istruttoria presso il Servizio I VIA/VAS del Dipartimento Regionale Ambiente;

Visto il parere favorevole espresso dall'ASP di Siracusa con nota prot. n. 4079/L del 25 maggio 2016, relativamente all'autorizzazione espressa con DDG n. 649/2012, cui si fa espresso rinvio;

Visto il parere favorevole espresso dal Libero Consorzio comunale di Siracusa e ARPA ST di Siracusa con nota prot. n. 1374/Ri.Bo. del 27 maggio 2016 in ordine alla possibilità di abbancare nel bacino di discarica di cui al decreto AIA n. 649/2012, cui si fa espresso rinvio;

Considerato che l'attivazione del bacino di abbancamento previsto con decreto AIA n. 649/2012 è essenziale per dare continuità alle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio della Regione Siciliana;

Considerato che allo stato attuale non è possibile provvedere con strumenti ordinari e pertanto è necessario provvedere con strumenti straordinari anche in relazione alla necessità di evitare soluzioni di continuità nella gestione giornaliera dei rifiuti;

Considerato che la situazione venutasi a determinare è di assoluta imperiosità e pertanto necessita l'attuazione del principio di leale collaborazione e di mutuo soccorso fra enti appartenenti ad ambiti territoriali diversi e relativi impianti ad essi asserviti;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - criteri ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Considerato che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha posto in essere tutte le azioni utili per risolvere la problematica oggetto del presente provvedimento, tra l'altro, con nota prot. n. 628 del 27 aprile 2015 ha manifestato alla Protezione Civile Nazionale "(...) *non procrastinabile, da parte di questa amministrazione regionale, attuare tipologie di gestione dei rifiuti che contemplino anche la possibilità di conferire in ambito extraregionale gli stessi rifiuti per un recupero in impianti autorizzati, anche extranazionali, nelle more del completamento del più volte citato sistema impiantistico regionale*";

Ritenuto che è necessario individuare forme speciali di gestione sull'impiantistica regionale al fine di consentire nel brevissimo periodo il conferimento dei rifiuti prodotti dai comuni della Regione Siciliana;

Considerato che occorre per causa di forza maggiore procedere alla reitera per ulteriori 12 mesi della speciale forma di gestione determinatasi per l'impiantistica regionale, in particolare relativamente agli impianti gestiti dalla OIKOS S.p.A. e dalla SiculaTrasporti S.p.A.;

Ritenuto che tali speciali forme di gestione dovranno essere comunque attivate nell'ambito dell'attuazione del Piano stralcio sopra elencato;

Visto l'art. 3 bis del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo testo unico;

Visto l'art. 3 quinquies del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 che testualmente recita: "*Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali*";

Preso atto del verbale della conferenza dei servizi del 13 luglio 2015 svoltasi presso la Presidenza della Regione Siciliana che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Vista** la nota prot. n. 424 del 7 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto, agli organi di controllo competenti, i pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti siti nel territorio della provincia di Catania;
- Vista** la nota prot. n. 549 del 8 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto, agli organi di controllo competenti, i pareri ex art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti siti nel territorio della provincia di Siracusa;
- Visto** in particolare il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica - Servizio IV Sicilia Sud Orientale che in riferimento alla discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) "(...) ritiene di poter formulare avviso favorevole sulla scorta di quanto espresso dal CGA con parere n. 1754/99 del 10/10/2000, per consentire l'utilizzo dell' attuale discarica OIKOS S.p.A. nel rispetto dei pareri di carattere ambientale già rilasciati e/o da rilasciare, ciò in ragione del preminente interesse pubblico che deve condurre all'emissione dell'ordinanza oggetto della conferenza";
- Considerata** esperita la fase di sperimentazione presso l'impianto di pretrattamento gestito dalla Sicula Trasporti S.p.A. sito in contrada Grotte San Giorgio presso il Comune di Catania e per il quale si resta in attesa della determinazione esatta relativa al rapporto esistente tra volumetria massima consentibile per singola aia e il numero di giorni minimi di biostabilizzazione utili ad ottenere il valore fissato di IRD pari a 1000 mg O<sub>2</sub> kg SV<sup>-1</sup> h<sup>-1</sup> di cui all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010;
- Visto** il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 29 settembre 2015, presso il DRA Servizio 7, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio;
- Visto** il verbale della conferenza dei servizi svoltasi il 26 novembre 2015, presso il DRA Servizio 7, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, cui si fa espresso rinvio;
- Ritenuto** che nelle more della realizzazione degli impianti sopra indicati, dell'adeguamento alla Disposizione Commissariale n. 857/2013 degli impianti pubblici e privati esistenti e nelle more della realizzazione degli ulteriori impianti previsti dal piano regionale, non sia possibile altrimenti provvedere alla gestione regionale del ciclo integrato dei rifiuti;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Rinvio temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il riassetto in calendario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuti ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 25606 del 19 novembre 2015, cui si fa espresso rinvio;
- Visto il parere espresso dal Dipartimento Regionale dell'Urbanistica con nota prot. n. 28037 del 22 dicembre 2015, cui si fa espresso rinvio;
- Visto il verbale della conferenza dei servizi svoltasi presso la Prefettura di Siracusa in data 22 dicembre 2015 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Visto il parere espresso congiuntamente dall'ARPA ST Agrigento, dall'ASP di Agrigento e dal Libero Consorzio di Agrigento con la nota prot. n. 34274 del 26 maggio 0216;
- Considerato che, allo stato, non è possibile provvedere altrimenti con mezzi ordinari, atteso che, alla cessazione dello stato di emergenza corrisponde, giusta OCDPC n. 148/2013, la presente fase di coordinamento per il rientro in ordinario del ciclo integrato dei rifiuti, mediante il completamento delle iniziative *in itinere*;
- Considerato che l'attuazione delle operazioni di smaltimento presso le discariche attualmente in esercizio, secondo modalità che garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, rappresenta una soluzione necessaria ed urgente proprio a tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- Visto il D.D.G. n. 697/2011 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 27/09/2011 con cui è stato autorizzato la discarica sita in località c.da Grotte San Giorgio, nel Comune di Lentini (SR);
- Visto il Decreto n. 457 del 13/07/2010, che risulta l'ultima tariffa approvata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente relativa, salvo conguaglio, allo smaltimento dei rr.ss.uu. non pericolosi presso discarica sita in c.da Grotte S. Giorgio nel Comune di Catania gestita dal gestore IPPC Sicula Trasporti s.r.l.;
- Visto il DDG n. 901 del 02/11/2011 di modifica ed integrazione del DRS 248 del 26/03/2009, e del DRS 1004 del 01/10/2009 (Impianto di biostabilizzazione della frazione umida) con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'Impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso in opposizione ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle opere dell'attuazione del Piano strutturali attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuta ex art. 191 comma 3 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 14 gennaio 2016

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Visto il Decreto n. 258 del 18/04/2011, con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il Decreto n. 308 del 25/03/2015, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - ha approvato la tariffa di smaltimento dell'impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in c.da Volpe nel territorio del Comune di Catania, gestito dalla società Sicula Trasporti S.r.l.;

Visto il DRS 221 del 19.03.2009 con cui l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione dell'impianto di discarica della società OIKOS S.p.A., sito in C.da Valanghe d'Inverno nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Visto il Decreto n. 376 del 29 aprile 2008 l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa di smaltimento della discarica di rifiuti non pericolosi sita in c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Visto il D.D.G. n. 250 del 15 aprile 2011 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha approvato la tariffa relativa alle attività di pretrattamento/selezione dei rr.ss.uu. da effettuarsi presso l'impianto di c.da Tiriti nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia (CT) gestita dalla società OIKOS S.p.A.;

Considerato che la OIKOS S.p.A., gestore della discarica di c.da Valanghe d'Inverno in Motta S. Anastasia nelle more che venga approvato il Piano Finanziario relativo all'impianto di che trattasi che dovrà redigere ed aggiornare, può applicare, salvo conguaglio, la tariffa di cui al D.R.S. n. 376/2008 rilasciato dall'ARTA fatte salve eventuali spese di biostabilizzazione;

Considerato che la capacità di abbancamento degli impianti gestiti dalle società Sicula Trasporti s.r.l. e OIKOS S.p.A., è stata aumentata in virtù di Ordinanze contingibili ed urgenti emessi dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D.L.gs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Considerato che in data 13 gennaio 2016 è stato presentato un ulteriore progetto di chiusura anticipata della discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia (CT);

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Risorsa temporanea ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano studiativo alternativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuta ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Rilevato che ad oggi non è stato possibile provvedere alla valutazione del suddetto progetto;

Considerato che la reitera, anche se solo per qualche giorno, degli effetti di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG), gestita dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A., risulta essere essenziale per garantire la continuità dei conferimenti dei rifiuti nel territorio regionale;

Preso atto dei pareri espressi in data 13 luglio 2015 con riferimento specifico alla discarica sita nel Comune di Siculiana (AG);

Preso atto del DDG. n. 1946 del 10 novembre 2015 con il quale viene rilasciata AIA alla ditta Catanzaro Costruzioni S.p.A. con riferimento alla sezione dell'impianto di trattamento meccanico biologico;

Visto il D.R.S. n. 1362 del 23/12/2009 con il quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 5 D.Lgs. n. 59/05 per l'impianto di smaltimento finale per rifiuti non pericolosi (Vasca V4), gestito dalla società Catanzaro Costruzioni s.r.l., sito in c.da Materana nel territorio di Siculiana e Montallegro (AG);

Vista la nota prot. n. 54755 del 24 dicembre 2015 con la quale si è provveduto a diffidare la Catanzaro Costruzioni S.p.A. nel provvedere alla immediata realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico al fine di provvedere alla prescritta biostabilizzazione dei rifiuti da conferire in discarica;

Considerato che la Catanzaro Costruzioni con la nota prot.n. 832 del 21 Aprile 2016 ha comunicato di non poter realizzare l'impianto di trattamento meccanico biologico entro il termini di sei mesi dalla diffida operata in data 25 giugno 2016;

Ritenuto che la discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro (AG) senza la prescritta realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico non potrebbe smaltire a norma i rifiuti;

Considerato essenziale procedere, con riferimento alla discarica sita nel Comune di Siculiana/Montallegro, all'esercizio di poteri autoritativi dell'Amministrazione regionale al fine di poter utilizzare d'imperio la stessa discarica;

Ritenuto necessario, ove strettamente necessario, procedere, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e tecnica di settore, al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione degli impianti presenti nel territorio regionale,

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle aree dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il riutilizzo in continuità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - materia ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, disponendo la requisizione in uso della discarica stessa e l'avvalimento temporaneo del complesso aziendale attualmente operante, quindi anche del personale addetto, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione regionale;

Considerato che si rende necessario porre in essere ogni azione utile per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio regionale;

Visto il D.D.G. n. 240 del 11 marzo 2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha approvato la revisione della tariffa di smaltimento dei rifiuti non pericolosi per i conferimenti presso la Vasca V4 della discarica di rifiuti non pericolosi, sita in c.da Materana in territorio di Siculiana e Montallegro (AG), gestita dalla Società Catanzaro Costruzioni S.r.l.;

Visto il nulla osta prot. n.1792 del 19/01/2015 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti concede alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. *"l'avvio dell'attività di abbancamento di rifiuti nel 7° modulo parziale della discarica di rifiuti non pericolosi denominata vasca "V4" -- ubicata in c.da Materano nei Comuni di Siculiana e Montallegro, autorizzata con provvedimento AIA - DRS n. 1362 del 23.12.2009, entro il limite della capacità di 100.000 mc"*;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 2382 del 30 dicembre 2003, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia, ha determinato la tariffa provvisoria di smaltimento dei rifiuti non pericolosi in discarica;

Visto il D.D.G. n. 006 del 17 gennaio 2011 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha rilasciato alla società Trapani Servizi s.p.a., con sede in Trapani, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e gestione per l'impianto I.P.P.C., consistente in un lotto di discarica per rifiuti non pericolosi, lotto "F", sito in c.da Montagnola Cuddia della Borra, nel territorio del Comune di Trapani, nel quale tra l'altro si evince che tra gli elaborati presentati a corredo dell'istanza, risulta trasmesso anche l'elaborato "Piano Economico Finanziario";

Vista la nota prot. n. 47465 del 9 novembre 2015 con la quale sono state approvate le garanzie finanziarie relative alla discarica di c.da Borra sita nel Comune di Trapani e gestita dalla Trapani Servizi S.p.A.;

Visto il D.D.S. n. 1348 di Autorizzazione Integrata Ambientale del 09/08/2013 rilasciato per la VI Vasca della discarica sita in località Bellolampo nel Comune di Palermo;

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Riviro temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strutt. attuativo per il riutilizzo in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - redatti ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 13 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

- Ritenuto essenziale attuare una forma speciale di gestione che contempli l'intero ciclo integrato dei rifiuti nell'intero territorio regionale;
- Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;
- Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;
- Ritenuto assolutamente necessario attuare tutti gli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti nel territorio regionale;
- Ritenuto assolutamente necessario attuare la riforma del sistema integrato dei rifiuti introdotto dalla Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9;
- Ritenuto assolutamente necessario adottare tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;
- Rilevato che le deroghe previste dal presente provvedimento, con le iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione nel piano stralcio specificato in oggetto, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- Visto l'art. 178 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i*

---

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso tempestivo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle mosse dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuto ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della emananza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";*

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

**ORDINA**

**Articolo 1**

*(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 1 giugno 2016 sino al 6 giugno 2016, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

**Articolo 2**

*(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Sicultrasporti S.r.l.)*

1. Alla Sicula Trasporti S.r.l., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in deroga all'art. 6 del D.M. 27 settembre 2010, "criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica abrogazione D.M. 3 agosto 2005" che indica, quale ulteriore limitazione nazionale rispetto alla direttiva europea sulla qualità dei rifiuti biodegradabili, come per il conferimento in discarica i rifiuti debbano, oltre ad essere derivanti dal trattamento biologico, presentare un indice di respirazione dinamico (determinato secondo la norma UNI/TS 11184) non superiore a 1.000

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - criteri ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

mgO<sub>2</sub>/kgSVh, al DRS n. 1004/2009, come successivamente modificato ed integrato dal DRS n. 901/2011 per i seguenti aspetti:

- a) di osservare gli effetti della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7/Rif del 6 novembre 2014 specificatamente per l'impianto di biostabilizzazione per il periodo di vigenza della presente ordinanza escludendo quanto nella stessa ordinato in termini di sperimentazione;
- b) di utilizzare le aie dell'impianto di trattamento biologico, per il trattamento della frazione umida di sottovaglio proveniente dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati, ad oggi ricevuti, con una durata del processo comunque non inferiore a 15 giorni, con produzione di un rifiuto individuabile con il codice CER 190501, prima del successivo conferimento in discarica per lo smaltimento;
- c) relativamente alle attività di carico delle aie di biostabilizzazione, di ripristinare immediatamente le condizioni operative di processo previste dal progetto approvato in sede di AIA;
- d) all'atto del carico di ogni singola aia dovrà essere garantito, per tutti i cicli di trattamento, il contenimento del valore di densità apparente del rifiuto nell'intorno del range di valori ottimali riportato dalle norme tecniche di settore. In ogni caso la suddetta densità apparente non potrà superare il valore di 0,7 ton/mc;
- e) qualora non già in essere, di effettuare la registrazione permanente del peso di frazione umida caricata all'interno di ogni singola aia di biostabilizzazione. Altresì dovranno essere registrati ed archiviati con medesima modalità tutti i dati relativi ad ogni singolo ciclo di trattamento, utili alla tracciabilità del processo (es.: data di carico e scarico di ogni singola aia, N° identificativo della medesima, durata del ciclo di trattamento, peso della massa di rifiuti ad inizio ciclo e peso a fine trattamento, etc.);
- f) di garantire la perfetta efficienza di tutti i presidi ambientali di cui l'impianto è dotato, in special modo dei sistemi di captazione ed estrazione del percolato e di contenimento delle emissioni diffuse, e dovranno essere adottate specifiche modalità gestionali atte a minimizzare gli eventuali impatti ambientali dovuti alla non completa stabilizzazione della frazione di rifiuti urbani biodegradabili, quali ad esempio l'intensificazione delle operazioni di emungimento del percolato dal bacino di abbancamento dei rifiuti il quale, ove tecnicamente possibile, dovrà essere mantenuto costantemente nell'intorno del livello minimo consentito dai sistemi di aspirazione installati i quali se del caso dovranno essere settati in modalità di aspirazione in continuo. Inoltre le modalità adottate per la copertura giornaliera dei rifiuti dovranno essere, se necessario, adeguate alla particolare situazione contingente per cui tale

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricerca temporanea ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in cantiere della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritieni ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

operazione non potrà essere eseguita utilizzando lo stesso materiale proveniente dalla biostabilizzazione ma unicamente materiale minerale idoneo allo scopo, incrementando se necessario lo spessore medio di copertura, al fine di garantire il contenimento di eventuali emissioni odorigene e della infiltrazione delle acque meteoriche nel bacino di abbancamento dei rifiuti;

- g) tale riduzione, ottemperando a quanto sopra indicato, potrà essere effettuata anche per i rifiuti provenienti dall'impianto di trattamento meccanico di RSU indifferenziati gestito dalla ditta OIKOS S.p.A.;
- h) di applicare la tariffa per lo svolgimento dell'attività di cui al punto a) che dovrà essere depurata della quota relativa all'ammortamento dell'impianto, tenuto conto che la capacità annuale autorizzata dello stesso è già stata raggiunta. La stessa dovrà essere proporzionalmente ridotta rispetto alla riduzione del periodo di trattamento e dovrà essere oggetto di specifica valutazione da parte del competente Osservatorio Regionale dei Rifiuti presso il Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti che terrà conto altresì del ritorno economico conseguente al mancato fermo dell'impianto per saturazione della capacità autorizzata. Restano ferme le eventuali modifiche e conguagli derivanti dall'esame in corso da parte dell'Osservatorio regionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti del piano economico finanziario presentato dalla ditta.

2. Di procedere all'abbancamento dei rifiuti nel bacino della discarica autorizzata con decreto AIA n. 649/2012.

Articolo 3

*(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla OIKOS S.p.A.)*

1. Premesso che nel procedimento di secondo grado effettuato in capo alle autorizzazioni utili alla gestione delle discarica sita nel Comune di Motta Sant'Anastasia non si sono palesati gravi criticità ambientali e sanitarie nella fase gestionale della discarica di Valanghe D'inverno, anche a seguito dei monitoraggi eseguiti ed ancora in corso e preso atto che dai pareri espressi da ARPA ST Catania, da ASP Catania e dalla Provincia Regionale di Catania si evince come, fatti salvi le problematiche di natura urbanistica e quelle di carattere generale relative alle questioni prettamente amministrative coniugate alle autorizzazioni utili alla gestione della discarica di che trattasi, non esistano problemi di natura strettamente ambientale e/o sanitaria connessi alla gestione della discarica.

2. Alla OIKOS S.p.A., al fine di escludere criticità ambientali connesse al mancato smaltimento dei rifiuti prodotti nella Provincia di Messina ed, in parte, della Provincia di Catania, nelle more del completamento dell'impiantistica regionale e dell'attuazione delle misure volte all'incremento della raccolta differenziata e della riduzione dei RUB, la stessa discarica, a

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Rivoco temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

far data dal raggiungimento della volumetria ad oggi consentita, di continuare, viste le analisi e le verifiche nonché i pareri degli uffici preposti alla stabilità dei versanti e nelle more dell'acquisizione delle valutazioni ambientali non ancora acquisita dalle autorità competenti in materia di AIA, ed in relazione alle diverse proposte progettuali di chiusura definitiva trasmesse dal gestore per effetto del DDG n. 1143 del 22 luglio 2014, ad abbancare secondo le volumetrie previste nel progetto di chiusura presentato ad Aprile 2015.

3. Alla OIKOS S.p.A. di mantenere la tritovagliatura pari a 1040 tonn/die, quantità da compensare secondo medie settimanali, in deroga al decreto AIA n. 661/2008. Restano salve le prescrizioni adottate dagli organi di controllo territorialmente competenti che impongono una adeguata verifica degli *standard* di sicurezza minimi così come prescritto e richiamato nelle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti cui si fa espresso rinvio.

4. Alla OIKOS S.p.A. di conferire in discarica i rifiuti trattati come al precedente articolo, comma 1 lettera g).

### Articolo 4

*(Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Catanzaro Costruzioni S.p.A.)*

1. Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A., per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in deroga ad eventuali restrizioni e/o pareri in tal senso espressi dagli organi di controllo competenti, fatti salvi quelli di natura ambientale e/o sanitaria sopra indicati, di incrementare la tritovagliatura effettuata e il conferimento giornaliero dei rifiuti solidi urbani presso la piattaforma logistica sita nei Comuni di Siculiana/Montallegro, per una quantità massima di 1300 tonn/die.

2. Alla Catanzaro Costruzioni S.p.A. di adeguare gli *standard* minimi circa la sicurezza del personale nonché di risolvere le problematiche relative alla viabilità connessa al conferimento dei rifiuti paventata nei pareri espressi nella conferenza di servizi del 13 luglio 2015; con obbligo per gli stessi organi di controllo di effettuare le opportune verifiche.

3. Il presente provvedimento costituisce ulteriore diffida e messa in mora per la Catanzaro Costruzioni S.r.l. per gli adempimenti imposti dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di cui alla nota prot. n. 54755 del 24 dicembre 2015 con particolare riferimento alla realizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico al fine di provvedere alla prescritta biostabilizzazione dei rifiuti da conferire in discarica.

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso trasposto ad una speciale forza di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralciato attuativo per il rientro in calendario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritorna ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/163 del 14 gennaio 2016



REGIONE SICILIANA

Articolo 5

*(Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento)*

1. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e ai Comuni, in forma singola o associata, di procedere conformemente alla legge regionale 9/2010 all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prevedendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della frazione biodegradabile da conferire in discarica previsti dalla normativa vigente.

2. Nelle more del funzionamento a regime del complesso sistema di smaltimento dei rifiuti nella Regione siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, ai soggetti gestori degli impianti di compostaggio e di quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, di poter aumentare, nella vigenza del presente provvedimento contingibile e urgente, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento, previa acquisizione dei pareri tecnici e tecnici-sanitari.

3. I gestori di discariche in esercizio rientranti nelle categorie di cui ai punti 2) e 3) previsti dalla disposizione n. 857 del 10 ottobre 2013 del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia attuano qualsiasi iniziativa utile al fine di ottemperare alle disposizioni legislative previste dagli articoli 5 e 7 del D.Lgs. n. 36/2003 nelle more delle procedure di adeguamento di quanto disposto dai rispettivi cronoprogrammi di adeguamento di cui alla sopracitata disposizione.

4. Ai sensi dell'art. 191, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, per tutta la durata della presente ordinanza, alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti e a tutti i Comuni, in forma singola o associata, della Regione Siciliana di adottare:

- a) misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;
- b) misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;
- c) l'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;
- d) misure per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, soprattutto nel territorio della Città Metropolitana, con l'immediato avvio della raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili.

Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il riciclo in edilizia della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Articolo 6

(Altri adempimenti straordinari)

1. I provvedimenti dirigenziali di autorizzazione ai conferimenti, in essere alla data odierna, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 2 della Legge Regionale n. 9/2010 sono prorogati sino alla scadenza del presente provvedimento salvo successiva e diversa determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, al Dipartimento Regionale Tecnico, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, OIKOS S.p.A., Sicula Trasporti S.r.l., Catanzaro Costruzioni S.p.A., RAP S.p.A., Trapani Servizi S.p.A., a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.

La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

*Il Presidente della Regione Siciliana*  
(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 4/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso tempestivo ad una speciale forza di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana sulla base dell'attuazione del Piano strategico attuativo per il rientro in equilibrio della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - ritenuto ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 della Conferenza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

### *Il Presidente della Regione Siciliana*

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visti gli articoli 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Vista la legge regionale del 16 dicembre 2008 n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento di Governo e dell'Amministrazione della Regione", la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009 n. 12 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 181 e 192 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto l'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";*

**Visto** il comma 2 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che *"(...) il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini";*

**Visto** il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 il quale dispone che le ordinanze contingibili ed urgenti emesse *"(...) di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini";*

**Visto** l'articolo 200 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 dispone *"1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri: a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative; c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO; d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti; e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti; f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. 2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati";*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Visto l'articolo 200 comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 statuisce che *"Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni"*;

Visto l'art. 202 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 che prevede *"Il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile"*;

Visti gli articoli 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 che sanzionano il divieto di abbandono di rifiuti;

Vista la Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;

Visto l'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Vista la legge regionale 9 gennaio 2013 n. 3, che ha introdotto l'art. 5, comma 2 *ter* della Legge regionale n. 9/2010;

Visto l'art. 1, comma 64 della Legge regionale 9 maggio 2012 n. 26, modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b) n. 1) della Legge regionale n. 49/2012;

Considerato che è obiettivo primario dell'Amministrazione regionale perseguire lo sviluppo della raccolta differenziata in linea con la normativa nazionale e la programmazione regionale, ed al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e della tutela igienico-sanitaria;

Considerato che alla data del 31 dicembre 2013 non sono stati prorogati gli effetti dell'art. 2 del D.L. 43/2013 convertito con modificazione nella L. n. 71/2013;

Vista l'Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 148 del 18/02/2014 pubblicata su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 del 25/02/2014, per favorire e regolare il subentro della Regione

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - ritira ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella medesima regione;

- Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 20/Rif del 14 luglio 2015 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Vista la ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento avente vigenza sino al 31 maggio 2016;
- Visto l'art.1, comma 2, dell' O.C.D.P.C. n.148 citata, il quale stabilisce che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività già formalmente approvate alla data di adozione della stessa ordinanza;
- Visto il D.P.Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;
- Visto l'art.1 della Legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;
- Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;
- Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n. 42575 del 28 ottobre 2013;
- Visto l'Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché dal conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni;
- Vista la Direttiva assessoriale n. 5189/GAB del 12 ottobre 2015 con la quale sono stati impartiti precisi indirizzi alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti ai fini della redazione delle dotazioni organiche da predisporre ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge regionale n. 9/2010;
- Visto l'art. 19, comma 2, della L.R. n. 9/2010 che *"Fatta salva la speciale disciplina di cui ai successivi commi, alla data di costituzione delle S.R.R. i rapporti giuridici dei consorzi e delle società d'ambito in corso ivi inclusi i crediti maturati fino al 30 giugno 2013 dalle autorità d'ambito di cui al comma 1 nonché tutti i rapporti attivi e*

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Rinvio temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - mita ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 11/Rif del 14 gennaio 2016.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*passivi delle stesse società d'ambito e relativi alle operazioni finanziarie dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale n. 6/2009, confluiscono in un'apposita gestione liquidatoria, che può essere articolata in sottogestioni costituite per materia o per territorio";*

Vista la circolare n. 5982/RIN del 22 aprile 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152";

Considerato che è in itinere la procedura di valutazione per l'introduzione di un nuovo assetto organizzativo degli ambiti territoriali ottimali al fine di ottemperare alla suddetta diffida;

Ritenuto essenziale proseguire l'azione dei commissari straordinari al fine di evitare che si possa determinare una interruzione sulla continuità del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 19, comma 2 bis, della L.R. n. 9/2010 che prevede: "(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione (...). Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31 dicembre 2013";

Considerato che, ad oggi, la riforma sulla gestione integrata dei rifiuti, giusta Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non risulta essere ancora stata pienamente attuata;

Considerato che nelle more della definizione del modello di gestione previsto nella Legge regionale n. 9/2010 non sono attivi i soggetti giuridici che in via ordinaria sono chiamati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;

Considerato che i Comuni sono tenuti a garantire la continuità del servizio di raccolta dei rifiuti nei rispettivi territori comunali;

Considerato che è necessario procedere ad attivare i soggetti che in via ordinaria hanno competenza ad avviare le procedure di gara per incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

Considerato che il modello di gestione previsto dalla normativa regionale vigente è in fase di definizione poiché gli Enti ordinariamente competenti stanno predisponendo tutti gli atti prodromici per l'avvio operativo delle Società Regolamentazione dei Rifiuti;

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

*Rivisto temporaneo in una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - ritorna ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Rilevato che, per la piena applicazione della norma, assume prioritaria importanza la conclusione della fase di liquidazione delle società e consorzi d'ambito sulla base di quanto previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010;

Considerato che le società e consorzi d'ambito, sulla base della normativa vigente, non sono più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti;

Rilevato che gli Enti deputati alla gestione dalla Legge regionale n. 9/2010 non hanno ancora attuato le procedure per consentire l'avvio operativo delle stesse Società per la regolamentazione dei rifiuti;

Ritenuto necessario procedere alla definizione della procedura di liquidazione delle attuali società e consorzi d'ambito;

Considerato opportuno coordinare l'attività di liquidazione con l'intervento dell'Ufficio istituito presso l'Assessorato Regionale all'Economia;

Considerato che l'art. 19, comma 12, della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite"*;

Tenuto conto che solamente in virtù degli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente sono state costituite tutte le Società per la Regolamentazione dei Rifiuti nel territorio della Regione Siciliana anche se, ad oggi, non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi le S.R.R. non risultano pienamente operative;

Rilevato che l'azione propulsiva dei commissari straordinari nominati in forza della ordinanza n. 20/Rif del 14 luglio 2015, reiterati con la Ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, ha consentito la presentazione di alcune dotazioni organiche e di alcuni piani d'ambito;

Ritenuto necessario continuare l'attività posta in essere dai commissari straordinari nominati in forza dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2015;

Considerato che sulla base di quanto previsto dall'art. 45, comma 6 della L.R. n. 11/2010 la *"(...) gestione liquidatorie di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 9/2010, che è costituita in forma unitaria, relativamente a tutte*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*le autorità d'ambito, presso l'Assessorato regionale dell'economia, dipartimento regionale bilancio, ferme restando la possibilità di articolazione della gestione in sottogestioni distinte per materia o per territorio";*

Considerato che è necessario attuare una speciale forma di gestione integrata dei rifiuti sul territorio della Regione Siciliana al fine di consentire nel breve periodo l'attuazione del Piano stralcio attuativo degli interventi straordinari per il rientro nel modello di gestione ordinario del ciclo dei rifiuti;

Considerato che nelle more della piena attuazione del modello di gestione ordinario previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 è necessario individuare regole transitorie che possano consentire una velocizzazione del processo di fuoriuscita dall'emergenza venutasi a determinare nel territorio regionale, permettendo così alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti di essere pienamente operative;

Considerato che la mancata deroga all'art. 19 comma 2 bis della Legge regionale n. 9/2010 determinerebbe l'impossibilità di assicurare i servizi di gestione di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti poiché verrebbero meno gli unici Enti che al momento hanno titolarità nella gestione del servizio dei rifiuti;

Considerato che sono di competenza del Presidente della Regione l'attuazione di speciali forme di gestione dei rifiuti individuate per prevenire il manifestarsi di problematiche igienico-sanitarie in tutto il territorio regionale;

Considerata l'urgente ed imprescindibile necessità di continuare a garantire, in alcune aree del territorio regionale, la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento straordinario per vigilare sia sulla gestione, sia sulle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della Legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010, sia sulla regolarità della continuità del servizio;

Considerato che ad oggi non sono intervenute modifiche legislative e pertanto *"(...) le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione(...)";*

Considerato che è necessario dare continuità al servizio di gestione dei rifiuti nei vari territorio comunali;

Considerato che i Sindaci sono la massima Autorità sanitaria locale e, pertanto, sono tenuti a porre in essere ogni azione necessaria al fine di tutelare l'ambiente e il territorio;

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

*Rivorno temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - ritenuto ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Ritenuto essenziale che il Presidente della Regione Siciliana agisca affinché possano essere adottate tutte le misure necessarie per il superamento della situazione di criticità a livello regionale che si verrebbe a creare;

Ritenuto necessario continuare ad assumere tutte le possibili iniziative atte a consentire la prosecuzione delle attività necessarie alla gestione dei rifiuti anche mediante ricorso a procedure straordinarie;

Ritenuto che ogni diversa soluzione non appare compatibile con la garanzia di elevati livelli di tutela ambientale e sanitaria;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti e la necessità di reiterare gli effetti della ordinanza contingibile ed urgente n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 relativamente agli articoli 8 e 9;

Considerato che dopo aver attivato le procedure previste dalla Legge regionale n. 9/2010 e agendo in via sostitutiva, le S.R.R. potranno essere dotate di tutti gli atti prodromici per poter garantire la piena continuità del servizio di gestione ordinaria dei rifiuti al fine di dare piena attuazione alla Legge regionale n. 9/2010 e quindi garantire la piena funzionalità delle Società della Regolamentazione dei Rifiuti;

Considerato pertanto, che è essenziale procedere alla immediata nomina di commissari straordinari che, in deroga alla procedura prevista dall'art. 14 della Legge regionale n. 9/2010 possano, con poteri accertativi e sostitutivi, velocizzare il percorso di fuoriuscita dalla straordinarietà che caratterizza il sistema regionale;

Considerato che la straordinarietà del sistema regionale della gestione dei rifiuti non riguarda solamente il sistema di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti ma riguarda anche e, soprattutto l'impiantistica regionale;

Ritenuta imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, di ricorrere all'emanazione per un periodo determinato, di una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente l'attuazione in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema dei rifiuti nell'intero territorio regionale;

Ritenuto che la permanenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela ambientale e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'ordinanza contingibile ed urgente prevista dall'art. 191

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Rivisto e approvato dal comitato speciale per la gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestioni dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettosa di elevati livelli di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che allo stato non si può altrimenti provvedere;

Visto il parere tecnico-sanitario del Dipartimento Regionale della sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Articolo 1

*(reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, di reiterare gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, secondo le seguenti determinazioni, per il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 1 giugno 2016 sino al 30 settembre 2016, al fine evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata pianificazione della *governance* aziendale di settore in ottemperanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali.

Articolo 2

*(Avvio straordinario per la piena funzionalità delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti)*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso temporaneo ad una straordinaria forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana, in deroga agli articoli 14 e 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010, al fine di consentire l'immediata attuazione del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010.

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reiterna ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

2. All'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, di nominare, fra i dipendenti regionali in servizio - in deroga ai termini e alla procedura prevista all'articolo 14 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 - nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, fatte salve le disposizioni transitorie di cui al successivo articolo 3 comma 5, uno ovvero più commissari straordinari cui attribuire poteri accertativi ed, eventualmente, sostitutivi in ordine ai compiti e alle funzioni di seguito specificate:

- a) redazione e presentazione, entro il 30 giugno 2016, del piano d'ambito sulla base di quanto previsto all'art. 10 della Legge regionale n. 9/2010;
- b) adozione e trasmissione, entro il 30 giugno 2016, della dotazione organica sulla base delle indicazioni dell'art. 7 commi 9 e 10 e 19 della Legge regionale n. 9/2010, nonché dell'accordo quadro sottoscritto con le parti sociali in data 6 agosto 2013 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 9/2010;
- c) adozione, entro il 30 giugno 2016, di tutte le iniziative utili a favorire l'incremento delle percentuali della raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In particolare, i commissari straordinari dovranno privilegiare immediatamente tutte le azioni utili a favorire l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata delle utenze commerciali. Inoltre, i commissari straordinari che esplicano la propria attività nei territori di competenza delle Città Metropolitane dovranno immediatamente attivare ogni azione utile per garantire l'incremento delle percentuali di raccolta della frazione organica e delle frazioni secche riciclabili nei territori di propria competenza;
- d) immediata attivazione delle procedure necessarie per l'individuazione del gestore del servizio integrato dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della Legge regionale n. 9/2010;
- e) verifica della procedura di assunzione del personale nella S.R.R. così come previsto dalla Legge regionale n. 9/2010 e così come previsto dal successivo comma 3;
- f) Ogni altra attività utile all'avvio straordinario delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti;

3. La presente Ordinanza costituisce atto di diffida e messa in mora per il Presidente della S.R.R. che dovrà porre in essere i compiti e le funzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c) entro il 10 giugno 2016.

4. Alle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti con dotazione organica approvata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 commi 9 e 10 della Legge regionale n. 9/2010, nel caso in cui i Comuni, in forma singola o associata, provvedano all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

di contratti pubblici, anche in attuazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nelle more che si proceda all'affidamento ordinario previsto dai piani di intervento (c.d. ARO) ovvero si proceda all'affidamento del servizio ex art. 15 della Legge regionale n. 9/2010, di procedere all'assunzione del personale, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010, nella S.R.R. - in deroga al comma 8 dell'art. 19 della Legge regionale n. 9/2010.

5. L'utilizzo del personale, assunto nella S.R.R., dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

6. Nelle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti prive di dotazione organica e di piano d'ambito ovvero che non hanno ricevuto ancora l'approvazione della stessa dotazione organica di cui all'art. 7, commi 9 e 10 ovvero la conformità del piano d'ambito, che il commissario straordinario accerti che si provveda, con la massima tempestività, a velocizzare l'approvazione dei suddetti atti programmatici di cui al precedente comma 2 punti a) e b) ed, inoltre, qualora necessario lo stesso commissario straordinario provveda a garantire, presso ogni società o consorzio d'ambito, la continuità del servizio sulla base di quanto previsto nel successivo articolo 3.

7. Il Commissario straordinario nominato nella Società per la Regolamentazione dei Rifiuti dotata di piano d'ambito e di dotazione organica avrà un incarico limitato alla piena esecuzione della dotazione organica stessa e, comunque, fino alla garanzia della continuità del servizio nell'ambito territoriale di riferimento della singola società o consorzio d'ambito.

8. In esito alla predetta attività accertativa dovrà essere predisposta apposita relazione, da inviare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con la quale il Commissario straordinario (o i commissari straordinari) riferirà in ordine alla sussistenza o meno di gravi e reiterate violazioni di legge che possa dar luogo all'adozione di provvedimenti decadenziali nei confronti di chi si sia reso eventualmente responsabile delle predette violazioni sulla base di quanto previsto in particolare dall'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

9. Al Commissario straordinario, nell'espletamento della propria attività, di avvalersi delle strutture e degli organi in atto esistenti nelle stesse Società di Regolamentazione dei Rifiuti ovvero delle risorse umane e strumentali delle società e consorzi d'ambito esistenti.

10. Il Commissario straordinario è onerato alla verifica della presentazione da parte del liquidatore delle società e consorzi d'ambito attualmente esistenti della relazione da presentare all'Assessorato Regionale dell'Economia circa l'attività di

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Rivorno temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

# REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

liquidazione svolta sino al 31 dicembre 2015 sulla base di quanto disposto dall'art. 8, comma 9 dell'ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016. Il Commissario straordinario dovrà provvedere all'inoltro della suddetta relazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e, in caso di mancata presentazione della stessa, lo stesso commissario dovrà provvedere disporre specifica segnalazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

11. In caso di inoperatività di cui ai termini previsti dal precedente comma 2, lettere a), b) e c) i commissari straordinari sono considerati decaduti e sostituiti con decreto assessoriale.

12. I Commissari straordinari, in caso di passaggio di gestione al nuovo soggetto gestore, dovranno vigilare, ed eventualmente in caso di violazione segnalare all'Autorità competente, il rispetto di quanto previsto in materia di personale dalla L.R. n. 9/2010 e dall'art. 202, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. Il Liquidatore delle società e consorzi d'ambito nonché i comuni/soci, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, sono inibiti dal porre in essere atti e/o azioni che possano creare nocimento all'azione del commissario straordinario.

### Articolo 3

#### *(Garanzia della continuità del servizio)*

1. Al commissario straordinario nominato presso la Società per la Regolamentazione dei Rifiuti, oltre agli adempimenti accertativi e sostitutivi previsti nell'articolo precedente, di garantire, nella qualità di commissario straordinario in nome e per conto dei comuni ricadenti nel territorio nelle società e consorzi d'ambito esistenti, qualora necessario – in deroga ai termini di cui all'art. 19 comma 2-bis della Legge regionale n. 9/2010 - la continuità del servizio nel quadro delle gestioni esistenti, avvalendosi della struttura organizzativa, nonché dei mezzi, delle attrezzature utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e società d'ambito, nel rispetto della normativa vigente in materia ed, in particolare, nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli articoli 7 e 19 commi 6, 7 e 8 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 06 agosto 2013 nonché del conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni.

2. Al commissario straordinario, per gli oneri derivanti dall'attività di cui appena sopra, di istituire una contabilità separata rispetto a quella della liquidazione e di porre tali oneri proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio.

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - ritorna ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

3. La funzione di garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza sarà determinato nello stesso decreto di nomina del commissario straordinario della S.R.R..

4. In deroga all'art. 19 comma 2-bis della legge regionale n. 9/2010, che le attuali gestioni delle società e dei consorzi d'ambito, nelle more dell'attuazione della procedura ordinaria prevista dalla Legge regionale n. 9/2010 e di quella dettata dal presente provvedimento, continuano ad operare al fine di evitare interruzioni del servizio di gestione dei rifiuti e al fine di garantire la continuità lavorativa del personale dipendente.

5. Al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, nelle more della piena definizione della speciale forma di gestione prevista nel presente provvedimento, gli effetti dei decreti assessoriali di nomina degli attuali commissari straordinari delle Società per la Regolamentazione dei Rifiuti sono prorogati fino al 30 giugno 2016. Resta inteso che, entro tale data, si provvederà alla nomina dei nuovi commissari straordinari con decreto assessoriale.

DISPONE

- La comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività produttive, alle Prefetture della Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato Regionale all'Economia, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Dipartimento Regionale Bilancio, al Dipartimento Regionale delle Attività Sanitarie, al Dipartimento Regionale Tecnico, all'ARPA Regionale e a tutte le Strutture Territoriali provinciali, alle ASP di tutte le province, a tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana, alle Società e Consorzi d'ambito, con onere di notificarlo ai Comuni afferenti il rispettivo ambito territoriale, alle S.R.R. costituite nel territorio della Regione Siciliana, CCIAA del territorio regionale, a tutti gli altri enti coinvolti dagli effetti della presente ordinanza.
- La pubblicazione sul sito *web* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti.

Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - ritorna ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.*

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



*Il Presidente della Regione Siciliana*  
(On. Rosario Crocetta)



Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - natura ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 degli articoli 8 e 9 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016.

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 70° - Numero 12

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 18 marzo 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2.  
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) [gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it](mailto:gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it)

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 17 marzo 2016, n. 3.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.**  
**Legge di stabilità regionale . . . . . pag. 2**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 marzo 2016, n. 3.

**Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

Disposizioni finanziarie e contabili e disposizioni di contenimento della spesa.

### Art. 1.

#### *Disposizioni in materia di residui passivi perenti*

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2005, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione da parte dell'Amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2006, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle spese per esecuzione di opere qualora il progetto dell'opera finanziata sia esecutivo e gli enti appaltanti abbiano già adottato le deliberazioni che indicano la gara, stabilendone le modalità di appalto.

4. Qualora, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 1, sia successivamente documentata l'interruzione dei termini di prescrizione e, a fronte delle somme eliminate ai sensi del comma 2, sussista ancora l'obbligo della Regione, si provvede al relativo pagamento mediante iscrizione in bilancio delle relative somme, da effettuarsi con decreti del Ragioniere generale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integra-

a) articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 742802);  
- 34.263 migliaia di euro per l'anno 2016, 33.468 migliaia di euro per l'anno 2017 e 30.888 migliaia di euro per l'anno 2018;

b) articolo 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 673307);  
- 2.194 migliaia di euro per l'anno 2016, 1.955 migliaia di euro per l'anno 2017 e 939 migliaia di euro per l'anno 2018;

c) articoli 1 e 2 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 1 - capitolo 672401);  
- 11.585 migliaia di euro per l'anno 2016; 11.096 migliaia di euro per l'anno 2017 e 10.571 migliaia di euro per l'anno 2018;

d) articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 8 - Programma 2 - capitolo 673315);  
- 990 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 930 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018.

2. Le annualità relative alle leggi regionali di cui al comma 1 sono ridotte nella misura indicata al medesimo comma 1.

3. Il comma 6 dell'articolo 72 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 è soppresso.

### TITOLO III

#### Disposizioni in materia di acqua e rifiuti

##### Art. 34.

##### *Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi (Ecoincentivo)*

1. In armonia con le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corrispondono alla Regione, a decorrere dall'1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua:

PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (RD) DEL COMUNE	RIFIUTI URBANI PER KG
minore o uguale al 15%	€ 0,02152
maggiore del 15% e fino al 25%	€ 0,01937
maggiore del 25% e fino al 35%	€ 0,01506
maggiore del 35% e fino al 45%	€ 0,01291
maggiore del 45% e fino al 65%	€ 0,00775
maggiore del 65%	€ 0,00517

2. Per la rilevazione del livello di raccolta differenziata i dati sono desunti dalla dichiarazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni (MUD), riferita ai singoli comuni sui quali ricadono gli effetti del tributo speciale come rideterminato nel comma 1. Per il calcolo delle percentuali della raccolta differenziata, i comuni tengono conto dei criteri adottati dalla Regione, autocertificando la percentuale raggiunta.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere la dichiarazione e l'autocertificazione di cui al comma 2 entro e non oltre il 30 giugno al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. La mancata comunicazione comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di cui al comma 1. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti provvede ad eseguire il controllo, a campione, dei dati forniti.

4. I comuni che non raggiungono, nell'anno precedente, la percentuale di raccolta differenziata del 65 per cento, sono tenuti al pagamento dell'addizionale del venti per cento prevista dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. L'addizionale di cui al comma 4 è applicata con le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni ed è versata, dai gestori degli impianti di smaltimento, in un apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

6. La percentuale di raccolta differenziata sulla quale applicare il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti nonché l'addizionale di cui al comma 4 è quella determinata nell'anno precedente in attuazione del comma 2.

7. Per gli scarti, i sovralli, i fanghi anche palabili, dall'1 gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta.

8. Per ogni trimestre, i funzionari di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettono al dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti una relazione contenente gli esiti dei controlli effettuati ivi compreso il contenzioso attivato.

9. All'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" sono sostituite dalle parole "dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti".

10. Per le restanti tipologie di rifiuti non di provenienza urbana continua ad applicarsi il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

11. Fino alla determinazione della percentuale di raccolta differenziata di cui al comma 2, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti si applica nella misura in atto stabilita, salvo conguaglio.

12. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal presente

articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali.

13. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota del venti per cento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 6/1997, relativa alle maggiori risorse di cui al comma 5, è destinata ai comuni che raggiungono un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua.

14. Per l'anno 2017 l'incremento su base annua della percentuale di raccolta differenziata, di cui ai commi 12 e 13, è calcolato rapportando la percentuale realizzata nel 2015 rispetto a quella del 2016 e così per gli anni successivi facendo riferimento al biennio precedente.

15. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/1997 è sostituito dal seguente:

“2. Il gettito derivante dal tributo affluisce in un apposito fondo del bilancio della Regione così come previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche ed integrazioni.”

16. A valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, la somma di 15.000 migliaia di euro è destinata ad attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti ed all'incentivazione della raccolta differenziata esclusivamente presso i comuni che hanno usufruito della tariffa di cui al comma 1 nella misura minima.

17. Al fine di promuovere il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti urbani e speciali, nell'attuazione del principio generale della gerarchia di trattamento, si privilegiano procedure di autorizzazione accelerate e, ove previste, semplificate come disposto dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di impianti di trattamento per il riciclaggio ed il recupero di frazioni sia secche sia umide, con l'adozione da parte della Regione di un iter amministrativo che, lasciando fermi i vigenti termini minori, imponga la conclusione del procedimento ed il rilascio del titolo autorizzatorio da parte dell'amministrazione competente entro e non oltre dodici mesi dalla data del deposito del progetto definitivo da parte del soggetto richiedente.

18. Gli impianti che godono del regime speciale sono identificati in quelli dedicati esclusivamente al trattamento per il recupero di materia:

a) impianti per la selezione dei rifiuti urbani indifferenziati dedicati alla massimizzazione del recupero di materia al fine del riciclaggio, e con esclusione di produzione CDR/CSS, e con eventuale linea di presso-estrazione delle plastiche e produzione di materia prima secondaria;

b) impianti di compostaggio aerobico, compresi gli impianti di compostaggio aerobico automatici, ed impianti di digestione anaerobica con successivo compostaggio aerobico alimentati con la FORSU con capacità di trattamento inferiore a 36.000

tonnellate annue ed inferiore alla eventuale potenza elettrica di 1 Megawatt, con un controllo accurato del materiale in entrata e in uscita;

c) impianti di selezione e riciclo di frazioni secche differenziate, con eventuale linea di presso-estrusione delle plastiche con capacità di trattamento inferiore a 36.000 tonnellate annue;

d) centri per il riuso e centri di raccolta.

19. Gli impianti di cui al comma 18, lettera b), di digestione anaerobica sono autorizzati privilegiando l'immissione del biogas prodotto nella rete pubblica di distribuzione gas, tramite trattamenti di purificazione e adeguamento alle caratteristiche richieste dai gestori della rete stessa, ad eccezione del biogas impiegato in impianti di bassa potenza termica ed elettrica per il fabbisogno energetico necessario al funzionamento dell'impianto stesso. E' previsto altresì l'uso del biogas come carburante per autotrazione da commercializzare nelle reti commerciali autorizzate, specialmente laddove è assente la rete pubblica di distribuzione gas. Tale procedura si intende estesa agli impianti di digestione anaerobica con successivo trattamento aerobico di qualsiasi dimensione ed alimentati sia da FORSU che da scarti agricoli che possano produrre compost idoneo all'impiego in agricoltura e nel giardinaggio.

20. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gli impianti autorizzati con la procedura semplificata non possono successivamente essere autorizzati a trattare materiali in ingresso diversi da quelli originariamente previsti.

#### Art. 35.

##### *Interventi sostitutivi per la bonifica dei siti contaminati*

1. In attuazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituito un fondo per anticipare le somme necessarie per gli interventi sostitutivi da parte della Regione, in subordine dei comuni inadempienti, per la bonifica dei siti contaminati, ad eccezione dei siti di interesse nazionale.

2. Entro il termine di novanta giorni dall'avvio dei lavori di ripristino ambientale, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti attiva le procedure di recupero delle somme necessarie per gli interventi sostitutivi di cui al comma 1, nei confronti dei comuni inadempienti, da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione.

3. Decorso il termine di trenta giorni in difetto del recupero di cui al comma 2, il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, di concerto con il Dipartimento regionale delle autonomie locali, provvede al recupero mediante compensazione dei trasferimenti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa di 1.000 migliaia di euro.

#### Art. 36.

##### *Sito minerario dismesso di contrada Bosco nel comune di San Cataldo. Miniera museo di Cozzo Disi nel comune di Casteltermini*



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e ss.mm.ii., *"Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Centrale della Regione Siciliana"*;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii. *"Norme sulla Dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana"*;
- VISTA la Legge Regionale 16. dicembre 2008 n. 19 recante *"Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale"*, la quale ha istituito il "Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 5 dicembre 2009 n.12. *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19"* recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sicilia 28 giugno 2010 n. 370 sulla *"Rimodulazione dell'Assetto Organizzativo di natura endodipartimentale dei Dipartimenti Regionali"*;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 696 del 31 agosto 2010 con il quale è stato conferito alla Dott. ssa Silvia Coscienza l'incarico di Dirigente del Servizio V del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito al Dott. Ing. Domenico Armenio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti"*, con particolare riferimento ai seguenti articoli: 13 (Gestione operativa e post-operativa), 14 (Garanzie finanziarie) e 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche);
- VISTO l'Allegato n. 2 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 con particolare riferimento al *Piano Finanziario*;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 *"Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*;

- VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", titolo IV "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", art. 238 "Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani";
- VISTO IL Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale";
- VISTO IL Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale";
- VISTA il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010, sulla definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;
- VISTO il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VIA/VAS dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1362 del 23 dicembre 2009 - con il quale è stata rilasciata al Gestore IPPC Catanzaro Costruzioni srl - con sede in Favara (AG), via Miniera Ciavalotta Lotti 92/94 - , ai sensi del D. Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la realizzazione e l'esercizio, della vasca di coltivazione denominata "Vasca 4" nella discarica di rifiuti non pericolosi sita nel territorio dei Comuni di Siculiana (AG) e Montallegro (AG), in località Materano;
- VISTO l'art. 9 del Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 2 VIA/VAS dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 1362 del 23 dicembre 2009, il quale dispone, tra l'altro, che "Prima dell'avvio dei conferimenti nella Vasca V4, il Gestore IPPC deve presentare, sulla scorta del Piano Finanziario allegato alla domanda di AIA, apposito nuovo Piano Finanziario e relativa tariffa di conferimento che troverà applicazione unicamente per i conferimenti da effettuarsi nella Vasca V4";
- VISTO il nuovo Piano Finanziario trasmesso dal Gestore IPPC Catanzaro Costruzioni s.r.l. all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - con nota prot. 1430 del 17/11/2010, assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 44813 del 18/11/2010, finalizzato alla determinazione della tariffa di conferimento presso la vasca di coltivazione denominata "Vasca 4" nella discarica di rifiuti non pericolosi sita nel territorio dei Comuni di Siculiana (AG) e Montallegro (AG), in località Materano;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, n. 578 del 28 luglio 2011, di approvazione del Piano Finanziario e della tariffa di smaltimento relativi alla vasca di coltivazione denominata "Vasca 4" nella discarica di rifiuti non pericolosi sita nel territorio dei Comuni di Siculiana (AG) e Montallegro (AG), in località Materano, secondo il seguente schema:

Voce di Costo	DESCRIZIONE	€/tonn
a)	COSTI DI INVESTIMENTO	€ 16,74
b)	GESTIONE OPERATIVA	€ 22,63
c)	GESTIONE POST-OPERATIVA	€ 12,00

<b>TOTALE</b>		<b>€. 51,36</b>
d)	Trattamento art. 7 D.Lgs N. 36/03	€. 8,56
c)	Gestione operativa in gg festivi o extra orario	€. 5,66

- VISTA la nota prot. n. 8229 del 01/03/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V Osservatorio sui rifiuti-Ispettorato, avente ad oggetto *"Definizione del piano attuativo delle discariche e piano tariffario regionale di conferimento in discarica"*, indirizzata ai soggetti gestori delle discariche attive presenti sul territorio siciliano, con la quale si richiede alla ditta Catanzaro Costruzioni s.r.l. - nella qualità di soggetto gestore della discarica di rifiuti non pericolosi sita nel territorio dei Comuni di Siciliana (AG) e Montallegro (AG), in località Materano - la compilazione e trasmissione dell'allegata scheda informativa;
- VISTA la nota della Catanzaro Costruzioni s.r.l. prot. n. 298 del 05/04/2013 - assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 14833 del 15/04/2013 - di riscontro alla nota prot. 8229 del 01/03/2013 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V Osservatorio sui rifiuti-Ispettorato;
- VISTA la nota prot. 1728 del 16/01/2014 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V Osservatorio sui rifiuti-Ispettorato, avente ad oggetto *"Richiesta relazione per eventuale aggiornamento della tariffa del sistema integrato di recupero e smaltimento rifiuti"* con la quale si richiede al Soggetto Gestore IPPC Catanzaro Costruzioni s.r.l., secondo quanto previsto dall'allegato 2 del D.Lgs 36/03, la relazione annuale sulle eventuali variazioni riscontrate a consuntivo rispetto alla tariffa già approvata per il sistema integrato di smaltimento;
- VISTA la nota prot. 1729 del 02/12/2014 del Gestore IPPC Catanzaro Costruzioni S.r.l., trasmessa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti - Ispettorato, avente ad oggetto *"Istanza di revisione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto della Catanzaro Costruzioni S.r.l., sito in territorio dei Comuni di Siciliana e Montallegro"*;
- VISTA la relazione allegata alla nota prot. n. 1729 del 02/12/2014, trasmessa dal gestore IPPC Catanzaro Costruzioni S.r.l. al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V - Osservatorio sui Rifiuti - Ispettorato, dalla quale si evince l'importo della revisione nonché il criterio utilizzato, in conformità al Piano Finanziario approvato con il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n. 578 del 28 luglio 2011;
- VISTA la nota prot. n. 1790 del 17/12/2014 - assunta al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti al n. 51423 del 18/12/2014 - del Gestore IPPC Catanzaro Costruzioni s.r.l., avente ad oggetto *"istanza di revisione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto della Catanzaro Costruzioni S.r.l., sito in territorio dei Comuni di Siciliana e Montallegro"*, con la quale si riscontra la richiesta formulata per le vie brevi dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, Servizio V Osservatorio sui Rifiuti-Ispettorato, di chiarimenti in ordine alla revisione della tariffa per le annualità pregresse, dalla quale si prende atto della rinuncia da parte del Gestore IPPC a richiedere la revisione per le pregresse annualità;

**RILEVATO** che la revisione della tariffa proposta è relativa ai soli conferimenti effettuabili a partire dal 01/01/2015 nella Vasca V4, a partire dal settimo modulo funzionale e fino all'esaurimento della capacità assentita, fermo restando quanto disposto dal punto 6 dell'Allegato 2 al D.Lgs 36/03 il quale prevede la formulazione della revisione "annualmente"; ciò anche al fine di permettere agli Enti conferitori di provvedere per tempo alla determinazione delle tariffe per la gestione del servizio integrato ed evitare pesanti ricadute sui bilanci e sull'imposizione programmata;

**CONSIDERATO** che le premesse fanno parte integrante del presente decreto;

**DECRETA**

**ART. 1**

È approvata la revisione della tariffa di smaltimento per rifiuti non pericolosi, relativa alla discarica sita in località Materano, nel territorio dei Comuni di Siculiana (AG) e Montallegro (AG).

**ART. 2**

La tariffa di smaltimento per rifiuti non pericolosi presso la Vasca V4 della discarica sita in località Materano, nel territorio dei Comuni di Siculiana (AG) e Montallegro (AG), da applicare esclusivamente a tutti i conferimenti, a partire dal 01/01/2015, risulta la seguente:

<b>PROSPETTO GENERALE RIEPILOGATIVO</b>	
<b>Revisione Tariffa discarica c.da Materano – Comuni di Siculiana e Montallegro (AG)</b>	
<b>Voci di costo della Tariffa di conferimento</b>	<b>Tariffa (€/tonn)</b>
a) Costo degli Investimenti	€/tonn 16,74
b) Gestione Operativa	€/tonn 24,78
c) Gestione Post – Operativa	€/tonn 12,83
<b>TOTALE tariffa di conferimento</b>	<b>€/tonn 54,35</b>
d) Trattamento art. 7 D.Lgs N. 36/03	<b>€/tonn 9,53</b>
e) Gestione operativa in gg festivi o extra orario	€/tonn 5,66

La suddetta tariffa sarà applicata fino al conseguimento della volumetria assentita per la vasca V4, fermi restando eventuali ulteriori aggiornamenti qualora conformi al punto 6 dell'All. 2 al D.Lgs. 36/03 e preventivamente autorizzati dai competenti Uffici Regionali.

**ART. 3**

Alla Tariffa di smaltimento come determinata sarà applicata l'I.V.A. per legge se dovuta. Sarà, inoltre, applicato il tributo speciale per il deposito in discarica, nella misura prevista dalla Legge Regionale 7 maggio 1997 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le penalizzazioni per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

**ART. 4**

Gli oneri per la mitigazione ambientale sono confermati per l'importo di €. 3,34, così come disposto all'art.2 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio ed Ambiente n 578/11, e saranno versati in favore degli Enti territorialmente competenti.

**ART. 5**

La tariffa riconosciuta quale "prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica", ai sensi del D.Lgs n.36/03, dovrà coprire tutti i costi del servizio

01

## ALLEGATO 5

CDR	Codice comune	Descrizione comune	Totale
7	A005	ABBADIA LARIANA	882,01
7	A010	ABBIATEGRASSO	23.498,22
7	A034	ACQUAFREDDA	452,80
7	A038	ACQUANEGRA SUL CHIESE	1.419,88
7	A039	ACQUANEGRA CREMONESE	133,29
7	A057	ADRARA SAN MARTINO	1.315,56
7	A058	ADRARA SAN ROCCO	169,80
7	A060	ADRO	3.622,14
7	A076	AGNADELLO	2.642,71
7	A082	AGNOSINE	820,69
7	A085	AGRA	104,32
7	A087	AGRATE BRIANZA	6.980,60
7	A096	AICURZIO	515,79
7	A112	AIRUNO	1.553,18
7	A118	ALAGNA	235,83
7	A127	ALBAIRATE	2.607,94
7	A129	ALBANO SANT'ALESSANDRO	2.957,32
7	A143	ALBAVILLA	2.716,78
7	A153	ALBESE CON CASSANO	1.584,79
7	A159	ALBIATE	2.405,48
7	A163	ALBINO	15.467,99
7	A164	ALBIOLO	490,53
7	A167	ALBIZZATE	2.857,15
7	A172	ALBOSAGGIA	1.339,52
7	A175	ALBUZZANO	1.141,42
7	A188	ALFIANELLO	1.339,52
7	A193	ALGUA	136,78
7	A214	ALME'	2.445,67
7	A215	VILLA D'ALME'	2.330,01
7	A216	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	4.074,19
7	A217	ALMENNO SAN SALVATORE	2.480,94
7	A224	ALSERIO	1.014,07
7	A246	ALZANO LOMBARDO	10.854,83
7	A249	ALZATE BRIANZA	1.929,10
7	A259	AMBIVERE	499,96
7	A273	ANDALO VALTELLINO	99,05
7	A288	ANFO	75,47
7	A290	ANGERA	2.235,68
7	A293	ANGOLO TERME	636,74
7	A299	ANNICCO	702,78
7	A301	ANNONE DI BRIANZA	948,04
7	A304	ANTEGNATE	1.334,80
7	A319	ANZANO DEL PARCO	481,10
7	A333	APPIANO GENTILE	5.263,75
7	A337	APRICA	716,93
7	A365	ARCENE	1.702,70
7	A371	ARCISATE	5.268,04
7	A375	ARCONATE	4.872,27
7	A376	ARCORE	8.154,16
7	A382	ARDENNO	2.032,86
7	A383	ARDESIO	1.207,46
7	A387	ARENA PO	547,13
7	A389	ARESE	20.776,60
7	A391	ARGEGNO	165,08
7	A413	ARLUNO	5.636,37

24	B427	CALTABELLOTTA	1.400,84
24	B428	CALTAGIRONE	33.855,93
24	B429	CALTANISSETTA	62.363,20
24	B430	CALTAVUTURO	1.660,25
24	B460	CAMASTRA	815,98
24	B486	CAMMARATA	5.806,16
24	B520	CAMPOBELLO DI LICATA	6.353,29
24	B521	CAMPOBELLO DI MAZARA	5.603,35
24	B532	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	3.561,05
24	B533	CAMPOFELICE DI FITALIA	117,92
24	B535	CAMPOFIORITO	641,46
24	B537	CAMPOFRANCO	1.344,24
24	B556	CAMPOREALE	2.032,86
24	B561	CAMPOROTONDO ETNEO	2.042,30
24	B602	CANICATTI'	29.865,66
24	B603	CANICATTINI BAGNI	3.990,26
24	B645	CAPACI	8.202,21
24	B660	CAPIZZI	1.745,15
24	B666	CAPO D'ORLANDO	12.635,84
24	B695	CAPRI LEONE	1.697,98
24	B780	CARINI	23.559,54
24	B787	CARLENTINI	9.824,73
24	B804	CARONIA	1.820,62
24	C006	CASSARO	306,58
24	C051	CASTELL'UMBERTO	1.471,59
24	C067	CASTELBUONO	6.188,21
24	C074	CASTELDACCIA	6.537,24
24	C091	CASTEL DI IUDICA	2.528,11
24	C094	CASTEL DI LUCIO	570,71
24	C130	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	9.145,53
24	C135	CASTELLANA SICULA	2.424,34
24	C210	CASTELMOLA	136,78
24	C275	CASTELTERMINI	5.339,22
24	C286	CASTELVETRANO	29.672,28
24	C297	CASTIGLIONE DI SICILIA	1.306,50
24	C341	CASTROFILIPPO	1.377,25
24	C342	ENNA	23.880,27
24	C344	CASTRONUOVO DI SICILIA	1.127,27
24	C347	CASTROREALE	1.235,76
24	C351	CATANIA	257.065,42
24	C353	CATENANUOVA	2.877,14
24	C356	CATTOLICA ERACLEA	1.754,58
24	C420	CEFALA' DIANA	174,52
24	C421	CEFALU'	15.489,39
24	C471	CENTURIPPE	3.594,07
24	C480	CERAMI	910,31
24	C496	CERDA	3.627,08
24	C568	CESARO'	1.226,32
24	C612	CHIARAMONTE GULFI	4.160,06
24	C654	CHIUSA SCLAFANI	1.207,46
24	C668	CIANCIANA	1.528,19
24	C696	CIMINNA	2.457,36
24	C708	CINISI	6.386,31
24	C871	COLLESANO	1.702,70
24	C927	COMISO	21.474,79
24	C928	COMITINI	438,65



REGIONE SICILIANA

Ordinanza n. 5/Rif del 7 Giugno 2016

d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

**Il Presidente della Regione**

**Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.**

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 ed in particolare l'articolo 107 "funzioni mantenute dallo Stato" e 108 "funzioni conferite alle Regioni e agli enti locali" del rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59";

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte prima contenente i principi inderogabili in materia di norme ambientali;

Visto il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che "(...) qualora si verificino situazioni di eccezionale ed urgente necessità ovvero di grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente";

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

**Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.**

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

discarica la frazione organica stabilizzata dopo il trattamento di biostabilizzazione per un tempo pari ad almeno 15 giorni;

Considerato che, secondo quanto comunicato dal MATTM "in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di 45 giorni dalla adozione dell'ordinanza, si potrà destinare in discarica la frazione organica derivante dai RUR ove questa sia trattata mediante processi anche inferiori a 15 giorni che siano idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica. (...) l'operatività di tale regime transitorio dovrà essere subordinata, (...) all'acquisizione di un parere favorevole da parte dell'ARPA Regionale, nonché allo svolgimento con buon esito di un piano di analisi dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico (...)";

Vista la nota prot. n. 25088 del 6 giugno 2016 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso la bozza di ordinanza con la quale il Presidente della Regione Siciliana disporrà sulla speciale forma di gestione nel territorio siciliano contenente le prescrizioni individuate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la nota prot. n. 25322 del 7 giugno 2016 con la quale, a seguito delle modifiche richieste, è stata ulteriormente riformulata la bozza definitiva dell'ordinanza in argomento e inviata in riscontro alla nota prot. n. 8495 del 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 12408/GAB del 7 Giugno 2016;

**ORDINA**

**Articolo 1**

*(reitera con modificazioni del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti)*

1. Nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., per le motivazioni di cui in premessa e sulla base dell'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si dispone il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

gestione del ciclo integrato dei rifiuti, per il periodo dal 7 giugno 2016 sino al 30 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale e, soprattutto, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'implementazione impiantistica regionale nonché del modello di gestione integrata dei rifiuti di cui alla legge regionale n. 9/2010, nel rispetto dei principi costituzionali di riparto delle competenze tra regione ed enti locali, di reiterare con modifiche gli effetti della ordinanza n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016, secondo le determinazioni contenute negli articoli seguenti, in deroga alla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 2

*(Attività straordinaria per programmazione operativa in materia di rifiuti)*

1. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà provvedere, inderogabilmente entro 7 giorni lavorativi dalla entrata in vigore della presente ordinanza, a porre in essere le seguenti azioni:

- a) Predisporre un piano di azione che fornisca un quadro esaustivo delle infrastrutture dedicate alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati presenti sul territorio regionale finalizzato alla piena ed effettiva utilizzazione delle stesse;
- b) Predisporre un piano di azione che individui, in caso di accordi o gare per il trasferimento dei rifiuti fuori Regione, apposite aree qualificate come stazioni di trasfenza, nelle quali i rifiuti potranno essere temporaneamente conferiti prima del loro recupero o smaltimento previo idoneo trattamento in impianti fuori regione. Tali stazioni di trasfenza dovranno essere autorizzate come operazioni sia di recupero R13 sia di smaltimento D15;
- c) Predisporre un cronoprogramma dettagliato, volto a garantire la realizzazione degli impianti necessari nel rispetto del principio di prossimità e di autosufficienza e di sostenibilità ambientale, con indicazione delle risorse economiche necessarie per tale attuazione. Tale cronoprogramma dovrà tenere conto anche dello schema di DPCM che sarà adottato ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 e che prevede un fabbisogno di incenerimento di circa 700.000 tonnellate l'anno;
- d) elaborare un piano operativo comprensivo di cronoprogramma (GANTT) con indicazione delle azioni e degli obiettivi intermedi di raccolta differenziata e conseguente riduzione dei Rifiuti Urbani Residui, anche in ordine ai contenuti degli elaborati di cui ai precedenti punti a) e b), con proiezione dei tempi e delle attività necessarie a

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinaria gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

Reitera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e n. 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006





REGIONE SICILIANA

determinare l'effettiva riduzione del gap infrastrutturale e del conferimento in discarica dei rifiuti in accordo alla gerarchia di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Il Presidente della Regione procederà all'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, alla luce dell'adottando schema di DPCM su richiamato e redatto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, del decreto legge n. 133 del 2014 procedendo all'approvazione dello stesso con proprio decreto, in deroga all'articolo 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, previa procedura di valutazione ambientale strategica i cui tempi relativi alla consultazione e alla conclusione della procedura sono ridotti ad un terzo di quelli previsti dagli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 152/2006 e dal decreto presidenziale 8 luglio 2014, n. 23, della regione siciliana. L'eventuale aggiornamento del piano dovrà concludersi entro il 30 agosto 2016;
3. L'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovrà presentare inderogabilmente entro 15 giugno 2016 un disegno di legge che determini una totale riorganizzazione della *governance* regionale dei rifiuti attraverso una drastica riduzione degli ambiti territoriali, prevedendo ambiti territoriali di affidamento di dimensione ultraprovinciale, in modo da garantire le opportune economie di scala nella gestione dei rifiuti, nonché realizzare forme di mobilità di personale del settore le quali – pur tenendo conto dell'esigenza di mantenere significativi livelli occupazionali – garantiscano adeguatamente l'economicità e l'efficienza delle gestioni del servizio e della relativa attività amministrativa.
4. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nelle more della riorganizzazione della *governance* regionale di settore di cui al punto precedente, dovrà provvedere entro il 31 luglio 2016 all'adozione di un piano di azione che preveda la riduzione e ristrutturazione funzionale ed organizzativa delle SRR, almeno secondo il criterio della ultraprovincialità ed il rispetto dei principi di economicità, funzionalità e efficacia operativa del servizio di gestione d'ambito anche ai fini della potenziale riduzione della tariffa a carico dell'utenza.
5. L'attività di cui al comma precedente può essere attuata attraverso la nomina di uno o più commissari straordinari disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.
6. Al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di verificare, attraverso l'azione dei commissari straordinari già nominati in forza della Ordinanza n. 3/Rif del 31 maggio 2016, la immediata adozione dei piani d'ambito e delle dotazioni organiche delle SRR, disponendo, in caso di accertata omissione, la decadenza degli organi societari e la sostituzione dei commissari inadempienti, nonché l'avvio della consequenziale azione di responsabilità amministrativa ed erariale sulla base di quanto previsto all'art. 14 comma 6 della Legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

*Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ai sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

7. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà predisporre un piano di azione che preveda la nomina presso i comuni di commissari straordinari autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori TIA, in coerenza allo *standard* medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa di smaltimento dei rifiuti per i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Nella indicazione dello *standard* si dovrà tenere conto del livello di effettiva riscossione dell'ultimo triennio solare. I commissari straordinari nominati devono adeguare la TIA o la TARSU allo *standard*, fermo restando che, nel caso in cui si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti a individuare nel bilancio comunale le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelle provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.
8. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà immediatamente attivare tutto quanto necessario al fine di pervenire, entro 30 giorni dalla adozione della presente ordinanza, alla stipula da parte del Presidente della Regione Siciliana di specifici accordi con i Presidenti delle altre Regioni che si rendano disponibili a ricevere i rifiuti raccolti sul territorio della Regione siciliana, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, da concludersi entro il 30 agosto 2016, per l'invio fuori Regione dei rifiuti in modo da garantire il rientro progressivo, e comunque totale al termine del regime straordinario operante per effetto della presente ordinanza, nei limiti ordinari di capacità dei singoli impianti di trattamento.
9. L'ARPA Sicilia assicura, al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti, il supporto di una segreteria tecnica per le attività di monitoraggio, elaborazione dati sui rifiuti e assistenza specialistica per l'elaborazione di scenari e azioni operative per la più efficace attuazione della presente ordinanza.
10. Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è autorizzato ad avvalersi del supporto professionale dell'Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Civile, ambientale, aerospaziale e dei materiali ovvero d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, di enti, di organismi e società *in house* del Governo Nazionale, in relazione alle esigenze valutate dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sentito il Presidente della Regione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica regionale.
11. Qualora per acclarate esigenze di organizzazione del servizio di smaltimento si dovesse procedere, in via transitoria, nelle more dell'attivazione degli impianti mobili necessari alla biostabilizzazione, e comunque per un periodo massimo di

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

*Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*





REGIONE SICILIANA

45 giorni dalla adozione della presente ordinanza, a destinare in discarica la frazione organica derivante da RUR ove questa sia trattata mediante processi di 12 giorni che siano comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà disporre in tal senso, sulla base del parere espresso da ARPA Regionale, provvedendo nel contempo che sia attuato un piano di sperimentazione volto alla caratterizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita dalla fase di biostabilizzazione per verificare l'effettiva riduzione dell'indice respirometrico. Ove l'esito della sperimentazione non dovesse essere positivo, la medesima dovrà senz'altro essere interrotta e i rifiuti sulla quale si è svolta dovranno completare il periodo di biostabilizzazione.

Articolo 3

*(Azioni per l'incremento della raccolta differenziata)*

1. I Sindaci ed i Consigli Comunali del territorio della Regione Siciliana, devono adottare o adeguare, entro e non oltre il 7 luglio 2016, il Regolamento comunale per la raccolta differenziata che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della presente ordinanza.
2. I Sindaci sono onerati entro il 15 luglio 2016 ad inviare con valore di notifica copia al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, il Regolamento adottato entro i termini indicati al comma precedente
3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 1, il Presidente della Regione adotta con proprio Decreto, su proposta del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, un Regolamento-tipo per la raccolta differenziata per le Amministrazioni comunali inadempienti, con efficacia di regolamento comunale dalla data di pubblicazione dello stesso sulle Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
4. I Regolamenti di cui ai commi precedenti devono privilegiare in via prioritaria la raccolta differenziata presso le utenze commerciali anche ai fini della massimizzazione dei benefici economici derivanti dal servizio di R.D. espletato.
5. Stante l'indrogabilità del rispetto di incremento del target di R.D. nell'allegato C) che fa parte integrante della presente ordinanza è disposto il contingentamento del conferimento dei rifiuti indifferenziati per i Comuni inadempienti in misura corrispondente ai punti percentuali non rispettati.
6. Le SRR, ovvero i comuni in forma singola o associata, fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data della presente ordinanza, per le quali si dovrà operare una revisione dell'appalto appena assegnato per il secco/umido, qualora

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

*Rettera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

tale assegnazione è avvenuta contravvenendo i termini di cui al D.Lgs. n. 152/2006, provvedono entro il 7 luglio 2016 ad indire le procedure di gara mediante lo strumento degli accordi quadro d'ambito per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti mediante l'obbligo per i Comuni afferenti l'ambito territoriale ottimale di riferimento di aderire con appositi contratti di servizio *standard* agli accordi quadro aggiudicati dalla SRR.

7. Decorso inutilmente il termine del 7 luglio 2016, la SRR, mediante l'attivazione di un intervento sostitutivo, e quindi con la nomina di un commissario straordinario, provvederà sulla base di uno schema standard predisposto dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ad indire mediante il Sistema di Acquisti in rete (CONSIP) ovvero mediante la Centrale Unica di Committenza presso l'Assessorato Regionale dell'Economia, se operativa, la gara secondo le stesse procedure in carico alle SRR inadempienti alla data del 7 luglio 2016, con oneri a carico delle SRR inadempienti;

8. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana sono obbligati ad attivare, entro dieci giorni dalla emissione della presente ordinanza:

- a) ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un incremento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 3 punti percentuali rispetto al dato ISPRA/ARPA SICILIA relativo all'anno 2015 e allo scadere del secondo trimestre almeno di ulteriori 3 punti percentuali entro il 30 novembre 2016;
- b) Ogni azione utile per incrementare le percentuali della raccolta differenziata nei mercati all'ingrosso e ortofruttilicoli e nei centri della grande distribuzione;
- c) Misure straordinarie di raccolta degli sfalci di potatura del verde pubblico e privato, con espresso divieto di smaltire nelle discariche site nel territorio della Regione Siciliana;
- d) Misure straordinarie per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli in uso domestico e dei rifiuti inerti;
- e) L'adozione di misure per favorire il riciclaggio e il recupero da parte del sistema industriale;
- f) la separazione dei circuiti di raccolta dell'umido alimentare (scarti e i pasti) e del verde (scarti di manutenzione di parchi e giardini), che consente la rarefazione delle frequenze per il verde e le economie di raccolta conseguibili con l'uso di mezzi a vasca, più economici e adatti allo scarto alimentare per il suo alto peso specifico, in luogo dei compattatori di grandi dimensioni;

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

*Relibera ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al sensi dell'art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*





REGIONE SICILIANA

g) lo sviluppo del compostaggio domestico e la possibilità di conferimento del "verde" in stazioni ecologiche (centri comunali di raccolta, ed eventualmente di compostaggio in loco), con la conseguente rarefazione o, al limite, eliminazione delle raccolte domiciliari del verde.

9. La pratica del compostaggio domestico dovrà essere incentivata in quelle parti del territorio regionale che si caratterizzano per:

- a) notevole distanza e dispersione rispetto ai centri maggiori, distanza che influisce sensibilmente sui costi di viaggio dei mezzi di raccolta;
- b) realtà a prevalente economia agricola, che quindi dispongono di possibilità "alternative" al conferimento al servizio di raccolta per lo smaltimento/valorizzazione in loco degli scarti organici;
- c) la presenza di abitazioni che dispongono di un giardino o di un orto.

10. Ai Comuni che abbiano dimostrato di avere superato le soglie sopra richiamate di raccolta differenziata sarà riconosciuta una priorità nel finanziamento di attrezzature e/o infrastrutture per la R.D.

11. I Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana dovranno prevedere in sede di redazione ed approvazione dei Regolamenti comunali per la Raccolta Differenziata misure di incentivi economici per i cittadini che effettuano operazioni di compostaggio domestico.

12. I Sindaci delle Città Metropolitane di Palermo, Messina, Catania e i Presidenti dei Liberi Consorzi Comunali assicurano una azione di monitoraggio e di controllo del regolare funzionamento delle operazioni di avvio della raccolta differenziata nell'ambito del territorio di competenza.

13. Alla validazione dei *target* di raccolta differenziata ordinati con le disposizioni di cui ai commi precedenti provvede l'ARPA Sicilia entro la prima scadenza trimestrale di monitoraggio di cui al precedente comma 8 lettera a).

Articolo 4

*(Attività straordinaria per il potenziamento della raccolta differenziata nei Comuni di Palermo, Catania, Messina)*

1. Entro quindici giorni dalla data di emissione della presente ordinanza i Sindaci dei Comuni di Palermo, di Catania e di Messina devono presentare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e ad ARPA regionale, un piano comunale di raccolta differenziata, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi consigli comunali, da avviare inderogabilmente entro il 30 giugno 2016 e che dovrà determinare, allo scadere del primo trimestre dall'avvio, quindi entro il 30 agosto 2016, un

Ordinanza n. 5/Rif del 07 giugno 2016

*Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordine di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.*

*Reclama ex art. 191 comma 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di Intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare al settore art. 191, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006*





Cammarata li 09 Luglio 2016

**All'Amministrazione Comunale di Casteltermini**  
**Piazza Duomo, n.3**  
**92025 CASTELTERMINI (AG)**  
[sindaco@comune.casteltermini.ag.it](mailto:sindaco@comune.casteltermini.ag.it)  
Fax 0922-912853

**Al Geom. Michele Reina**  
**Dirigente Ufficio Tecnico Casteltermini**  
[areaquattro@comune.casteltermini.ag.it](mailto:areaquattro@comune.casteltermini.ag.it)

**OGGETTO:**Criticità servizio igienico sanitario. Riscontro nota del 08/07/2016 prot.n.13415.

Si riscontra la nota di cui in oggetto assicurando di intraprendere da subito tutti gli opportuni provvedimenti che possono essere posti in capo alla sottoscritta al fine di assicurare una maggiore funzionalità del servizio.

Nel particolare si intende intraprendere i seguenti provvedimenti:

- 1) Non saranno più concesse ferie a più di una unità lavorativa nello stesso periodo ed in ogni caso tenendo conto delle esigenze di cantiere neanche questa in caso assenze di personale per malattia o di assenze giustificate per altri motivi;
- 2) Sarà messa a disposizione di questa Amministrazione per il periodo strettamente necessario una unità della sottoscritta distaccata presso il Comune di Casteltermini senza ulteriori oneri aggiuntivi per questo Ente, per le operazioni di piccolo discerbamento lungo i marciapiedi e i cigli stradali;
- 3) In attuazione dell'Ord.del P.R.S. n.5/2016 sarà effettuata la cernita dei rifiuti presso il ns impianto, **previa comunicazione per accettazione da parte di questo Comune**, ove sarà applicato ai rifiuti differenziati lo stesso prezzo a tonnellata per lo smaltimento in discarica e quindi senza costi aggiuntivi per questo Comune con la sola differenza che le quantità in meno conferite in discarica vengono pagate alla sottoscritta allo stesso prezzo pari a circa €92,00/ton al fine di incrementare la raccolta differenziata da subito;
- 4) E' intento della sottoscritta effettuare per la giornata di ogni mercoledì, in via sperimentale la **raccolta porta a porta** della carta e del cartone sia presso tutte le attività commerciali che per quelle domestiche per iniziare ad abituare i cittadini verso la raccolta differenziata spinta. Nella stessa giornata sarà ritirato il vetro e lattine solo dalle attività commerciali (Bar, ristoranti, Pab etc) in questo modo da subito la raccolta differenziata potrà raggiungere percentuali di gran lunga superiore a quelle imposte dalla normativa. Per realizzare questo servizio il Comune di Casteltermini si prenderà cura di adottare Ordinanza necessaria e divulgazione di volantinaggio;
- 5) Si assicura questo Comune che gli oneri derivanti dalla raccolta differenziata saranno riconosciuti in ogni caso dalla sottoscritta indipendentemente dalla tempistica dei conferimenti effettuati presso le filiere del Conai. Gli stessi oneri potranno essere portati direttamente in detrazione dalle competenze a favore della sottoscritta derivanti dalla cernita dei rifiuti presso il proprio impianto o tra quelli che vengono riconosciuti per la raccolta degli ingombranti e dalle apparecchiature elet. Ed elettron. fuori uso.
- 6) Per ultimo si porta a conoscenza di questo Comune che entro il mese di luglio/2016 sarà messo in funzione l'impianto per la trito-vagliatura dei rifiuti solidi urbani autorizzato con D.D.S. n.345 del 30.03.2015 e pertanto essendo questo Comune gestito dalla sottoscritta potrà essere privilegiato rispetto ad altri al fine del trattamento, senza più nessun onere relativo ai trasporti che allo stato sopporta per trasferire i rifiuti nella Discarica di Catania.

Sede legale:

Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94

92026 Favara (AG)

tel 0922 441889 fax 0922 441888

PEC catanzarocostruzioni@pec.it

Spett.le  
SRR Agrigento Est

Prot. n. 1279 del 7 luglio 2016

**Oggetto: Piattaforma integrata per il trattamento dei rifiuti non pericolosi sita in Siculiana/Montallegro (AG). Trasmissione nota prot. n. 1277 del 07.07.2016.**

Poniamo seguito alla nostra ultima prot. n. 1262 del 1° luglio 2016, con cui comunicavamo di avere depositato presso gli Organi regionali preposti apposita istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di biostabilizzazione dei rifiuti, in esecuzione/ottemperanza dell'Ordinanza Pres. Reg. Sic. n. 5/Rif. del 07.06.2016.

Con la presente si allega nota prot. n. 1277 del 07.07.2016 con cui si sollecita la convocazione della conferenza di servizi.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico



Sede legale:  
Via Miniera Ciavolotta Lotti, 92/94  
92026 Favara (AG)  
tel 0922 441889 fax 0922 441888  
PEC catanzarocostruzioni@pec.it

Spett.le  
Dipartimento regionale dell'Acqua e dei  
Rifiuti

Prot. n. 1277 del 7 luglio 2016

Oggetto: Omessa convocazione conferenza di servizi *ex art. 14* ordinanza del Presidente della Regione n. 5/Rif. del 7 giugno 2016. Sollecito convocazione conferenza di servizi.

Con nota prot. n. 1259 del 27 giugno 2016, acquisita al protocollo del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti il giorno successivo, lo scrivente Gestore IPPC dell'impianto di smaltimento finale sito in agro dei territori comunali di Siculiana e Montallegro (AG) ha chiesto la modifica sostanziale dell'A.I.A. rilasciata con D.R.S. n. 1362/2009, onde potere realizzare un impianto di TMB.

La domanda di che trattasi, giova evidenziarlo in questa sede, fa esplicito riferimento all'art. 14 dell'Ordinanza in oggetto, al lume del quale *"i termini contenuti nel Decreto Legislativo afferenti le procedure di VAS, VIA ed A.I.A. afferente l'impiantistica esistente e da realizzare in attuazione alla presente ordinanza sono ridotti ad un terzo"* (comma 8). In particolare, è ivi previsto che la conferenza di servizi sia unica e che debba concludersi *"inderogabilmente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento a cura del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti"* (comma 9).

Ciò posto, tenuto conto che nei procedimenti ad istanza di parte l'avvio del procedimento coincide con la presentazione dell'istanza da parte del privato - ai sensi dell'art. 2, comma 6, l. n. 241/1990, infatti, *"I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte"* - v'è che il termine stabilito in modo inderogabile dall'art. 14, comma 9, dell'ordinanza in oggetto scadrà il 28 luglio 2016.

Si sollecita ad ogni effetto di legge la convocazione della conferenza di servizi in assenza della quale si aggraverà il pregiudizio economico.

All'inoltre della presente si perviene anche per dare evidenza che quanto residua nella possibilità della scrivente è stato tempestivamente posto in essere; e ciò nell'ottica di concorrere, prima possibile, a superare il disagio in questi giorni oggetto di interventi pubblici da parte dei diversi rappresentanti delle Istituzioni competenti.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico



Catanzaro Costruzioni s.r.l. Società Unipersonale  
PIVA IT 01770560843 Cap. Soc. int vers. € 2.025.400,00  
C.C.I.A.A. AG 125482 - Reg. Soc. 6653 Trib. Ag  
Indirizzo Postale: C.P. n°70 - 92100 AGRIGENTO CENTRO  
www.catanzarocostruzioni.it

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Gruppo Catanzaro S.r.l."

**PARERE TECNICO**

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Il Responsabile di P.O. n.3  
Geom. Michele Reina

**PARERE CONTABILE**

*Vedere alligato*

Il Responsabile del Servizio



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
**(Provincia di Agrigento)**

---

Casteltermini 12/07/2016


**Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione piano finanziario- Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016 – componente TARI –modifiche al piano finanziario 2016 di cui alla proposta del 4/7/2016 –Prot.n. 13020.**

Si esprime parere contabile favorevole.

Si evidenzia che qualora le previsioni di spesa contenute nel piano dovessero subire variazioni in aumento o le previsioni di entrata dovessero subire variazioni in diminuzione il piano dovrà essere tempestivamente rimodulato al fine di consentire anche la rimodulazione delle tariffe TARI che, per obbligo di legge, devono coprire il 100% dei costi. In nessun caso la spesa può essere coperta con le risorse derivanti dalla fiscalità del Comune.

La responsabile del servizio finanziario

Rag. Teresa Spoto



**Comune di Casteltermini**  
**(PROVINCIA di AGRIGENTO)**  
**Ufficio del Revisore Unico**  
**Verbale del 01/08/2016**

**Parere n. 9/2016**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**

**Su Delibera di Consiglio Comunale**

**Avente ad Oggetto**

**Parere Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione**

**Piano Finanziario –Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016-componente TARI 2016 -  
modifiche al piano finanziario di cui alla proposta del 4/7/2016 Prot.n. 13020**

La sottoscritta Dott.ssa Concetta Marchica nominata revisore unico dei conti per il triennio 2014-2017 con delibera n.21 del 28/07/2014 con il presente verbale nella propria sede di lavoro in data 30/06/2016 ,

**Ricevuta** la richiesta da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico P.O. n.3 Geom. Michele Reina a mezzo pec il 12/07/2016 ,giusto prot.13619, con la quale si è trasmessa la richiesta di Parere Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione Piano Finanziario – Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016-componente TARI 2016 - modifiche al piano finanziario di cui alla proposta del 4/7/2016 Prot.n. 13020;

**Considerato che** questo Revisore con Pec del 01/07/2016 aveva opportunamente trasmesso al Comune di Casteltermini il proprio parere favorevole per l'approvazione del Piano Finanziario –Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2016-componente TARI ed ammontante ad € 1.372.701,41 redatto sulla scorta della rendicontazione del coto del servizio da ribaltare sui contribuenti castelterminesi considerando ,i contratti in essere sottoscritti dal Comune e da quanto imposto dal Presidente della Regione Sicilia con Ordinanza n. 5/rif. 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con riferimento a diverso luogo di conferimento dei rifiuti prodotti ;

**Che** tale Piano è stato già inserito all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale e che non è stata data informazione a questo Revisore circa il ritiro o prelievo del predetto piano dalla discussione consiliare per il quale si richiede qui il parere il modifica dello stesso;

**Che** il nuovo Piano Finanziario–Servizio di Igiene Ambientale per l'anno 2016-componente TARI, così come modificato risulta valorizzato ad € 1.257.615,44 comporterebbe una sua economia pari ad € 115.085,97 derivanti da una diminuzione dei costi per minore onere consequenziale al

Pag. 1 a 3

**Comune di Casteltermini**  
**(PROVINCIA di AGRIGENTO)**  
**Ufficio del Revisore Unico**  
**Verbale del 01/08/2016**

**Parere n. 9/2016**

mancato trasporto e smaltimento dei rifiuti presso l'impianto della Sicula Trasporti srl in Catania,

**Che** con nota del 9 luglio 2016 in risposta alla nota prot.n.13415 del 08/07/2016 del Comune di Casteltermini, l'impresa aggiudicataria del servizio di raccolta rifiuti Traina Srl, punto 6, pone il Comune a conoscenza che con decorrenza il mese di luglio è operativamente in funzione l'impianto per la trito-vagliatura dei rifiuti solidi urbani e pertanto il Comune di Casteltermini potrà essere privilegiato rispetto ad altri al fine del trattamento con economia degli attuali costi per il trasferimento dei rifiuti nel sito di Catania

**Preso atto** della nota inviata a questo revisore dal Sindaco del Comune di Casteltermini a mezzo email del 31/07/2016 con la quale è stata trasmessa l'Ordinanza n. 10 Rif/20 luglio 2016 che autorizza la ditta Catanzaro Costruzioni srl alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di biostabilizzazione nella discarica di Siculiana per il periodo 01/08/2016 - 31/08/20146 nella misura di circa 110t/gg e a regime dal 1<sup>a</sup> settembre 2016 per 140t /gg consentendo così il superamento del maggiore onere per il trasporto a Catania

**Considerato** altresì quanto disposto dal Presidente della Regione all'art.1 punto 7 della Ordinanza n. 5/rif. 7 giugno 2016 d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con riferimento a diverso luogo di conferimento dei rifiuti prodotti che così recita *" Il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dovrà predisporre un piano di azione che preveda la nomina presso i comuni di commissari straordinari autorizzati a disporre variazioni di bilancio, nonché rettifiche delle aliquote TARSU o dei valori TIA, in coerenza allo standard di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa di smaltimento dei rifiuti per i comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. I Commissari straordinari nominati devono adeguare la TIA o la TARSU allo standard che, nel caso si determini uno scostamento rispetto a quanto necessario a garantire la corretta gestione del servizio, sono comunque tenuti ad individuare nel bilancio comunale le risorse finanziarie ulteriori rispetto a quelli di provenienti dalla tariffa o dalla tassa, vincolandole alla copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti"* e conseguenzialmente i maggiori costi qui non previsti graverebbero sul bilancio comunale già in dissesto

Pag. 2 a 3

**Comune di Casteltermini**  
**(PROVINCIA di AGRIGENTO)**  
**Ufficio del Revisore Unico**  
**Verbale del 01/08/2016**

**Parere n. 9/2016**

**Preso Atto Che** con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Casteltermini ;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267/

**Visto** il parere di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio Finanziario P.O.2 Rag. Spoto Teresa , il parere tecnico reso dal Responsabile della P.O. n. 3 Geom. Reina Michele

**Preso atto** che la proposta qui oggettivata risulta avanzata Responsabile della P.O. n. 3 Geom. Reina Michele

**Considerato tutto quanto sopra**

**ESPRIME**

**Parere favorevole** sull'approvazione e Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione Piano Finanziario -Servizio di igiene ambientale per l'anno 2016-componente TARI 2016 - modifiche al piano finanziario di cui alla proposta del 4/7/2016 Prot.n. 13020 **a condizione** che si sottoscriva un' atto di sottomissione con la ditta che attualmente gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti sopporti ogni maggiore onere incidente sulla determinazione delle tariffe conseguenti alle eventuali spese di trasporto dei rifiuti e non incidano conseguentemente sul bilancio comunale preservando lo stesso da ogni maggiore e futuro onere conseguente al servizio oggettivato.

Si onera l'amministrazione e per essa il Segretario Generale affinché vigili all'adempimento dello stesso ed a che, così come previsto dal D.lgs 267/2000, venga trasmessa la presente deliberazione consiliare approvata alla Commissione per la Finanza e gli Organici degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno nei successivi trenta giorni dalla sua adozione.

Agrigento li 01/08/2016

Il Revisore Dei Conti  
Dot.ssa Concetta Marchica



**Il Consigliere Puccio** propone di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di adottare tempestivamente gli atti consequenziali.

**Il Presidente**, dunque, mette ai voti per alzata e seduta, la superiore proposta e proclama il risultato per come segue:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta e fatte proprie le motivazioni;

Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Consiglieri:

Presenti: 8

Assenti: 7 (Dolore, Cordaro Orsola V.R, Genuardi, Di Gregorio, Sciarrabone, Capozza Francesco e Capozza Calogero)

Votanti: 8

Astenuti: 0

Voti Favorevoli: 8

Voti Contrari: 0

DILIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE

Sig. Cannella Geylardo

Dott. Nicastro Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo On - Line del sito ufficiale del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 comma 1 L.R. 44/91 , oggi art. 711 comma 1 testo coord. leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali (GURS 09/05/2008)  
Casteltermini, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile della Pubblicazione all'albo on -line**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on - line del Comune .

**C E R T I F I C A**

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on - line del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

Casteltermini, li \_\_\_\_\_



**SEGRETARIO GENERALE**

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li \_\_\_\_\_

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**